

# RESOCONTO

## SOMMARIO E STENOGRAFICO

43.

### SEDUTA DI GIOVEDÌ 11 OTTOBRE 2001

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **FABIO MUSSI**

INDI

DEL PRESIDENTE **PIER FERDINANDO CASINI**

#### INDICE

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i> .....	V-XIII
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i> .....	1-67

	PAG.		PAG.
<b>Missioni</b> .....	1	<b>Preavviso di votazioni elettroniche</b> .....	2
<b>Disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 336 del 2001: Fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive (approvato dal Senato) (A.C. 1720)</b> (Seguito della discussione e approvazione) .....	1	<i>(La seduta, sospesa alle 9,10, è ripresa alle 9,30)</i> .....	2
<i>(Esame articolo unico – A.C. 1720)</i> .....	1	<b>Ripresa discussione – A.C. 1720</b> .....	2
Presidente .....	1	<i>(Ripresa esame articolo unico – A.C. 1720)</i> .	2
Paniz Maurizio (FI), <i>Relatore</i> .....	1	Presidente .....	2, 28, 32
Santelli Jole, <i>Sottosegretario per la giustizia</i> .....	2	Arrighi Alberto (AN) .....	32
		Bianco Enzo (MARGH-U) .....	17
		Biondi Alfredo (FI) .....	30
		Bonito Francesco (DS-U) ...	4, 9, 11, 20, 28, 33
		Buontempo Teodoro (AN) ....	11, 15, 18, 23, 27

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari:** Forza Italia: FI; Democratici di Sinistra-L'Ulivo: DS-U; Alleanza Nazionale: AN; Margherita, DL-L'Ulivo: MARGH-U; CCD-CDU Biancofiore: CCD-CDU; Lega Nord Padania: LNP; Rifondazione comunista: RC; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com.it; Misto-socialisti democratici italiani: Misto-SDI; Misto-Verdi-L'Ulivo: Misto-Verdi-U; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.linguist.; Misto-Nuovo PSI: Misto-N.PSI.

	PAG.		PAG.
Cento Pier Paolo (Misto-Verdi-U) .....	11, 29	<b>Sull'ordine dei lavori</b> .....	49
Ciani Fabio (MARGH-U) .....	14	Presidente .....	49
Cirielli Edmondo (AN) .....	16	Violante Luciano (DS-U) .....	49
Cola Sergio (AN) .....	14, 24	<b>Documenti in materia di insindacabilità</b> ....	49
Fanfani Giuseppe (MARGH-U) .....	22, 28	( <i>Discussione</i> – <i>Doc. IV-quater, n. 8</i> ) .....	49
Finocchiaro Anna (DS-U) .....	5, 22	Presidente .....	49
Franz Daniele (AN) .....	11, 19, 29	Cola Sergio (AN), <i>Relatore</i> .....	49
Ghedini Niccolò (FI) .....	19	( <i>Votazione</i> – <i>Doc. IV-quater, n. 8</i> ) .....	50
Innocenti Renzo (DS-U) .....	31	Presidente .....	50
Leone Antonio (FI) .....	24	( <i>Discussione</i> – <i>Doc. IV-quater, n. 6</i> ) .....	50
Mancini Giacomo (DS-U) .....	13	Presidente .....	50
Mantini Pierluigi (MARGH-U) .....	5	Fanfani Giuseppe (MARGH-U), <i>Relatore</i> .	50
Mazzuca Carla (MARGH-U) .....	18	( <i>Votazione</i> – <i>Doc. IV-quater, n. 6</i> ) .....	52
Messa Vittorio (AN) .....	20	Presidente .....	52
Milana Riccardo (MARGH-U) .....	15	( <i>La seduta, sospesa alle 13,05, è ripresa alle</i>	
Milioto Vincenzo (Misto-N.PSI) .....	20, 30	13,30) .....	52
Mussolini Alessandra (AN) .....	32	<b>Ripresa discussione – A.C. 1720</b> .....	52
Paniz Maurizio (FI), <i>Relatore</i> ....	6, 8, 9, 10, 31	( <i>Ripresa esame articolo unico</i> – <i>A.C. 1720</i> ) .	52
Pescante Mario, <i>Sottosegretario per i beni e</i>		Presidente .....	52
<i>le attività culturali</i> .....	16, 21, 32	Bonito Francesco (DS-U) .....	58
Pisapia Giuliano (RC) .....	2, 3, 10, 13, 20, 28	Mantini Pierluigi (MARGH-U) .....	56
Piscitello Rino (MARGH-U) .....	32	Paniz Maurizio (FI), <i>Relatore</i> .....	52
Siniscalchi Vincenzo (DS-U) .....	2, 12, 23, 30	Pescante Mario, <i>Sottosegretario per i beni e</i>	
Soda Antonio (DS-U) .....	23	<i>le attività culturali</i> .....	52
Trantino Enzo (AN), <i>Presidente del Comi-</i>		( <i>Esame ordini del giorno</i> – <i>A.C. 1720</i> ) .....	59
<i>tato per la legislazione</i> .....	7, 19	Presidente .....	59
Violante Luciano (DS-U) .....	8, 9, 33	Pescante Mario, <i>Sottosegretario per i beni e</i>	
Zacchera Marco (AN) .....	10	<i>le attività culturali</i> .....	59
Zanella Luana (Misto-Verdi-U) .....	6	( <i>La seduta, sospesa alle 13,40, è ripresa alle</i>	
<b>Disegno di legge: Infrastrutture ed insedia-</b>		13,45) .....	59
<b>menti produttivi strategici</b> ( <i>approvato dal</i>		Presidente .....	59
<i>Senato</i> ) ( <b>A.C. 1516</b> ) ( <i>Discussione</i> ) .....	34	Ascierto Filippo (AN) .....	60
( <i>Esame di questioni pregiudiziali</i> – <i>A.C. 1516</i> )	34	Lucidi Marcella (DS-U) .....	59
Presidente .....	34	Milana Riccardo (MARGH-U) .....	59
Acquarone Lorenzo (MARGH-U) .....	36	Pescante Mario, <i>Sottosegretario per i beni e</i>	
Bruno Donato (FI) .....	42	<i>le attività culturali</i> .....	59
Frattini Franco, <i>Ministro per la funzione</i>		( <i>Dichiarazioni di voto finale</i> – <i>A.C. 1720</i> ) ..	60
<i>pubblica e il coordinamento dei servizi di</i>		Presidente .....	60, 61
<i>informazione e sicurezza</i> .....	44	Pisapia Giuliano (RC) .....	61
Ghiglia Agostino (AN) .....	43	Siniscalchi Vincenzo (DS-U) .....	60
Parolo Ugo (LNP) .....	39		
Pecoraro Scanio Alfonso (Misto-Verdi-U) .	41		
Vendola Nichi (RC) .....	38		
Vigni Fabrizio (DS-U) .....	34		
( <i>Esame di una questione sospensiva</i> – <i>A.C.</i>			
1516) .....	46		
Presidente .....	46		
Iannuzzi Tino (MARGH-U) .....	46		

	PAG.		PAG.
<i>(Coordinamento – A.C. 1720)</i> .....	62	<b>zilli, Giuseppe Fanfani, Pierluigi Mantini,</b>	
Presidente .....	62	<b>Pier Paolo Cento, Riccardo Milana ed</b>	
		<b>Enrico Buemi (A.C. 1720)</b> .....	62
<i>(Votazione finale e approvazione – A.C. 1720)</i>	62	<b>Considerazioni integrative del deputato Giu-</b>	
Presidente .....	62	<b>liano Pisapia (A.C. 1720)</b> .....	67
<b>Ordine del giorno della seduta di domani .</b>	62	<b>Intervento del relatore Maurizio Paniz (A.C.</b>	
<b>Dichiarazioni di voto finale dei deputati</b>		<b>1720)</b> .....	67
<b>Carolina Lussana, Sergio Cola, Flavio Tan-</b>		<b>Votazioni elettroniche (Schema) .</b>	<i>Votazioni I-XLIII</i>

---

**N. B. I documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula sono pubblicati nell'Allegato A.**  
**Gli atti di controllo e di indirizzo presentati e le risposte scritte alle interrogazioni sono pubblicati nell'Allegato B.**

## RESOCONTO SOMMARIO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
FABIO MUSSI

**La seduta comincia alle 9.**

*La Camera approva il processo verbale della seduta di ieri.*

**Missioni.**

PRESIDENTE comunica che i deputati complessivamente in missione sono sessanta.

**Seguito della discussione del disegno di legge S. 610, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 336 del 2001: Fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive (approvato dal Senato) (1720).**

PRESIDENTE passa all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione, avvertendo che le proposte emendative presentate si intendono riferite agli articoli del decreto-legge.

MAURIZIO PANIZ, *Relatore*, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate.

JOLE SANTELLI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*, concorda.

**Preavviso di votazioni elettroniche.**

PRESIDENTE avverte che decorrono da questo momento i termini regolamen-

tari di preavviso per eventuali votazioni elettroniche.

Sospende pertanto la seduta.

**La seduta, sospesa alle 9,10, è ripresa alle 9,30.**

**Si riprende la discussione.**

PRESIDENTE avverte che il gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo ha chiesto la votazione nominale.

GIULIANO PISAPIA sottolinea quanto sia pericoloso prevedere in un provvedimento legislativo misure che limitano la libertà personale in presenza di una mera denuncia o di sentenza non definitiva.

VINCENZO SINISCALCHI, nel sottolineare la delicatezza della materia trattata, ritiene incomprensibili le ragioni per le quali il provvedimento d'urgenza prevede l'applicabilità della sanzione della diffida dall'assistere a manifestazioni sportive a seguito di mera denuncia per uno dei reati previsti.

*La Camera, con votazione nominale elettronica, respinge l'emendamento Siniscalchi 1.20.*

GIULIANO PISAPIA si rimette alle argomentazioni già svolte nel corso del suo intervento per dichiarazione di voto sull'emendamento Siniscalchi 1.20.

*La Camera, con votazioni nominali elettroniche, respinge gli identici emendamenti Pisapia 1.1 e Mantini 1.40, gli identici Bonito 1.27 e Pecoraro Scanio 1.43, nonché gli emendamenti Pisapia 1.2 e Pecoraro Scanio 1.44.*

FRANCESCO BONITO illustra le finalità del suo emendamento 1.33, diretto a limitare alle sole competizioni agonistiche l'applicabilità dell'impianto sanzionatorio previsto dal provvedimento d'urgenza.

PIERLUIGI MANTINI dichiara di condividere le finalità dell'emendamento Bonito 1.33, attesa la pericolosità dell'estensione dell'impianto sanzionatorio previsto dal provvedimento a manifestazioni sportive di qualsiasi tipo e natura.

ANNA FINOCCHIARO, nel rilevare che anche nell'ambito della maggioranza sono state manifestate perplessità su taluni aspetti della disciplina recata dal provvedimento d'urgenza in esame, auspica che il Governo recepisca le principali istanze rappresentate dall'opposizione.

LUANA ZANELLA dichiara di condividere le finalità perseguite dall'emendamento Bonito 1.33, sottolineando l'esigenza di previsioni normative non meramente repressive e circoscritte a fattispecie specificatamente individuate.

MAURIZIO PANIZ, *Relatore*, nell'osservare che al Senato il riferimento alle manifestazioni sportive in ogni parte del testo è stato introdotto su iniziativa dell'opposizione, ricorda i positivi risultati che il decreto-legge ha già prodotto.

ENZO TRANTINO, *Presidente del Comitato per la legislazione*, precisato che la dizione « manifestazioni sportive », include anche le competizioni agonistiche, sottolinea l'urgenza di approvare il provvedimento ed invita il relatore a fornire nel prosieguo della seduta la corretta interpretazione del termine « contravventore ».

LUCIANO VIOLANTE, precisato che al Senato l'espressione « manifestazioni sportive » risulta essere stata introdotta con un emendamento della Commissione, chiede venga esplicitato il novero degli eventi sportivi ai quali sarebbe applicabile la disciplina sanzionatoria recata dal provvedimento d'urgenza.

MAURIZIO PANIZ, *Relatore*, ricorda che il riferimento a persone « denunciate o condannate » fu proposto nella scorsa legislatura con un emendamento del Governo di centrosinistra e che tale concetto ha trovato nel testo in discussione una limitazione temporale a cinque anni; precisa altresì che l'espressione « manifestazioni sportive » è stata accolta proprio perché suscettibile di applicarsi ad un ambito più ampio di fattispecie.

FRANCESCO BONITO non comprende per quale motivo si debba estendere l'applicazione della normativa a competizioni sportive non agonistiche.

MARCO ZACCHERA osserva che le norme in questione dovranno essere oggetto di valutazione, caso per caso, secondo logica, da parte delle autorità locali.

GIULIANO PISAPIA invita a valutare l'opportunità di approvare il successivo emendamento Bonito 1.28, che distingue tra manifestazioni sportive per le quali è richiesta la comunicazione all'autorità di polizia e manifestazioni di altro genere.

MAURIZIO PANIZ, *Relatore*, ribadisce che l'introduzione dell'espressione « manifestazioni sportive » è conseguente all'approvazione, da parte del Senato, di un emendamento presentato dal senatore Calvi.

FRANCESCO BONITO sottolinea che l'emendamento cui ha fatto riferimento il relatore è successivo a quello della Commissione, con il quale è stato modificato l'ambito di applicabilità della normativa in esame.

*La Camera, con votazioni nominali elettroniche, respinge gli emendamenti Bonito 1.33 e 1.28.*

PIER PAOLO CENTO illustra il contenuto del suo emendamento 1.11, volto ad evitare che una misura preventiva di polizia sia estesa a comportamenti tipici delle tifoserie sportive.

*La Camera, con votazione nominale elettronica, respinge l'emendamento Cento 1.11.*

VINCENZO SINISCALCHI invita a riflettere sull'opportunità di approvare il suo emendamento 1.21, volto ad evitare che le sanzioni previste dal provvedimento d'urgenza si applichino anche ai cori delle tifoserie sportive.

GIULIANO PISAPIA esprime il consenso del gruppo di Rifondazione comunista sull'emendamento Siniscalchi 1.21, ritenendo debba essere netta la distinzione tra chi induce e chi inneggia alla violenza, pur nella condanna della violenza in quanto tale.

GIACOMO MANCINI, pur comprendendo l'allarme sociale determinato da talune avvenimenti, ritiene eccessiva l'applicazione di sanzioni nei confronti di chi inneggia, seppure in maniera disdicevole, nel corso di competizioni sportive.

FABIO CIANI sottolinea che l'Assemblea rischia di predisporre una disciplina legislativa difficilmente applicabile.

SERGIO COLA ritiene che cori sportivi, inseriti in situazioni di tensione, possano essere compresi tra le forme di incitamento alla violenza.

TEODORO BUONTEMPO dichiara voto favorevole sull'emendamento Siniscalchi 1.21, non condividendo una norma che ritiene ciecamente repressiva.

RICCARDO MILANA invita il rappresentante del Governo a chiarire se, a suo avviso, la norma in esame debba essere interpretata nel senso indicato dal deputato Cola.

MARIO PESCANTE, *Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*, nel precisare che le misure dirette a coinvolgere le società sportive nell'opera di prevenzione della violenza negli stadi, con precisi obblighi a carico delle società

stesse, sono contenute in un apposito progetto di legge il cui *iter* parlamentare inizierà in tempi rapidi, fa presente che la sanzione prevista dal provvedimento d'urgenza in caso di cori inneggianti alla violenza consiste semplicemente nel divieto di assistere a manifestazioni sportive.

EDMONDO CIRIELLI esprime dubbi e perplessità sull'idoneità della normativa in esame a prevenire atti di violenza: dichiara pertanto l'astensione sull'emendamento Siniscalchi 1.21 e preannuncia voto contrario sul disegno di legge di conversione.

ENZO BIANCO ricorda preliminarmente che l'accentuazione del fenomeno della violenza negli stadi è stata accompagnata, negli ultimi anni, da episodi di infiltrazione politica nelle tifoserie.

#### PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PIER FERDINANDO CASINI

ENZO BIANCO, nel sollecitare la maggioranza a prendere in considerazione proposte migliorative del testo, invita i deputati dell'opposizione ad assumere un atteggiamento più coerente con l'obiettivo di contrastare gli atti di teppismo che si verificano nel corso delle manifestazioni sportive.

CARLA MAZZUCA dichiara di condividere il contenuto dell'emendamento Siniscalchi 1.21.

TEODORO BUONTEMPO, nell'osservare che una minore presenza della polizia negli stadi si accompagna generalmente ad un numero inferiore di episodi di violenza, considera inidoneo l'impianto complessivo del provvedimento in esame.

NICCOLÒ GHEDINI ritiene che l'atto di inneggiare alla violenza possa essere ricompreso nella fattispecie dell'istigazione, di cui all'articolo 115 del codice penale.

DANIELE FRANZ precisa che, pur nel rispetto delle posizioni personali dei singoli deputati, il gruppo di Alleanza nazionale voterà contro l'emendamento Siniscalchi 1.21.

ENZO TRANTINO ritiene che gli inni di contenuto violento possano assumere rilievo, sul piano sanzionatorio, soltanto nel caso in cui ne derivino effetti concreti.

VINCENZO MILIOTO, anche a nome del deputato Craxi, dichiara voto favorevole sull'emendamento Siniscalchi 1.21.

*La Camera, con votazione nominale elettronica, respinge l'emendamento Siniscalchi 1.21.*

GIULIANO PISAPIA illustra le finalità del suo emendamento 1.52, identico all'emendamento Bonito 1.29.

VITTORIO MESSA, nel ritenere contraddittorio il comportamento del centrosinistra, che ha assunto un atteggiamento garantista sul provvedimento in esame pur avendo approvato, a suo tempo, la cosiddetta legge Mancino, preannuncia voto contrario su tutte le proposte emendative presentate dall'opposizione.

FRANCESCO BONITO illustra il suo emendamento 1.29, volto a mitigare il carattere eccessivamente punitivo della normativa in esame; invita inoltre il rappresentante del Governo a fornire alla Commissione cultura i dati reali sugli effetti prodotti dall'applicazione del decreto-legge. Ribadisce infine la disponibilità a consentire la sollecita conversione in legge del provvedimento d'urgenza ove vengano recepite le modifiche proposte dall'opposizione.

MARIO PESCANTE, *Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*, in risposta alle dichiarazioni del deputato Bonito, precisa che il Governo ha già fornito dati statistici pienamente attendibili in merito agli effetti prodotti dall'attuazione del decreto-legge.

ANNA FINOCCHIARO ribadisce la disponibilità dell'opposizione a consentire la tempestiva conversione in legge del provvedimento d'urgenza ove siano recepite le ragionevoli modifiche proposte.

GIUSEPPE FANFANI, nel sottolineare che la finalità di contrastare la violenza negli stadi è condivisa sia dalla maggioranza sia dall'opposizione, esprime apprezzamento per gli identici emendamenti Bonito 1.29 e Pisapia 1.52, volti a salvaguardare diritti di libertà costituzionalmente garantiti.

TEODORO BUONTEMPO ritiene un'aberrazione giuridica prevedere la possibile emanazione di provvedimenti limitativi della libertà personale in assenza di determinazioni della magistratura: dichiara pertanto voto favorevole sugli identici emendamenti Bonito 1.29 e Pisapia 1.52.

VINCENZO SINISCALCHI richiama le finalità degli identici emendamenti Bonito 1.29 e Pisapia 1.52, volti a garantire diritti di libertà costituzionalmente riconosciuti.

ANTONIO SODA ritiene che il potere conferito al questore dal provvedimento d'urgenza — certamente limitativo della libertà personale — violi l'articolo 13 della Costituzione.

SERGIO COLA, nel dichiarare il voto contrario dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale sugli identici emendamenti Bonito 1.29 e Pisapia 1.52, sottolinea che la misura della diffida ha natura amministrativa e, come tale, è impugnabile dinanzi al giudice amministrativo.

ANTONIO LEONE ricorda che il disegno di legge di conversione è stato approvato dal Senato con l'astensione dei gruppi del centrosinistra.

*La Camera, con votazioni nominali elettroniche, respinge gli identici emendamenti Bonito 1.29 e Pisapia 1.52, nonché gli emendamenti Cento 1.12 e 1.13, Bonito*

1.30, Buemi 1.10, Pisapia 1.3, Pecoraro Scanio 1.45, Pisapia 1.6 e Siniscalchi 1.22; respinge altresì gli identici Cento 1.14 e Pisapia 1.53, nonché gli emendamenti Pisapia 1.54, 1.4 e 1.5.

TEODORO BUONTEMPO, nell'illustrare le finalità del suo emendamento 1.60, ritiene che ove un reato non rechi danno alla persona, non debba essere sanzionato con l'arresto, anche in considerazione delle deleterie conseguenze derivanti, soprattutto per i giovani, dalla detenzione in carcere.

PRESIDENTE, nel rivolgere un saluto ai vincitori del premio internazionale Alexander Langer per il 2001, Sami Adwan e Dan Bar On, presenti in tribuna, esprime l'auspicio che, anche in virtù del loro esempio, israeliani e palestinesi possano convivere e collaborare pacificamente (*Applausi*).

GIULIANO PISAPIA dichiara voto favorevole sull'emendamento Buontempo 1.60.

GIUSEPPE FANFANI manifesta contrarietà all'emendamento Buontempo 1.60.

FRANCESCO BONITO dichiara voto favorevole sull'emendamento Buontempo 1.60.

DANIELE FRANZ dichiara il voto contrario del gruppo di Alleanza nazionale sull'emendamento in esame.

PIER PAOLO CENTO dichiara il voto favorevole dei deputati Verdi sull'emendamento Buontempo 1.60.

VINCENZO MILIOTO dichiara il voto favorevole dei deputati del Nuovo PSI sull'emendamento in esame.

ALFREDO BIONDI, nel condividere le finalità dell'emendamento Buontempo 1.60, dichiara voto favorevole.

VINCENZO SINISCALCHI, nel condividere le finalità perseguite dall'emendamento Buontempo 1.60, ribadisce l'impegno del centrosinistra a favorire la sollecita conversione in legge del provvedimento d'urgenza, ove opportunamente modificato.

MAURIZIO PANIZ, *Relatore*, osserva che la previsione, di cui al comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge, della reclusione in luogo dell'arresto è perfettamente in linea con la logica ispiratrice del provvedimento d'urgenza.

RENZO INNOCENTI, parlando sull'ordine dei lavori, chiede che l'emendamento Buontempo 1.60 sia posto in votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE ritiene che, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del regolamento, la richiesta del deputato Innocenti possa essere accolta, atteso che l'emendamento Buontempo 1.60 fa riferimento ad una norma di carattere penale che è riconducibile ai principi sanciti dall'articolo 25, secondo comma, della Costituzione ed incide sui diritti di libertà personale di cui all'articolo 13 della Carta fondamentale.

MARIO PESCANTE, *Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*, modificando il precedente avviso, si rimette all'Assemblea sull'emendamento Buontempo 1.60.

ALESSANDRA MUSSOLINI dichiara voto favorevole sull'emendamento Buontempo 1.60.

ALBERTO ARRIGHI dichiara voto favorevole sull'emendamento in esame.

RINO PISCITELLO dichiara voto contrario sull'emendamento Buontempo 1.60.

*La Camera, con votazione segreta elettronica, approva l'emendamento Buontempo 1.60; con votazione nominale elettronica, respinge quindi l'emendamento Pecoraro Scanio 1.46.*

FRANCESCO BONITO, parlando sull'ordine dei lavori, chiede che, anche alla luce dell'approvazione dell'emendamento Buontempo 1.60, il Comitato dei nove proceda ad un'ulteriore riflessione sul testo del provvedimento d'urgenza.

PRESIDENTE ritiene che, per consentire al Comitato dei nove di riunirsi, si possa sospendere momentaneamente l'esame del disegno di legge di conversione n. 1720 per passare alla trattazione del punto 2 dell'ordine del giorno, recante l'esame e la votazione di questioni incidentali sul disegno di legge n. 1516.

LUCIANO VIOLANTE si dichiara favorevole all'ipotesi prospettata, purché sia consentito ai componenti il Comitato dei nove di prendere parte alla votazione delle questioni incidentali presentate sul disegno di legge n. 1516.

PRESIDENTE, nel concordare sulla richiesta del deputato Violante, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito del dibattito al prosieguo della seduta.

**Discussione del disegno di legge S. 374:  
Infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici (approvato dal Senato)  
(1516).**

PRESIDENTE avverte che sono state presentate le questioni pregiudiziali Roberto Barbieri n. 1 ed Acquarone nn. 2 e 3.

**PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
FABIO MUSSI**

FABRIZIO VIGNI illustra la questione pregiudiziale Roberto Barbieri n. 1, rilevando che il disegno di legge in discussione, che ritiene errato, dannoso ed inefficace, presenta evidenti profili di incostituzionalità: la normativa lede, infatti, le autonomie regionali e locali in materia di grandi opere e di insediamenti produttivi. Osserva altresì che il provvedimento si

pone in contrasto con l'articolo 76 della Costituzione, non essendo definiti l'oggetto ed i principi direttivi ai quali ispirare l'esercizio della delega legislativa, con la quale, in sostanza, si consente al Governo di adottare leggi-provvedimento in palese violazione degli articoli 3 e 24 della Carta fondamentale, giacché non si prevede un'adeguata tutela degli interessi legittimi.

LORENZO ACQUARONE illustra le sue questioni pregiudiziali nn. 2 e 3, osservando che il disegno di legge contiene specifiche disposizioni in materia urbanistica ed edilizia, sottratte alla potestà legislativa statale dalla legge costituzionale recentemente confermata con *referendum* consultivo, che ha modificato l'articolo 117 della Costituzione; ricorda inoltre che sulla norma di cui alla lettera n) del comma 2 dell'articolo 1, che limita la tutela giurisdizionale, la Corte costituzionale si è già pronunciata per l'illegittimità. Invita pertanto la maggioranza ad approvare le questioni pregiudiziali nn. 2 e 3.

NICHI VENDOLA ritiene fondate le questioni pregiudiziali presentate, perché il provvedimento, oltre a ledere l'autonomia degli enti locali e territoriali, appare in contrasto con l'articolo 76 della Costituzione; sottolinea, inoltre, che il disegno di legge in esame azzera le garanzie giurisdizionali dei cittadini, prevedendo una delega al Governo per l'adozione di leggi-provvedimento.

UGO PAROLO preannuncia il voto contrario dei deputati della Lega nord Padania sulle questioni pregiudiziali Roberto Barbieri n. 1 ed Acquarone nn. 2 e 3, ritenendo strumentali le argomentazioni svolte per evidenziare il carattere centralista del disegno di legge; fa altresì osservare che la realizzazione delle opere di interesse strategico nazionale avverrà d'intesa con la regione interessata.

ALFONSO PECORARO SCANIO ritiene fondate le questioni pregiudiziali presentate, anche in considerazione della modifica dell'articolo 117 della Costituzione —

con legge approvata dal Parlamento e confermata con *referendum* popolare — e del conseguente ampliamento delle competenze delle regioni, dichiara il voto favorevole dei deputati Verdi.

DONATO BRUNO, nel ricordare le finalità perseguite dal disegno di legge, osserva che non si riscontra in esso alcuna violazione dell'autonomia regionale, stante il ruolo attivo delineato per le regioni in tutte le fasi della procedura relativa alla realizzazione di infrastrutture di interesse strategico nazionale. Dichiara quindi il voto contrario dei deputati del gruppo di Forza Italia sulle questioni pregiudiziali Roberto Barbieri n. 1 ed Acquarone nn. 2 e 3.

AGOSTINO GHIGLIA, nel dichiarare il voto contrario del gruppo di Alleanza nazionale sulle questioni pregiudiziali presentate, sottolinea che il disegno di legge è volto a favorire lo sviluppo del Paese; giudica false e demagogiche, inoltre, le affermazioni secondo le quali nel testo non sarebbe previsto il necessario coinvolgimento delle regioni e degli enti locali nella localizzazione e nella realizzazione delle opere.

FRANCO FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza*, osserva che la riforma costituzionale recentemente promulgata dal Capo dello Stato a seguito dell'esito favorevole del *referendum* confermativo non incide sulla giurisprudenza costituzionale richiamata, in particolare, dal deputato Acquarone: il governo del territorio resta, infatti, materia di legislazione concorrente; un intervento statale programmatico e di pianificazione, che definisca limiti e principi della legislazione regionale, non interferisce con l'ambito della potestà legislativa regionale, atteso che i limiti posti alla legislazione concorrente — per stessa ammissione della Corte costituzionale — possono avere carattere precettivo, oltre che negativo. La legge di principio nazionale può, in altri termini, stabilire per la legislazione regionale con-

corrente vincoli e limiti, senza per questo violare l'ambito dell'autonomia regionale.

Aggiunge che il testo normativo in discussione non elimina o preclude forme di tutela giurisdizionale, ma stabilisce che non tutte le modalità attraverso le quali queste possono esplicarsi sono ammesse.

*La Camera, con votazione nominale elettronica, respinge le questioni pregiudiziali Roberto Barbieri n. 1 ed Acquarone nn. 2 e 3.*

PRESIDENTE avverte che è stata presentata la questione sospensiva Acquarone n. 1.

TINO IANNUZZI illustra la questione sospensiva Acquarone n. 1, rilevando che il provvedimento in esame si pone in contrasto con la recente modifica costituzionale, confermata con *referendum* popolare, che estende le competenze di regioni ed autonomie locali.

*La Camera, con votazione nominale elettronica, respinge la questione sospensiva Acquarone n. 1.*

PRESIDENTE rinvia la discussione sulle linee generali ad altra seduta.

### **Sull'ordine dei lavori.**

PRESIDENTE propone all'Assemblea di passare ora alla trattazione del punto 3 dell'ordine del giorno.

LUCIANO VIOLANTE ritira la richiesta di votazione nominale sui documenti in materia di insindacabilità.

PRESIDENTE avverte che, non essendovi obiezioni, possa rimanere stabilito che l'Assemblea passi al punto 3 dell'ordine del giorno.

*(Così rimane stabilito).*

**Discussione di documenti in materia di insindacabilità.**

PRESIDENTE comunica l'organizzazione dei tempi per il dibattito (*Vedi resoconto stenografico pag. 49*).

Passa ad esaminare il doc. IV-*quater*, n. 8, relativo al deputato Gasparri.

Avverte che la Giunta per le autorizzazioni propone di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse dal deputato Gasparri nell'esercizio delle sue funzioni.

Dichiara aperta la discussione.

SERGIO COLA, *Relatore*, ricorda che la Camera è chiamata a pronunciarsi con riferimento ad un procedimento penale nei confronti del deputato Gasparri; la Giunta per le autorizzazioni propone di dichiarare l'insindacabilità delle opinioni espresse dal parlamentare.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione e passa ai voti.

*La Camera approva la proposta della Giunta per le autorizzazioni.*

PRESIDENTE passa ad esaminare il doc. IV-*quater*, n. 6, relativo al deputato Bielli.

Avverte che la Giunta per le autorizzazioni propone di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse dal deputato Bielli nell'esercizio delle sue funzioni.

Dichiara aperta la discussione.

GIUSEPPE FANFANI, *Relatore*, ricorda che la Camera è chiamata a pronunciarsi con riferimento ad un procedimento civile nei confronti del deputato Bielli; la Giunta per le autorizzazioni propone di dichiarare l'insindacabilità delle opinioni espresse dal parlamentare.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione e passa ai voti.

*La Camera approva la proposta della Giunta per le autorizzazioni.*

PRESIDENTE sospende la seduta.

**La seduta, sospesa alle 13,05, è ripresa alle 13,30.**

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE  
PIER FERDINANDO CASINI

**Si riprende la discussione del disegno di legge di conversione n. 1720.**

PRESIDENTE riprende l'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione e delle proposte emendative riferite agli articoli del decreto-legge, avvertendo che la Commissione ha presentato l'ulteriore emendamento 1.100 e l'ulteriore articolo aggiuntivo 2.010.

MAURIZIO PANIZ, *Relatore*, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.100 e dell'articolo aggiuntivo 2.010 della Commissione; inoltre, modificando il precedente avviso, esprime parere favorevole sull'emendamento Buemi 1.61.

MARIO PESCANTE, *Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*, concorda.

*La Camera, con votazioni nominali elettroniche, respinge gli emendamenti Bonito 1.50, Buontempo 1.59, Siniscalchi 1.23, Cento 1.15 e 1.16, Pisapia 1.55, nonché gli identici Mantini 1.37 e Pisapia 1.56; respinge altresì gli emendamenti Mantini 1.38 e 1.39, Pisapia 1.7, Pecoraro Scanio 1.47 e Cento 1.17; approva quindi l'emendamento 1.100 della Commissione; respinge altresì l'emendamento Buemi 1.9, gli identici Pisapia 1.8, Pecoraro Scanio 1.18 e Siniscalchi 1.24, nonché gli emendamenti Bonito 1.51 e Siniscalchi 1.35; approva quindi l'emendamento Buemi 1.61; respinge infine gli identici Mantini 1.41 e Pisapia 1.57, gli identici Bonito 1.32 e Pisapia 1.62, nonché gli emendamenti Pisapia 1.19 e 1.58.*

PIERLUIGI MANTINI illustra il suo emendamento 1.42, volto a responsabilizzare le società sportive nella prevenzione degli atti di violenza.

*La Camera, con votazioni nominali elettroniche, respinge gli emendamenti Mantini 1.42, Pecoraro Scanio 1.48, Siniscalchi 1.25, Bonito 1.34, Siniscalchi 1.26 e Bonito 2.1, nonché gli articoli aggiuntivi Cento 2.01, Pisapia 2.03 e Pecoraro Scanio 2.02.*

FRANCESCO BONITO ritira l'articolo aggiuntivo Siniscalchi 2.04, di cui è cofirmatario, riservandosi di trasferirne il contenuto in un ordine del giorno.

*La Camera, con votazione nominale elettronica, approva l'articolo aggiuntivo 2.010 della Commissione.*

PRESIDENTE passa alla trattazione degli ordini del giorno presentati.

Per consentire al rappresentante del Governo di prendere visione dei documenti di indirizzo, sospende brevemente la seduta.

**La seduta, sospesa alle 13,40, è ripresa alle 13,45.**

MARIO PESCANTE, *Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*, accetta gli ordini del giorno Milana n. 2, Lussana n. 4 (*Nuova formulazione*), Polledri n. 5 (*Nuova formulazione*), Caparini n. 6 e Arnoldi n. 8; invita al ritiro dell'ordine del giorno Ascierito n. 7 e non accetta l'ordine del giorno Lucidi n. 3 (*Terza formulazione*).

MARCELLA LUCIDI invita il sottosegretario Pescante a chiarire le ragioni per le quali non ha accettato il suo ordine del giorno n. 3 (*Terza formulazione*), che chiede sia posto in votazione per parti separate.

*La Camera, con due distinte votazioni nominali elettroniche, respinge l'ordine del giorno Lucidi n. 3 (Terza formulazione).*

FILIPPO ASCIERTO ritira il suo ordine del giorno n. 7.

PRESIDENTE passa alle dichiarazioni di voto finale.

Autorizza la pubblicazione, in calce al resoconto della seduta odierna, del testo delle dichiarazioni di voto finale dei deputati Lussana, Cola, Tanzilli, Fanfani, Mantini, Cento, Milana e Buemi, nonché del testo dell'intervento del relatore Paniz, che ne hanno fatto richiesta.

VINCENZO SINISCALCHI dichiara il voto favorevole del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, atteso che la maggioranza ha recepito radicali proposte di modifica del testo; nel precisare, peraltro, che permane l'insoddisfazione su taluni aspetti della normativa recata dal decreto-legge, auspica che tali perplessità possano essere fugate nell'ambito del progetto di legge al quale ha fatto riferimento il rappresentante del Governo.

GIULIANO PISAPIA dichiara il voto contrario dei deputati del gruppo di Rifondazione comunista.

*La Presidenza è autorizzata al coordinamento formale del testo approvato.*

*La Camera, con votazione finale elettronica, approva il disegno di legge di conversione n. 1720.*

### **Ordine del giorno della seduta di domani.**

PRESIDENTE comunica l'ordine del giorno della seduta di domani:

Venerdì 12 ottobre 2001, alle 9,30.

(Vedi resoconto stenografico pag. 62).

**La seduta termina alle 14.**

## RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
FABIO MUSSI

**La seduta comincia alle 9.**

TIZIANA VALPIANA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

**Missioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Armosino, Boato, Brancher, Contento, Delfino, Dell'Elce, Fini, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Martinat, Mastella, Palumbo, Prestigiacomo, Rotondi, Selva, Sospiri, Stucchi e Valentino sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono sessanta, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

**Seguito della discussione del disegno di legge: S. 610 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 agosto 2001, n. 336, recante disposizioni urgenti per contrastare fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive (approvato dal Senato) (1720) (ore 9,05).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di

legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 agosto 2001 n. 336, recante disposizioni urgenti per contrastare fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive.

Ricordo che nella seduta di ieri si sono svolte la discussione sulle linee generali e la replica del rappresentante del Governo, avendovi il relatore rinunciato.

**(Esame dell'articolo unico  
- A.C. 1720)**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione (*vedi l'allegato A - A.C. 1720 sezione 1*), nel testo della Commissione, identico a quello modificato dal Senato (*vedi l'allegato A - A.C. 1720 sezione 2*).

Avverto che le proposte emendative presentate sono riferite agli articoli del decreto-legge, nel testo della Commissione, identico a quello modificato dal Senato (*vedi l'allegato A - A.C. 1720 sezione 3*).

Avverto altresì che non sono state presentate proposte emendative riferite all'articolo unico del disegno di legge di conversione.

Nessuno chiedendo di parlare sulle proposte emendative riferite agli articoli del decreto-legge, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

MAURIZIO PANIZ, *Relatore*. La Commissione esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite agli articoli del decreto-legge.

PRESIDENTE. Il Governo?

JOLE SANTELLI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo concorda con il parere espresso dalla Commissione.

#### **Preavviso di votazioni elettroniche.**

PRESIDENTE. Poiché nel corso della seduta potranno aver luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di cinque e venti minuti previsti dall'articolo 49, comma 5, del regolamento.

Per consentire il decorso del termine regolamentare di preavviso, sospendo la seduta, che riprenderà alle 9,30.

**La seduta, sospesa alle 9,10, è ripresa alle 9,30.**

#### **Si riprende la discussione.**

#### **(Ripresa esame dell'articolo unico - A.C. 1720)**

PRESIDENTE. Avverto che i deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo hanno chiesto di procedere alla votazione nominale mediante procedimento elettronico.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Siniscalchi 1.20.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.

GIULIANO PISAPIA. Presidente, intervengo sull'emendamento Siniscalchi 1.20, ma mi riferisco anche agli emendamenti successivi che più o meno trattano della stessa materia e propongono, pur con soluzioni diverse, la stessa risposta a un provvedimento che riteniamo in parte sbagliato e in parte condivisibile, anche se in alcuni punti certamente pericoloso. Voglio ricordare che oggi, sulla base del testo approvato dal Senato, il questore può disporre il divieto di accesso agli stadi o alle competizioni sportive, anche solo nei casi in cui una persona sia stata denunciata o condannata anche con sentenza

non definitiva. Vi rendete tutti conto che una denuncia può essere assolutamente infondata, può poi portare addirittura ad un'archiviazione o ad un procedimento in sede di udienza preliminare: credo sia assolutamente illegittimo porre dei limiti alla libertà personale - perché di questo si tratta - a fronte di una mera denuncia che, ripeto, può essere basata su dati di fatto del tutto errati. Né si dica che questa norma era già prevista nella legge del 1989, perché questo argomento evidentemente non è sufficiente per superare il rilievo che si fa una legge non per migliorare gli eventuali errori di una legge precedente, ma addirittura per peggiorarli.

Quindi, le nostre proposte alternative sono volte a che il questore possa adottare questa misura di prevenzione se e solo nel momento in cui vi sia, quanto meno, un'imputazione, quindi una richiesta di rinvio a giudizio, e siano stati valutati gli elementi di fatto e non la mera denuncia che, ripeto, può essere del tutto infondata (può esser fatta anche da persona assolutamente incapace di intendere e di volere). D'altro canto nell'emendamento, diciamo così, più estensivo da me proposto - su cui non mi soffermerò successivamente - si prevede che questa misura di prevenzione sia possibile solo in presenza di una sentenza passata in giudicato. Questo discorso vale ancora di più nel momento stesso in cui al Senato è stato soppresso l'articolo 7 in base al quale, in caso di sentenza di condanna, il giudice può disporre quella misura di prevenzione che oggi è possibile irrogare in presenza di una mera denuncia da parte del questore, quindi, di un'autorità non autonoma e non indipendente come la magistratura.

PRESIDENTE. Prego i colleghi di distribuirsi ordinatamente ai loro posti.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Siniscalchi. Ne ha facoltà.

VINCENZO SINISCALCHI. Signor Presidente, con questo emendamento e con altri, noi riteniamo di apportare delle modifiche che sono necessarie ed oppor-

tune al provvedimento in esame in ordine al quale, come è stato detto e come avevamo ampiamente detto nel corso della precedente legislatura, allorché in questa materia ed anche in quella dell'arresto in fragranza, dal Governo erano venute delle indicazioni analoghe, che avevano avuto già il dissenso unanime della Commissione giustizia in questa materia; si trattava di fissare dei limiti di garanzia nei confronti del potere del questore.

Onorevoli colleghi, questa è materia assai delicata, la cui trattazione noi riteniamo sia stata eccessivamente accelerata con un provvedimento che riguarda solo una parte del problema, perché tende a penalizzare in maniera indiscriminata solamente alcune delle categorie interessate, in particolare, la categoria dei tifosi, coloro che, in qualche modo, partecipano alle manifestazioni agonistiche ma che, attraverso questo provvedimento, potrebbero improvvisamente trovarsi di fronte ad un intervento dell'autorità giudiziaria o, peggio, dell'autorità di polizia.

Con questo emendamento precisiamo che nel nostro sistema non è sufficiente la denuncia per essere suscettibili di applicazione di misure particolari. Poiché la denuncia per un grave reato di mafia non comporta alcun provvedimento né interdittivo né sospensivo di qualsiasi attività, non si riesce a capire come mai si reinventi questo potenziamento delle attività di semplice denuncia, non di incriminazione. Infatti, voi tutti sapete che una denuncia, con ogni probabilità, non comporta nulla oltre l'iscrizione nel registro degli indagati. Tutto questo servirebbe solamente per operare delle indiscriminate forme di esclusione dagli stadi di una serie di persone che possono — come si legge nel seguito di questo provvedimento — essere coinvolte in una fotografia, in un'immagine, senza che per questo dalla denuncia si acquisiscano elementi di controllo della fondatezza della stessa.

Come si può concepire in uno Stato di diritto ed in un corretto ordinamento costituzionale che vengano allontanate dagli stadi e dalle manifestazioni sportive

persone che risultano soltanto denunciate, magari contestualmente all'emissione del provvedimento del questore?

Noi ci auguriamo che il Governo — il quale nella redazione di una parte di questo provvedimento ha seguito una precedente impostazione già respinta nella Commissione giustizia della Camera — voglia riflettere sul provvedimento adeguandolo alle radici fondamentali dell'ordinamento costituzionale, senza penalizzare indiscriminatamente categorie di tifosi, di cittadini e di utenti dello sport.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Siniscalchi 1.20, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	321
<i>Votanti</i> .....	319
<i>Astenuti</i> .....	2
<i>Maggioranza</i> .....	160
<i>Hanno votato sì</i> .....	140
<i>Hanno votato no</i> ..	179).

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Pisapia 1.1 e Mantini 1.40.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.

**GIULIANO PISAPIA.** Signor Presidente, mi riporto alle argomentazioni che ho già sottolineato nel precedente intervento.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Pisapia 1.1 e Mantini 1.40, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i> .....	333
<i>Votanti</i> .....	331
<i>Astenuti</i> .....	2
<i>Maggioranza</i> .....	166
<i>Hanno votato sì</i> .....	142
<i>Hanno votato no</i> ..	189).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Bonito 1.27 e Pecoraro Scanio 1.43, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione)*.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i> .....	340
<i>Votanti</i> .....	339
<i>Astenuti</i> .....	1
<i>Maggioranza</i> .....	170
<i>Hanno votato sì</i> .....	146
<i>Hanno votato no</i> ..	193).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pisapia 1.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione)*.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i> .....	345
<i>Votanti</i> .....	344
<i>Astenuti</i> .....	1
<i>Maggioranza</i> .....	173
<i>Hanno votato sì</i> .....	144
<i>Hanno votato no</i> ..	200).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecoraro Scanio 1.44, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione)*.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i> .....	342
<i>Votanti</i> .....	341
<i>Astenuti</i> .....	1
<i>Maggioranza</i> .....	171
<i>Hanno votato sì</i> .....	145
<i>Hanno votato no</i> ..	196).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Bonito 1.33.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, siamo in presenza di un emendamento molto importante con il quale affrontiamo una questione decisiva che caratterizza profondamente il provvedimento in esame. Anche per questo motivo chiederei un cortese silenzio da parte dei colleghi.

PRESIDENTE. Prego i colleghi di ascoltare tale invito.

FRANCESCO BONITO. Il Governo, con il decreto-legge in discussione, proponendo l'approvazione di una disciplina penalistica particolarmente severa ed incisiva, ha limitato l'applicazione della normativa stessa alle competizioni agonistiche; si è mosso nella stessa direzione del Governo di centrosinistra nella passata legislatura con un intervento incisivo in relazione alla violenza negli stadi, agli episodi di violenza nell'ambito di competizioni agonistiche. Nei lavori del Senato, tuttavia, l'espressione « competizioni agonistiche » è sparita ed è stata sostituita da « manifestazioni sportive ». Ciò significa — egregi colleghi — che il fermo di polizia che andrete ad approvare, le nuove figure di reato, tutto l'apparato penalistico particolarmente duro che esamineremo saranno applicabili anche alle partite tra scapoli ed ammogliati, ai tornei giovanili studenteschi, cioè ad ogni manifestazione sportiva non agonistica di carattere amatoriale.

Ritengo che questa scelta politica, giuridica e — consentitemelo — anche culturale sia profondamente sbagliata oltre che molto, molto pericolosa.

Sottopongo all'attenzione dei colleghi queste modeste considerazioni giacché la scelta che fra poco adotteremo avrà conseguenze notevolissime sulla normazione e sull'atteggiamento che il Parlamento mostra di voler tenere nei confronti di certe manifestazioni. Sarà una scelta decisiva rispetto all'orientamento politico in tema di sicurezza, di politiche della sicurezza che questo Governo e la maggioranza mostrerà di voler assumere.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.

**PIERLUIGI MANTINI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo a sostegno dell'emendamento appena illustrato per sottolinearne l'assoluta, evidente — direi — eclatante ragionevolezza.

È ben ovvio che non possiamo applicare una normativa (che incide in senso giustamente rigoristico sotto il profilo penale e, come vedremo, in modo invece assai preoccupante anche sotto il profilo del codice di procedura penale, delle libertà costituzionali) a generiche manifestazioni sportive che naturalmente possono essere — come già affermato dal collega Bonito — di ogni tipo e natura, anche tali da non suscitare affatto quelle passioni, quegli entusiasmi, quei fenomeni di tifo soggetti a degenerazioni che costituiscono, invece, l'oggetto di questo provvedimento. La modifica che si propone, cioè il riferimento alle competizioni agonistiche anziché alle manifestazioni sportive *lato sensu* è assolutamente necessaria e di totale ragionevolezza.

Mi auguro che i colleghi della maggioranza vogliano porre in essere una legge ragionevole e razionale compresa dal paese.

L'eventuale opposizione a questo emendamento vorrebbe dire l'esatto contrario, ossia la non intenzione, neanche in questa materia, di migliorare in aula il provvedimento. Come diremo successivamente, con riferimento alle norme più preoccupanti sul cosiddetto fermo di polizia, abbiamo — come sostenuto in Commissione

— dato una disponibilità ampia alla approvazione del provvedimento di legge nel suo complesso.

Pertanto, le modifiche che sono da apportare in quest'aula devono trovare la disponibilità, e direi anche l'accoglienza, da parte della maggioranza. Un provvedimento diverso porterebbe, per forza di cose, ad un irrigidimento totale di queste posizioni, confermando una volta di più come la maggioranza non tenga in alcun conto i lavori parlamentari, neppure quando questi riguardano provvedimenti meno urgenti e, comunque, di più ampio interesse per il paese (*Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-l'Ulivo*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Finocchiaro, al quale ricordo che ha due minuti di tempo a disposizione. Ne ha facoltà.

**ANNA FINOCCHIARO.** Signor presidente, quest'emendamento ha ad oggetto una modifica che abbiamo proposto in Commissione ai parlamentari della maggioranza, consapevoli del fatto che, sia per questa parte ma in particolare per quella che concerne l'arresto obbligatorio — lo vedremo successivamente nel corso dell'esame del provvedimento — esiste, anche all'interno della maggioranza, una difficoltà nell'accettare un testo che, in realtà, reca una novità che credo tradisca ogni impianto e ogni intenzione garantista.

L'offerta che l'opposizione sottopone alla maggioranza — lo ha fatto ieri esplicitamente e ne parlava ora l'onorevole Mantini — consiste nel giungere ad un accordo e alla modifica del testo sulle due questioni che ho appena citato, tra l'altro nella convinzione che l'esame al Senato potrebbe avere un suo rapidissimo iter, non essendo ostacolato dalla sessione di bilancio e trattandosi di un decreto-legge, peraltro non recante previsioni di spesa.

Se così non sarà, non soltanto noi continueremo la nostra « battaglia » parlamentare, ma dovremo anche prendere atto di un tradimento compiuto rispetto

alle affermazioni formulate dal Governo in Commissione, e sicuramente reiterate anche in quest'aula, circa il fatto che non si tratta di un provvedimento blindato e che le disposizioni qui contenute sono state sottoposte alla libera discussione. Così non è stato: crediamo che il testo contenga violazioni gravi del nostro ordinamento, anche costituzionale, e pertanto ritengo che questo atto di responsabilità che l'opposizione pone in essere meriti necessariamente se non un ascolto finalizzato all'accoglimento, quanto meno una risposta da parte del Governo.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Zanella. Ne ha facoltà.

**LUANA ZANELLA.** Signor Presidente, la sostituzione dell'espressione competizioni agonistiche con manifestazioni sportive sembra quasi frutto di un lapsus. Vorrei che la maggioranza si rendesse conto, prestando maggiore attenzione, che l'Assemblea è costretta in ventiquattr'ore ad approvare un provvedimento che introduce una normativa sanzionatoria estremamente grave, estensibile alle manifestazioni della vita sociale ed aggregativa, estremamente varia, di questo paese.

Credo che, attraverso un provvedimento pensato per affrontare un problema gravissimo che nel corso della passata legislatura ha impegnato l'intero Parlamento, si introduca un apparato sanzionatorio assolutamente incompatibile con la necessità legata allo scopo di affrontare il problema specifico della violenza negli stadi, questione che richiede sì sanzioni, severità e rigore, ma all'interno di previsioni precise e di un disegno che vada ad affrontare il problema alla radice, non soltanto quindi con norme repressive e pericolosissime che si estenderebbero a situazioni che invece non hanno assolutamente bisogno di essere affrontate con una disciplina così particolare (*Applausi dei deputati del gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo*).

**MAURIZIO PANIZ, Relatore.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MAURIZIO PANIZ, Relatore.** Signor Presidente, ringrazio i colleghi della minoranza per le osservazioni che hanno proposto, sia in Commissione che in aula. Però, credo sia necessario fare chiarezza, una volta per tutte, anche sull'impostazione che la stessa minoranza ha inteso dare a questo provvedimento.

Corrisponde al vero che esistano, nell'ambito del decreto-legge, alcune difficoltà di utilizzazione terminologica. Corrisponde, forse, al vero che tutti i tipi di provvedimento possano essere sempre perfezionati, soprattutto quando attengono a questioni relative alla libertà personale. Infine, corrisponde al vero che l'esigenza di chiedere un intervento dell'autorità giudiziaria, per controllare l'operato delle forze dell'ordine, debba essere rispettata. Ma a tutta questa serie di esigenze, la maggioranza ritiene di aver dato una risposta concreta e precisa. Non solo la maggioranza: la risposta concreta e precisa è stata data anche, e soprattutto, dalla minoranza. È bene, infatti, fare un minimo di storia di questo provvedimento.

Questo decreto-legge del Governo è arrivato al Senato con un'indicazione terminologica peculiare, laddove la terminologia « manifestazione sportiva » non era completamente inserita in tutti i vari passi del decreto. Al Senato, fu proprio la minoranza a chiedere, con un esplicito emendamento presentato dal senatore Calvi, che venisse adottata questa terminologia che, oggi, la stessa minoranza chiede di poter modificare. Allora, una volta per tutte, le scelte devono essere fatte in maniera coerente e costante. La maggioranza, al Senato, ha accolto con molta responsabilità l'osservazione della minoranza e il suo emendamento e ha accettato di modificare, in tutto il testo del decreto, le parole « competizione agonistica » con le parole « manifestazione sportiva ». Non mi pare si possa consentire che oggi si torni indietro, dopo un processo di valutazione della portata delle parole e una spiegazione delle stesse.

Questo decreto-legge è un provvedimento atteso, che, alla prova dei fatti, dopo sei giornate di campionato ed una di Coppa Italia, ha prodotto effetti molto positivi, con una contrazione nell'ordine dell'80 per cento dell'incidenza sulla violenza negli stadi. A fronte di questi dati statistici e di una risposta piena e coerente affidataci dall'opinione pubblica, noi abbiamo il dovere di sostenere ciò che abbiamo contribuito a fare al Senato, con lo stesso apporto della minoranza. Ne abbiamo accolto l'osservazione, oggi non possiamo tornare indietro su un percorso che, insieme, è stato portato a compimento, anche dal punto di vista letterale (*Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia*).

ENZO TRANTINO, *Presidente del Comitato per la legislazione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENZO TRANTINO, *Presidente del Comitato per la legislazione*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il Comitato per la legislazione si è occupato di questo scarto terminologico. Approfondendo gli atti, ho potuto constatare che l'intervento dell'opposizione al Senato aveva sicuramente il pregio di dilatare la materia, in quanto mentre la terminologia «manifestazione agonistica»... Signor Presidente, se il *suk* interrompe, io continuo, se il *suk* continua, io mi fermo.

FRANCESCO GIORDANO. Il *suk* non è una offesa!

PRESIDENTE. Vorrei pregare tutti i colleghi di ridurre il rumore di fondo, però la sua espressione, onorevole Trantino, mi pare, francamente, esagerata.

ENZO TRANTINO, *Presidente del Comitato per la legislazione*. No, signor Presidente, non è esagerata, perché almeno nel *suk* si ha un interesse all'acquisto, qui non c'è nessun acquisto da fare, se non

l'attività gratuita del disturbo. Quindi, credo che serva a tutti, non è solo un mio problema, la compostezza richiesta.

FRANCESCO GIORDANO. Chiamalo mercato!

ALFONSO GIANNI. Non fare lo spiritoso, Trantino!

PRESIDENTE. È vero, onorevole Trantino, qui non ci sono acquisti da fare, ma solo posizioni da esprimere, come lei sta facendo. La prego di andare avanti.

ENZO TRANTINO, *Presidente del Comitato per la legislazione*. Sì, signor Presidente, le vorrei esprimere, non per essere ascoltato, ma quanto meno nelle condizioni di legittimità alla parola.

Mi permetto di dire che l'espressione riservata al provvedimento dal Senato contempla anche la manifestazione agonistica, poiché la manifestazione sportiva è un quadro più ampio che contiene il meno. Se ciò serve, invece, per definire il provvedimento «blindato», sia detto, una volta per tutte, che il buono è sempre nemico dell'ottimo, ma si rischia il peggio, se ci si incarta.

Nel caso di specie, se non diamo mano a questa materia e la definiamo in tempi celeri, nessuno può rimproverare la maggioranza di usare tempi celeri, perché è il paese che attende questi provvedimenti, che non vanno in direzione di alcun vantaggio se non quello della pace negli stadi, soprattutto con fenomeni di terrorismo incombenti, che possono consentire, negli stadi, la possibilità di accendere micce fino a questo momento impensabili (perché dietro l'insulto all'arbitro o all'accanimento contro la squadra avversaria, può nascondersi un'ulteriore occasione di polemica violenta) — se smettiamo una volta per tutte, signor Presidente, onorevoli colleghi, di richiamare il concetto della «blindatura» — tranne quando ovviamente queste ipotesi non sono sussumibili — e lo facciamo coincidere con la celerità del provvedimento — e, quindi, la straordina-

rietà dello stesso — senza che ciò significhi fretta colpevole, credo possiamo realizzare un buon prodotto.

A questo punto — cosicché non interverrò più sulla materia — mi permetto di ricordare al relatore che, quando si tratterà di definire il termine « contravventore », dia un'interpretazione autentica, avendo parlato con il presidente della Commissione giustizia ieri, e convenendo, lo stesso, con questa nostra espressione del Comitato per la legislazione: infatti, per contravventore deve intendersi responsabile e non nel senso stretto di autore di contravvenzione (*Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale*).

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, ringraziando l'onorevole Paniz per il garbo con il quale ha risposto alle considerazioni, vorrei dirgli che — mi scusi, onorevole Paniz, non ho seguito il provvedimento, che lei conosce molto meglio di me — che nel *dossier* del servizio studi, a pagina 107 — che certamente conosce bene — è riportato un intervento del relatore Giuliano, al Senato, che fa riferimento ad un emendamento della Commissione a proposito della trasformazione dell'espressione su cui lei, adesso, si è trattenuto. Quindi, fu la Commissione al Senato che propose la trasformazione, non mi pare che fosse il senatore Calvi, ma non è questo il punto.

Qui, il relatore, senatore Giuliano, dice che, sostanzialmente — se lei ha presente il testo — l'espressione si applicherebbe a manifestazioni sportive dimostrative, educative e didattiche. Interessa a tutti un chiarimento su ciò, colleghi, perché non è una cosa da poco. Infatti, se questa disciplina si applica anche alle partite di oratorio, per capirci, rischiamo di caricare autorità di polizia, burocrazia e via dicendo, di un peso veramente enorme ed eccessivo rispetto alle questioni che vogliamo porre. Si tratta di capire bene

quale è l'ambito — questo è il problema che stiamo ponendo — dei fatti sportivi ai quali si applica questa normativa, che è una normativa restrittiva, giustamente restrittiva, ed è vero ciò che ha dichiarato il relatore, cioè che certamente è servita in queste fasi, ma ci riferiamo alle manifestazioni agonistiche: grandi partite di calcio e così via. Mi chiedo se questo non possa comportare oneri eccessivi in relazione alle manifestazioni di poco conto.

Questa è la questione, onorevole Paniz, e la pregherei, per cortesia, di chiarire questo punto, che servirà a chi dovrà applicare la legge successivamente.

PRESIDENTE. Onorevole Paniz, intende fornire i chiarimenti richiesti?

MAURIZIO PANIZ, *Relatore*. Signor Presidente, mi pare che il presidente Violante abbia letto un passo che non si attaglia al caso specifico, perché il caso specifico è quello che ho ricordato precedentemente.

La variazione terminologica dell'espressione « competizione agonistica » con le parole « manifestazione sportiva » fu frutto proprio di un emendamento presentato dal senatore Calvi, mentre quanto riferisce il presidente Violante attiene ad un altro problema, quello proposto in precedenza dagli onorevoli Pisapia e Siniscalchi a proposito dell'inserimento delle parole « persone denunciate o condannate ».

Con riferimento a questo punto, però, mi corre l'obbligo di ricordare che, nella precedente legislatura, proprio il Governo in carica, in data 11 gennaio 2000, presentò un emendamento nel quale erano contenute le parole « denunciate o condannate », cioè l'esplicito riferimento alle persone denunciate o condannate. Nell'adottare questo decreto-legge, l'attuale Governo ha fatto proprio quell'emendamento, ha fatto proprie quelle osservazioni ed ha cercato di introdurre un concetto che fosse il più possibile rispettoso delle esigenze dell'intero Parlamento; inoltre, nel testo oggi al nostro esame vi è stata una delimitazione del concetto contenuto in quell'emendamento perché è stato ri-

dotto a cinque anni il periodo di efficacia della denuncia o della sentenza.

PRESIDENTE. Onorevole Boccia, intorno a lei si tiene un'assemblea separata?

LUCIANO VIOLANTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Mi scusi, onorevole Paniz, non è questo il problema. Vorremmo tutti sapere a quali manifestazioni si applichi la disposizione, vale a dire se essa si applichi anche alle manifestazioni sportive di poco conto. Questa è la questione che poniamo: le chiediamo di chiarire a chi si applicherà la legge dopo.

PRESIDENTE. Onorevole relatore?

MAURIZIO PANIZ, *Relatore*. Chiarisco volentieri questo punto. Proprio ieri, in Commissione, abbiamo valutato la portata delle parole ed abbiamo enumerato alcune espressioni che potevano esprimere il concetto di manifestazione sportiva. Siamo pervenuti al risultato che è molto più ampio il concetto di manifestazione sportiva rispetto al concetto di competizione agonistica; e abbiamo espressamente voluto che esso fosse più ampio, perché l'esperienza insegna che vi sono moltissime partite, cosiddette amichevoli — dove la posta in palio può essere solo il risultato e non uno specifico trofeo —, durante le quali si creano situazioni di elevata tensione, di elevata pericolosità: pensiamo a partite, non di campionato nazionale, che si svolgono in contesti particolari, ad esempio in paesi dove si recano ad assistervi comunque migliaia di persone; in queste partite, molte volte si verificano situazioni di reale tensione, di reale pericolosità. L'esperienza insegna che tantissime volte in queste partite vi è chi scavalca le reti di recinzione, chi lancia nel campo oggetti che possono ferire; talvolta, da tali riprovevoli comportamenti deri-

vano lesioni o finanche la morte. In alcuni casi, purtroppo, questa è l'esperienza dello sport.

È per queste ragioni che il provvedimento è richiesto dall'opinione pubblica; e proprio perché l'esperienza del passato imponeva interventi a largo spettro, d'accordo con la minoranza — che aveva richiesto di ampliare il concetto di competizione agonistica — abbiamo voluto allargare l'ambito di applicazione, per fare in modo che non residuasse la possibilità che interventi violenti rimanessero impuniti. Pertanto, se il concetto di manifestazione sportiva è più ampio del concetto di competizione agonistica, è perché noi, scientemente e d'intesa con la minoranza, al Senato abbiamo ritenuto di accettare la relativa proposta modificativa.

FRANCESCO BONITO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Bonito, non le posso dare la parola perché è già intervenuto sull'emendamento.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, rinuncio a parlare su quello successivo.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Bonito, a questa condizione le posso anche concedere la parola; ma non si dilunghi. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, mi rivolgo al relatore: smettiamola con questa affermazione che il senatore Calvi abbia presentato l'emendamento. Poiché non le è bastata l'indicazione datale dal presidente Violante, la invito a leggere a pagina 163 del menzionato *dossier*, dove è scritto che l'emendamento 1.105 è stato proposto al Senato dalla Commissione, vale a dire dalla maggioranza. D'altra parte, tutto questo è coerente con quello che lei ci ha detto. Qui c'è una scelta politica: volete applicare il fermo in assenza di flagranza, che è un istituto non previsto dalla nostra Costitu-

zione — e che quindi è in palese contrasto con essa —, anche alle partite tra scapoli e ammogliati.

Questo provvedimento, onorevole Paniz, è nato dall'esigenza precisa di porre un freno alla violenza negli stadi. Adesso deve spiegare a me, ma soprattutto al Parlamento e alla Camera dei deputati, perché atti di violenza, che sono stati registrati in competizioni agonistiche, diano il pretesto per ampliare questa disciplina, fortemente incisiva sul piano penalistico, che noi condividiamo per competizioni agonistiche, anche a quelli che sono tornei amatoriali. Si sono creati nel nostro paese problemi di questo genere? Abbiamo avuto nei tornei amatoriali fenomeni di violenza come quelli che abbiamo registrato nelle competizioni agonistiche? La nostra risposta è no. E allora rispettiamo la Costituzione e non esageriamo nelle nostre affermazioni (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*)

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Zaccchera. Ne ha facoltà.

MARCO ZACCHERA. Signor Presidente, mi limito a far presente ai colleghi che non dobbiamo perdere la bussola. Certe norme vengono poi conosciute a livello locale attraverso una circolare del questore o del prefetto; è chiaro che la partita tra scapoli e ammogliati della mia parrocchia non avrà una rilevanza, mentre può averla la partita amichevole tra la Juventus e un'altra squadra a vostra scelta. Quindi, noi abbiamo attrezzato una normativa ampia, sarà poi l'autorità locale, di volta in volta, ad applicare la norma così come deve essere applicata nella logica. Ma non possiamo escludere, all'inizio, determinate situazioni. Mi sembra che tutto ciò sia logico.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione voto l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.

GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, è un problema molto serio che, chiara-

mente, va al di là degli schieramenti politici. Il rischio, in questa sede sollevato da tutti, è quello di un'interpretazione estensiva che può valere per ambedue i termini usati: sia per le competizioni agonistiche sia per le manifestazioni sportive. Allora, proprio per rispondere al collega di Alleanza nazionale che ha parlato adesso, devo dire che, successivamente, esamineremo un emendamento proposto dai colleghi Bonito, Siniscalchi ed altri che si riferisce al fatto che questo provvedimento riguarda le manifestazioni sportive per le quali sia richiesta la comunicazione all'autorità di polizia. Mi sembra che sia una soluzione ragionevole sulla quale si può trovare l'accordo di tutte le forze politiche.

MAURIZIO PANIZ, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURIZIO PANIZ, *Relatore*. Io ho molto rispetto della minoranza e non sono abituato a dire una cosa che non corrisponde alla realtà. A pagina 163 del dossier predisposto dal servizio studi, risulta che la Commissione del Senato ha approvato un emendamento al comma 1, lettera a), capoverso 1: sostituire le parole « competizioni agonistiche » con le seguenti « manifestazioni sportive », e la parola « competizioni », ovunque ricorra nella medesima lettera a), con la seguente: « manifestazioni ». E qui siamo di fronte ad un emendamento il cui primo firmatario è il senatore Calvi; gli altri nomi sono: Maritati, Zancan, Ayala e Fassone. Questo per essere molto chiari sui nomi e sulle parole. (*Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia, di Alleanza nazionale, del CCD-CDU Biancofiore e della Lega nord Padania* )

FRANCESCO BONITO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Però vi prego, altrimenti diventa un colloquio e andiamo al di là della necessità di confronto su questo punto.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, l'emendamento evocato or ora dal relatore è successivo all'emendamento 1.105 della Commissione; l'esigenza dell'emendamento Calvi 1.106 sottoscritto da altri dei nostri colleghi del gruppo dei democratici di sinistra del Senato è stata prospettata perché era stato approvato l'emendamento 1.105, che è stato proposto dalla Commissione. Era stato proposto male e occorre dare una sistematicità alla legge. Solo per questo il senatore Calvi ha proposto l'emendamento 1.106, che viene esattamente dopo; infatti, sarebbe stato inammissibile se avesse corrisposto in pieno all'emendamento 1.105 della Commissione. Relatore Paniz, questa è la logica.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonito 1.33, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	446
<i>Votanti</i> .....	444
<i>Astenuti</i> .....	2
<i>Maggioranza</i> .....	223
<i>Hanno votato sì</i> .....	195
<i>Hanno votato no</i> ..	249).

TEODORO BUONTEMPO. Signor Presidente, desidero segnalare che il mio dispositivo di voto non ha funzionato.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Bonito 1.28.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito...

DANIELE FRANZ. Presidente, prima Bonito aveva promesso che non sarebbe intervenuto sul successivo emendamento!

PIETRO ARMANI. Non gli rispondete!

GUGLIELMO ROSITANI. Dice bugie!

PRESIDENTE. Ha ragione, onorevole Franz. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonito 1.28, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	448
<i>Votanti</i> .....	446
<i>Astenuti</i> .....	2
<i>Maggioranza</i> .....	224
<i>Hanno votato sì</i> .....	198
<i>Hanno votato no</i> ..	248).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Cento 1.11

Ha chiesto di parlare, per dichiarazione di voto, l'onorevole Cento. Ne ha facoltà.

PIER PAOLO CENTO. Signor Presidente, intervengo brevemente per richiamare l'attenzione dei colleghi su questo emendamento che intende eliminare dal testo il riferimento all'inneggiamento, all'induzione alla violenza, come merito attraverso cui si possono, poi, prendere le misure di polizia di cui all'articolo 1 del decreto-legge al nostro esame. Si tratta, in realtà, di soffermarsi sull'opportunità — che credo non vi sia — di inserire, come oggetto delle misure di prevenzione da parte del questore, reati o comportamenti che sono, tipicamente, comportamenti di opinione, peraltro già sanzionati dalle norme del codice penale vigente, qualora dovesse ricorrere il caso dell'istigazione alla violenza.

Inserire questa norma, peraltro applicabile in maniera distorta anche a quelli che sono i comportamenti tipici delle curve che niente hanno a che vedere con fenomeni di violenza — penso ai cori e, a volte, anche all'esposizione di striscioni —,

dà l'idea (che avevo cercato di rilevare anche nel mio intervento di ieri) di un provvedimento che sembra calato apposta per blindare le curve, non solo nei comportamenti violenti, ma anche in quei comportamenti che, in realtà, non creano nessun allarme sociale se non quando sconfinano in fattispecie penali già previste dall'attuale codice vigente e su cui, quindi, è già possibile intervenire.

Si tratta del tipico inserimento di comportamenti di opinione — mi rivolgo soprattutto al rappresentante del Governo, sottosegretario per la giustizia, oltre che ai colleghi della Lega che dei reati di opinione hanno fatto l'elemento caratterizzante della propria iniziativa e anche della propria induzione nel rapporto, nella gestione ministeriale — qui, addirittura, al reato di opinione o ad un presunto reato di opinione, si vuole applicare una misura preventiva di polizia. Credo quindi che l'emendamento sia di buonsenso e sarebbe ragionevole accoglierlo da parte dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Cento 1.11, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	458
<i>Votanti</i> .....	430
<i>Astenuti</i> .....	28
<i>Maggioranza</i> .....	216
<i>Hanno votato sì</i> .....	169
<i>Hanno votato no</i> ..	261).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Siniscalchi 1.21.

Ha chiesto di parlare, per dichiarazione di voto, l'onorevole Siniscalchi. Ne ha facoltà.

VINCENZO SINISCALCHI. Signor Presidente, volevo raccomandare ai colleghi

della maggioranza di riflettere, se credono, su questo emendamento che si collega alla volontà di modificare il testo al nostro esame, nella speranza che, in seguito, su un punto cruciale come questo, si risvegliino le forti vocazioni garantiste e giuridiche che la maggioranza ha espresso in tante altre occasioni.

Con questo emendamento — mi permetto di ricordare ai colleghi il testo dell'articolo cui è riferito — si chiede (anche nello spirito di quei chiarimenti richiesti dal Comitato per la legislazione, e, giustamente, richiamati dal presidente Trantino), di capire per quale motivo in questo articolo, in questo comma, di carattere indiscriminatamente repressivo nei confronti del pubblico per via della mancata selezione precisa dei comportamenti violenti, venga adoperato il verbo « inneggiare ». Si chiede cioè che senso abbia, perché venga inserito in questo testo. È vero — voglio ricordarlo al relatore, onorevole Paniz — che in un precedente testo governativo erano contenute alcune di queste espressioni ma — come ben ricorderà l'onorevole relatore e come è documentato dagli atti — la Commissione giustizia, con voto unanime, aveva già modificato quel testo per questa parte. Il resto riguarda il Senato, e non sarò certo io a voler entrare in una continua interpretazione dei lavori di quell'aula del Parlamento.

Noi non siamo d'accordo sul verbo « inneggiare »; mi rivolgo soprattutto al sottosegretario delegato ad occuparsi di ciò che è attinente allo sport e alle manifestazioni sportive: immaginate a che tipo di interpretazione si potrà abbandonare chi dovrà descrivere un coro di tifoserie, siano esse tifoserie della parrocchia, tifoserie dei privati o, addirittura, tifoserie di manifestazioni non autorizzate; avete infatti respinto anche un emendamento con il quale si chiedeva di precisare che per manifestazioni sportive si intendono quelle autorizzate dal questore, il che pareva il minimo che si dovesse praticare per cercare di dare chiarezza a questo provvedimento e per non farne uno strumento che, in via analogica, possa

«servire» in troppe direzioni senza, di conseguenza, garantire affatto quella sicurezza, che viene invece vantata, nei confronti dei cittadini. Il comma 1, lettera *a*), capoverso 1 di questo articolo si riferisce a soggetti che «nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza»; ebbene, siamo d'accordo sul verbo «incitato» e siamo assolutamente d'accordo sul verbo «indotto», su cui i giuristi, ma non soltanto loro, convergono, trattandosi infatti di un concetto talmente evidente da riguardare tutti (altrimenti non avrebbe senso il voto di tutti i parlamentari che hanno il diritto ed il dovere di sapere, approfondire, conoscere; non esistono misteri nelle terminologie giuridiche in un libero Parlamento, non esistono questioni riservate solo alle competenze).

Introdurre però nell'articolo anche il concetto di «inneggiare» sembra veramente eccessivo, anche perché mi permetto di sfidare chiunque abbia partecipato ad una qualsiasi manifestazione sportiva a decifrare con precisione i cori, a stabilire il carattere — come dire — di volontà nei confronti del grido della tifoseria rispetto, invece, alla volontà di incitare, alla volontà addirittura — come anche qui previsto — di indurre alla violenza. Ecco, questo è un concetto che ha un'efficacia causale. Ma che cosa vogliamo inventare, un nuovo reato di pericolo? Sarebbe il caso di richiamare le sottigliezze che sono state poste in campo nei confronti di leggi importanti che hanno sconvolto il nostro ordinamento nei giorni scorsi, ma non mi permetterò di farlo. Chiedo però che i colleghi, nella loro serenità, riflettano su questo emendamento migliorativo, eliminando dal testo il verbo «inneggiato», la cui previsione è pleonastica, inutile e pericolosa nella sua valutazione.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.

**GIULIANO PISAPIA.** Signor Presidente, ho la sensazione che forse si stia sottova-

lutando questo provvedimento, che è particolarmente delicato in quanto, al di là di alcune norme condivise e condivisibili in quanto atte ad arginare un fenomeno estremamente grave quale quello della violenza sportiva, contiene anche alcune disposizioni sicuramente pericolose ed altre certamente liberticide. A tal proposito, ed in particolare sull'emendamento Sinscalchi 1.21, vorrei dire che vi è la condivisione piena dei deputati del gruppo di Rifondazione comunista, che pure si erano astenuti sull'emendamento Cento 1.11, perché netta è la distinzione tra chi induce alla violenza e chi, invece, inneggia alla violenza. Evidentemente siamo contrari a qualsiasi «inneggiamento» alla violenza, ma deve essere altrettanto chiaro che anche le conseguenze di carattere preventivo o repressivo devono essere diversificate.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Mancini, al quale ricordo che ha due minuti di tempo a disposizione. Ne ha facoltà.

**GIACOMO MANCINI.** Signor Presidente, comprendiamo bene l'allarme sociale che alcuni avvenimenti — verificatisi prima, durante e dopo alcune manifestazioni sportive — hanno destato nel paese, portando il Governo a proporre questa decretazione d'urgenza.

L'allarme sociale, però, non può mai far sì che comportamenti, i quali tutt'al più meritano una semplice riprovazione morale, vengano considerati meritevoli di sanzioni. Il considerare, infatti, punibile e meritevole di sanzione amministrativa il semplice inneggiare, ossia un semplice coro o una semplice canzonetta magari di pessimo gusto, è una cosa grave.

Signor Presidente, il Governo ha proposto e fatto approvare nei giorni scorsi un provvedimento che avvantaggia gli sfruttatori della prostituzione, i pedofili, i trafficanti di armi, prevedendo, soltanto per la mancanza di un semplice timbro, l'inutilizzabilità delle fonti di prova raccolte a loro carico. Adesso, tale presunto

garantismo viene messo da parte. Il rischio che stiamo correndo è quello di trasformare gli stadi in luoghi in cui non vige più lo Stato di diritto, ma in cui si applicherà uno Stato di polizia (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-Ulivo e Misto-Comunisti italiani*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ciani. Ne ha facoltà.

FABIO CIANI. Signor Presidente, vorrei riferirmi all'intervento del collega riguardante gli avvocati e coloro che si occupano normalmente di giustizia.

Per tanti anni ho militato nello sport e ho giocato a calcio. Vorrei capire meglio, senza nessuna riserva mentale, il problema relativo all'inneggiare. In qualunque campionato — dai dilettanti alla serie A — quando un giocatore viene colpito o rimane a terra o finge di cadere, normalmente dalle curve si alza un coro che dice: « Devi morire! ». Questo è ciò che accade.

Mi domando, allora, seriamente se un coro del genere sia un inno alla violenza. Coloro che gridano questo tipo di coro nelle curve degli stadi di Frosinone, di Sora o dello stadio Olimpico inneggiano alla violenza e, dunque, possono essere perseguiti?

Credo che il problema vada affrontato con molta attenzione, altrimenti rischiamo di approvare una legge inapplicabile o che potrà essere applicata soltanto discrezionalmente, con grossi rischi da un posto all'altro o da uno stadio all'altro.

Se ritenessimo che questo sia il modo di intervenire in tali vicende, cadremmo nel ridicolo. Mi sembrerebbe che questo sia un fatto degno di attenzione (*Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cola. Ne ha facoltà.

SERGIO COLA. Vorrei intervenire telefonicamente per svolgere due osservazioni. Ho ascoltato con somma meraviglia

l'intervento dell'onorevole Cento sul quale poi si sono innestati gli interventi degli onorevoli Siniscalchi e Pisapia.

Per quanto riguarda l'onorevole Cento, mi permetto di dire che — poiché secondo la sua valutazione siffatte previsioni normative costituirebbero un reato d'opinione — dovremmo anche ritenere che non sarebbero sottoponibili ad alcun tipo di sanzione neanche gli interventi di Bin Laden e dei suoi accoliti nel momento in cui inducono a compiere atti terroristici.

PIER PAOLO CENTO. Ma che cosa dici?

SERGIO COLA. Nel momento in cui negli stadi si grida « ammazza l'arbitro! » oppure « uccidi il tuo avversario! », non si incita alla violenza e a commettere un reato? È la stessa cosa. Secondo tale criterio dovremmo inserire, ponendo in essere una vera e propria manifestazione di follia, ciò che chiede l'onorevole Cento. In ordine ai rilievi avanzati, siamo veramente all'assurdo.

GIOVANNI RUSSO SPENA. Le bombe sullo stadio!

SERGIO COLA. Dobbiamo veramente guardarci da persone che irresponsabilmente si lasciano andare a siffatte affermazioni; infatti, la catena è molto lunga.

Per quanto riguarda le osservazioni degli onorevoli Siniscalchi e Pisapia, esse sotto il profilo semantico indubbiamente hanno un certo rilievo.

Tuttavia, l'inneggiare alla violenza in un contesto ambientale di enorme tensione, che costituisce veramente una bomba innescata, non potrebbe, poi, far determinare lo scoppio in un determinato contesto? Se si dice, anche inneggiando con un coro: arbitro devi morire, voi siete terroni e vi dobbiamo completamente sterminare...

SERGIO SABATTINI. A Bergamo le dicono queste cose! Dillo alla Lega!

SERGIO COLA. Se in questa situazione di tensione si inserisce siffatto coro, ci troviamo di fronte all'inneggiare o all'induzione ed all'incitamento alla violenza? Questo è il quesito che pongo. Dato che la mia prospettazione non può essere assolutamente considerata peregrina, l'aver inserito anche l'inneggiare, a mio modo di vedere, è perfettamente coerente e, soprattutto, responsabile.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Buontempo, al quale ricordo che ha a disposizione due minuti. Ne ha facoltà.

TEODORO BUONTEMPO. Signor Presidente, mi scuso con il collega che ha parlato poc'anzi, ma dissento completamente da ciò che ha detto, perché si può condividere un provvedimento che prevede inasprimenti di pene, ma bisogna anche capire di cosa si sta parlando. Parliamo di gioventù, di ragazzi, di una tifoseria che spesso, purtroppo, va oltre i confini di quello che dovrebbe essere, ma pensare di criminalizzare... Ho presentato alcuni emendamenti a titolo personale in dissenso dal mio gruppo: mi scuso con il mio gruppo, ma davvero non condivido affatto questo provvedimento.

Infatti, non si può pensare di sbattere in galera ragazzi di 18 anni che non abbiano commesso reati specifici, perché quando usciranno da quel carcere saranno veri e propri delinquenti. Allora, non si può essere moderati ed attenti su questioni che riguardano persone che delinquono, che rubano o che hanno commesso reati di collusione e poi, invece, se un giovane, sbagliando, si fa coinvolgere da una tifoseria e non è responsabile di alcun delitto in termini personali vogliamo sbatterlo in carcere o, come diceva il collega, considerare che abbia commesso uno dei peggiori reati (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo e della Margherita, DL-l'Ulivo*).

Chiedo scusa alla maggioranza, però ci sono limiti a tutto! Questo è un provvedimento che doveva passare tramite il

Parlamento perché occorre una nuova legge in questo campo così delicato. Non si può proporre un provvedimento che non affronta altro problema se non quello repressivo, ciecamente repressivo.

Dunque, sono d'accordo con questo emendamento e voterò a favore (*Applausi del deputato Mussolini*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Milana, al quale ricordo che ha due minuti a disposizione. Ne ha facoltà.

RICCARDO MILANA. Signor Presidente, forse parlerò meno di due minuti perché l'intervento dell'onorevole Buontempo ha anticipato ciò che volevo dire.

Chiedo, a questo punto, l'intervento del sottosegretario Pescante, ex presidente del CONI, per alcuni chiarimenti. Se l'interpretazione è quella data dall'onorevole Cola, allora il provvedimento va accompagnato, quanto meno, da un altro che preveda un allargamento delle carceri! Infatti, queste non saranno sufficienti la domenica, il lunedì, il martedì, cioè nelle 48 ore successive alle manifestazioni. Anzi, bisognerebbe ampliare anche il termine di 48 ore perché è difficile arrestare in poche ore 20-25 mila persone che, secondo l'onorevole Cola, si comportano come Bin Laden: allungate i tempi!

La verità è che non siamo contrari ad un provvedimento che vuole ristabilire ordine negli stadi. Siamo contrari ad un'impostazione monca di questo provvedimento e presentata come un atto veramente assurdo in questi termini. Ha ragione Buontempo: qui parlano persone che non conoscono questi fenomeni, che non conoscono questa realtà, e ne parlano in maniera improvvisata. Immaginare di filmare 25 mila persone per un coro e poi andarle ad arrestare il giorno dopo è qualcosa di delirante. Questo va evitato (*Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-l'Ulivo e misto-Verdi-l'Ulivo*).

SERGIO COLA. Che stai dicendo!

MARIO PESCANTE, *Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIO PESCANTE, *Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che il dibattito si stia accendendo in maniera impropria e il tutto, forse, è dovuto a delle espressioni letterali che possono indurre a qualche falsa interpretazione. In particolare, in riferimento all'intervento dell'onorevole Buontempo e a quelli di qualche esponente della minoranza, voglio comunicare e precisare che il provvedimento al nostro esame, quando è stato studiato, prevedeva anche oneri severi a carico delle società sportive in tema di costi, di sicurezza, di regolarità degli ingressi e via dicendo.

Questa parte del provvedimento è contenuta in un disegno di legge che è già stato calendarizzato e che il 23 ottobre sarà sottoposto all'esame della Camera. Esso reca il nome, appunto, di disegno di legge collegato a questo contesto ma che riguarda oneri, compiti, doveri delle società sportive, le quali, in passato, hanno avuto — lo possiamo dire con rammarico, ma anche con grandissima sincerità — dei problemi di collusione, se non addirittura di complicità, con certe tifoserie.

Questo discorso negli ultimi tempi si è rallentato ed è anche vero che le società sportive sono spesso vittime dei ricatti di questi tifosi, ma nel disegno di legge che proporremo — torno a ripetere, già calendarizzato — questo contesto sarà messo a confronto con calma, con serenità (vista l'assenza di scadenze urgenti) e sono sicuro che potremo completare il decreto-legge al nostro esame con un insieme di norme che, tra l'altro, prevedono campagne di prevenzione.

L'aspetto sanzionatorio, l'urgenza relativa all'inizio del campionato, la gravità degli incidenti (morti e amputazioni dovute al lancio di razzi e di artifici pirotecnici), hanno sollecitato l'adozione di un provvedimento che ha fornito risultati

straordinari: l'osservatorio nazionale ha comunicato che nelle prime sette giornate del campionato c'è stata una diminuzione pari all'80 per cento di feriti, di interventi ed anche di incidenti (*Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia*).

Quando si parla di sanzioni bisogna anche tener presente il loro effetto preventivo e non ci vergogniamo di adoperare questo termine, perché spesso esse presentano un più alto grado di prevenzione rispetto a certe introspezioni sociologiche, psicologiche e campagne educative: anche quest'ultime ne hanno, però il risultato delle sanzioni è stata la prevenzione di questo tipo di criminalità da stadio (*Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia*).

Per quanto riguarda il discorso relativo all'inneggiare alla violenza, non ci devono essere equivoci: nell'eventualità che questo avvenga e che presenti un'indiscutibile gravità — non siamo al coretto di sostegno o di insulto alla tifoseria, non ci dimentichiamo che spesso si comincia dagli scambi di insulti tra tifoserie per arrivare allo scontro fisico — prevediamo, al secondo comma dell'articolo 1, unicamente che il questore possa prescrivere di comparire nell'ufficio e, quindi, come conseguenza sanzionatoria questi signori non andranno allo stadio a vedere le partite successive: tutto qui.

Credo che la sanzione di mancare ad un appuntamento agonistico non sia tale da punire in maniera irreversibile un appassionato. Torno a ripetere, l'inneggiare alla violenza spesso è alla base di scontri tra tifoserie e, in ogni caso, il questore può prescrivere personalmente, uno o più volte, degli orari e, nel comando di polizia, la presenza per coloro che vengono sanzionati (*Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia, di Alleanza nazionale e della Lega nord Padania*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cirielli. Ne ha facoltà.

EDMONDO CIRIELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo per

esprimere il mio disagio rispetto a questa normativa.

Peraltro, a me sembra che l'emendamento non affronti neanche uno degli aspetti più gravi del provvedimento. Tuttavia, vorrei dire ai colleghi dell'opposizione, che, a mio avviso, il problema di fondo, del quale nessuno ha parlato, è costituito dalla legge che ha originato questa norma.

Qui si parla di reati di opinione, di reati ideologici, che sono stati purtroppo introdotti dalla legge 13 dicembre 1989, n. 401 e non mi risulta che, in questi anni, qualcuno si sia battuto, con intelligenza e con forza, per bandire — visto che si dice sempre che siamo in uno Stato liberale — ogni forma di reato di opinione e il reato ideologico.

Ho anche un'esperienza particolare e non posso non condividere le parole dell'onorevole Buontempo. In questa sede si parla spesso di ragazzini che commettono delle stupidaggini; dico delle stupidaggini perché i reati che vengono commessi durante le manifestazioni sportive sono tutti già previsti dal codice e non hanno bisogno di leggi speciali.

Per la verità, nella fattispecie si parla di misure di sicurezza, anche se poi l'inservanza delle stesse dà luogo ad altre sanzioni penali.

È complicato affrontare questo tema perché il sistema della violenza, la situazione, richiederebbe un intervento decisivo. Ma, siamo sicuri che questa norma ha lo scopo di prevenire la violenza negli stadi? Siamo sicuri che ha lo scopo di educare e di risolvere il problema? Non credo che i ragazzetti che vanno stadio siano consapevoli della gravità dei provvedimenti che noi stiamo adottando.

Inoltre, il vecchio codice penale, addirittura — per chi lo ricorda —, prevedeva un'attenuante specifica per chi commetteva reati nel corso di tumulti sportivi, riconoscendo lo stato particolare nel quale si trovano i tifosi, soprattutto i più giovani.

Non voterò a favore dell'emendamento presentato dall'opposizione, in quanto ritengo vi sia anche una certa strumentalità. Mi asterrò, ma esprimerò un voto defini-

tivo contrario alla conversione in legge del presente decreto-legge. Il mio sarà un voto contrario — lo ribadisco — alla legge n. 401 del 1989 e mi auguro che l'onorevole Cento — che insieme a me è uno dei componenti della Commissione giustizia — possa occuparsi, con me e con altri, dell'istituzione di un'apposita commissione volta a bandire tutti i reati di opinione e ideologici. Su tale aspetto mi rivolgo anche ai colleghi della Lega nord Padania che dovrebbero condividere la mia impostazione.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Enzo Bianco. Ne ha facoltà.

**ENZO BIANCO.** Signor Presidente, già da qualche anno, negli stadi italiani, vi è un manifestarsi frequente e crescente di violenza.

Nel nostro paese, ogni domenica, soltanto nei campi della massima serie, sono impegnati non meno di 10 mila uomini delle forze di polizia (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri) per garantire che le competizioni sportive possano svolgersi in un clima di serenità.

Negli ultimi anni, questa violenza negli stadi è stata interessata gravemente anche da fenomeni di infiltrazione politica, con movimenti di ogni tipo e, prevalentemente, con movimenti di stampo xenofobo e razzista che, soprattutto in alcuni stadi — ad esempio, quello di Roma, ma anche alcuni stadi del nord, in particolare, quelli di Verona e di Bergamo — hanno contraddistinto iniziative che hanno fatto scalpore non solo a livello nazionale, ma anche a livello internazionale.

Le foto di certi striscioni, esposti in alcuni dei nostri stadi, hanno dato un grande discredito rispetto ad una tradizione sportiva che, nel nostro paese, è sempre stata di grande livello e di grande dignità.

Per questa ragione, nel corso degli anni passati, sono state prese iniziative anche molto forti, sino al punto da immaginare, dove necessario, con la presenza, l'accordo e la collaborazione del mondo sportivo,

l'adozione di provvedimenti particolarmente rigorosi: persino la sospensione di una partita.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE  
PIER FERDINANDO CASINI (*Ore 10,40*)

ENZO BIANCO. Ora il Governo intende adottare un provvedimento di legge che contiene — come i nostri colleghi del centrosinistra hanno detto — una serie di imperfezioni, che possono e debbono essere migliorate; tuttavia, io rivolgo un appello caloroso ai colleghi dell'Ulivo, in particolare, affinché esaminino il testo con molta attenzione e non si facciano prendere da una sindrome da opposizione che, qualche volta, pur di andare contro il Governo, ci costringe a dire cose irragionevoli e diverse da quelle che noi abbiamo sostenuto con coerenza fino a ieri (*Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza nazionale*).

Dunque, sul tema della violenza negli stadi, rivolgo un invito: si tratta oggi di arginare un fenomeno che può diventare ulteriormente pericoloso, se consideriamo il salto di qualità fatto dalla violenza, per esempio a Genova: e mi riferisco anche a quella politica; noi sappiamo con certezza che vi possono essere tentativi di infiltrazione ulteriori, anche nell'ambito della tifoseria. Quindi, rivolgo al Governo ed alla maggioranza l'invito a tener conto degli emendamenti che cercano di migliorare il testo, senza introdurre pratiche ingiustamente ed inutilmente vessatorie; d'altro canto, rivolgo un altrettanto forte invito ai colleghi dell'Ulivo a non dimenticare che, nei confronti di una violenza così stupida e così arrogante, occorre da parte nostra un atteggiamento di assoluta coerenza (*Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-l'Ulivo e dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Mazzuca. Ne ha facoltà.

CARLA MAZZUCA. Signor Presidente, condivido in pieno quanto detto dall'ono-

revole collega Enzo Bianco, un attimo fa; vorrei, tuttavia, richiamare i colleghi tutti, dicendo: se fosse possibile avere in tasca il manuale del buon legislatore, vi leggeremmo, al primo punto, la raccomandazione di fare leggi applicabili.

Ieri sera, abbiamo svolto — con scarsa presenza di pubblico, per la verità — un ampio ed approfondito dibattito, durante il quale i deputati della Margherita hanno apprezzato profondamente il valore di questo provvedimento, voluto, peraltro, dal centrosinistra. In ogni caso, il manuale del buon legislatore dovrebbe indurre ad eliminare la parola « inneggiato » dal comma 1 dell'articolo 1, come propone l'emendamento Siniscalchi 1.21. Ciò si rende necessario per un semplice motivo: la fattispecie prevista, rispetto alla quale il questore può prescrivere il divieto di andare allo stadio e l'obbligo di comparire personalmente presso l'ufficio o il comando di polizia, già contiene la seguente indicazione: « che nelle medesime circostanze abbiano incitato o indotto alla violenza ». Il termine « inneggiato » non c'entra proprio niente, in quanto si riferisce ad un altro ordine di comportamenti — ben espresso dall'onorevole Ciani: si tratta di eccitazione, di passione sportiva, di volontà di vittoria attinenti allo sport ....

PRESIDENTE. Onorevole Mazzuca, grazie.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Buontempo. Ne ha facoltà.

TEODORO BUONTEMPO. Signor Presidente, mi auguro che i colleghi abbiano letto l'intero provvedimento, perché in questo caso è l'impianto che non funziona. Si sarebbe potuta percorrere una strada molto più semplice: reiterare il precedente decreto-legge di agosto — che affrontava questi problemi —, evitando la *vacatio legis* e predisporre il cammino di una nuova legge, caro sottosegretario. Non capisco perché si debba prevedere l'arresto sino a tre anni per un giovane e non si debba prevedere alcuna pena per le società sportive, che sono le vere colpevoli di questa

tifoseria (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo, della Margherita, DL-l'Ulivo e Misto-Comunisti italiani*). Come mai, caro sottosegretario, nel decreto-legge non è prevista la chiusura degli stadi dove si verifica la violenza? Perché non è vero che la violenza si può evitare con la presenza della polizia.

Tutti gli studi in questo settore hanno dimostrato che meno polizia c'è negli stadi, meno incidenti si verificano: vi sfido a dimostrare il contrario (*Applausi dei deputati del gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo*)!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ghedini. Ne ha facoltà.

NICCOLÒ GHEDINI. Signor Presidente, se i colleghi, in particolare i tecnici, lo consentono, vorrei portare un modesto contributo alla comprensione di questo testo. Infatti, come bisognerebbe sempre fare, non è sufficiente leggere soltanto una parte della norma, ma è necessario vedere l'articolo nella sua interezza. Certo, il disinteresse dell'Assemblea è notevole. Tuttavia, vorrei far presente che il concetto « incitato, inneggiato o indotto » può pacificamente essere ricompreso nel concetto di « istigazione », di cui all'articolo 115 della codice penale. Quindi, la dizione « inneggiato » non è altro se non un'estrinsecazione più chiara di quelle che possono essere le ipotetiche condotte. Ma si badi, bisogna osservare ciò dice espressamente il testo del decreto-legge: « o che nelle medesime circostanze ». Queste medesime circostanze non sono le manifestazioni sportive, ma quelle indicate nella parte superiore dell'articolato: in altre parole, si riferiscono ai soggetti denunciati o condannati, ai soggetti che hanno preso parte attiva ad episodi di violenza. Quindi, è evidente che non si tratta del coro, tipo « dovete morire! », come diceva prima il collega, ma di un inneggiare correlato ad un incitamento reale agli episodi di violenza descritti nella parte dell'articolo.

Questo è un contributo tecnico e vorrei che i colleghi che hanno parlato contro riflettessero. Si poteva trovare una formu-

lazione più felice da parte del Governo, per esempio, « ha istigato ». Tuttavia, i tempi che oggi abbiamo ci consigliano di votare favorevolmente e questo è un invito che facciamo anche ai colleghi, ammesso che lo ascoltino (ma questi sono dettagli).

Se magari usassimo un po' il campanello (*Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia*)...

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Franz. Ne ha facoltà.

DANIELE FRANZ. Signor Presidente, sarò brevissimo, a norma di regolamento. Per la verità intervengo solo per ribadire, laddove fosse necessario — e mi pare che lo sia —, che il voto del gruppo di Alleanza nazionale sarà comunque un voto contrario a questo emendamento...

PIETRO ARMANI. Bravo!

DANIELE FRANZ. ...pur nel rispetto (*Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale*) delle singole posizioni che possono essere emerse. Mi sembrava opportuno un chiarimento in tal senso.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Trantino. Ne ha facoltà.

ENZO TRANTINO. Signor Presidente, il collega Ghedini ha introdotto il tema e credo che si possa arrivare ad una soluzione interpretativa che possa accontentare le esigenze generali dell'Assemblea. Non è l'istigazione in sé che possa essere colpita, in quanto l'istigazione non accolta non è sanzionabile, se non in via amministrativa. Questo significa che se c'è il coro eccitativo e questo non produce effetti, da solo è irrilevante; se invece il coro eccitativo diventa la miccia per innescare poi l'esplosione della violenza, allora diventa alimento al reato, atto preparatorio dello stesso, così lasciando integra la disciplina che lo stesso articolo 115 del codice penale offre all'interprete, alla polizia e poi al giudice.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Milio. Ne ha facoltà.

VINCENZO MILIOTO. Signor Presidente, volevo soltanto annunciare il voto favorevole, mio e dell'onorevole Craxi, all'emendamento Siniscalchi 1.21.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Siniscalchi 1.21, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	461
<i>Votanti</i> .....	443
<i>Astenuti</i> .....	18
<i>Maggioranza</i> .....	222
<i>Hanno votato sì</i> .....	188
<i>Hanno votato no</i> ..	255).

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Bonito 1.29 e Pisapia 1.52.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.

GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, in questo caso stiamo parlando di una norma che ritengo estremamente pericolosa, come ho già sottolineato prima, in quanto, si prevede una misura di prevenzione o di sicurezza disposta dal questore, senza nessun controllo da parte dell'autorità giudiziaria, nei confronti di chi è stato meramente denunciato — anche in presenza di una sola denuncia del tutto infondata — senza che venga disposta nessuna verifica di carattere giurisdizionale.

Con questo emendamento chiediamo che il questore prima di adottare il provvedimento ne dia previa comunicazione al procuratore della Repubblica, il quale potrà fare una valutazione informale sulla sussistenza degli elementi ritenuti suffi-

cienti per l'applicazione di una misura che, in ogni caso, limita la libertà personale dei cittadini.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Messa. Ne ha facoltà.

VITTORIO MESSA. Signor Presidente, precedentemente avevo chiesto di intervenire per dichiararmi d'accordo con quanto sostenuto dall'onorevole Trantino.

Voglio solo dire che, personalmente, mi fa sorridere il garantismo della sinistra, che è stata in grado di approvare la legge Mancino, la quale consente *(Applausi del deputato Polledri)* alla Digos e alla polizia di arrestare e maltrattare ragazzini di quattordici o quindici anni solo perché portano al collo una croce celtica o leggono un libro di Evola, ed adesso alza le prefiche contro una norma del genere.

Per questi motivi, pur non condividendo *in toto* le impostazioni di questa norma, dichiaro il mio voto contrario su tutti gli emendamenti proposti dal centro-sinistra *(Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale)*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, abbiamo apprezzato il contenuto tecnico dell'intervento dell'onorevole Ghedini ma la realtà dei fatti è molto diversa. La norma che stiamo esaminando verrà applicata non soltanto a coloro che sono stati condannati con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi cinque anni ma anche — lo voglio dire al collega che è appena intervenuto — al ragazzino di diciotto anni il quale, nell'ambito di un torneo studentesco, abbia superato un qualsiasi recinzione.

Se questo ragazzino di diciotto anni non ha fatto nient'altro, se non l'atto di superare una recinzione, e viene denunciato, può essere oggetto del provvedimento del questore che gli inibirà di partecipare a tutti i tornei studenteschi della Repubblica.

Noi chiediamo che questo potere di polizia particolarmente incisivo, che può avere applicazioni straordinarie come quella che vi ho appena prospettato, del tutto coerente con la lettera della legge, sia sottoposto alla valutazione del giudice.

Ci troviamo nell'ambito dei principi generali relativi all'equilibrio dei poteri ed al rispetto della nostra Costituzione. Quello che ha detto l'onorevole Buontempo è assolutamente vero; gli eccessi a cui porta questa legge sono esattamente quelli, nonostante l'interpretazione restrittiva data dall'onorevole Ghedini.

Il sottosegretario Pescante — cari colleghi, voglio subito sgombrare il campo da questo — ci hanno detto che questo decreto-legge ha eliminando la violenza nelle nostre manifestazioni sportive. Sottosegretario Pescante mi ascolti un attimo! Signor Presidente, vorrei che qualcuno mi ascoltasse.

PRESIDENTE. Io, purtroppo...

FRANCESCO BONITO. Non mi riferisco a lei, signor Presidente, sto cercando di parlare con il sottosegretario Pescante.

PRESIDENTE. Sottosegretario Pescante, mi scusi ma l'onorevole Bonito si sta rivolgendo a lei.

FRANCESCO BONITO. Sottosegretario Pescante, lei ha affermato che, grazie a questo decreto-legge, noi abbiamo risolto il problema della violenza negli stadi ed ha fornito all'Assemblea una serie di interessantissimi dati statistici. Noi diciamo e pensiamo che quei dati non siano veri. La invitiamo formalmente, come parlamentari dell'Ulivo, a recarsi in Commissione per fornirci dettagliatamente e analiticamente non i dati di comodo che adesso sta guardando con il sorriso sulle labbra ma i dati seri.

Non riesco a capire per quale ragione, qualche mese fa, i suoi amici di gruppo parlamentare, rispetto al nostro tentativo di modificare il reato di furto in appartamento e in abitazione, ci siano venuti a dire che un regime sanzionatorio più grave

era del tutto ininfluyente rispetto a quei fenomeni, visto che adesso, con la bacchetta magica, aumentate le pene con straordinari risultati.

Questo sia ben chiaro, sottosegretario Pescante, e sottolineo che noi sul regime sanzionatorio più grave siamo assolutamente d'accordo (lo voglio dire a lei, a qualche collega dell'Ulivo che non mi pare abbia capito tutto ciò); la nostra opposizione si muove su piani diversi, ad esempio, sul piano del potere che viene dato al questore (tale potere non può essere valutato nemmeno dall'autorità giudiziaria) e sul fermo al di fuori della flagranza di reato.

Queste sono le questioni che noi prospettiamo; inoltre, sottosegretario Pescante, le rinnoviamo l'offerta politica, la proposta politica. Noi ci impegniamo come forze dell'Ulivo ad approvare al Senato questo provvedimento in 12 ore, venendo dietro — come ho detto ieri in sede di discussione sulle linee generali — alla vostra fretta e al Governo « da corsa » che avete instaurato in questo paese. In 12 ore vi approviamo al Senato questo provvedimento, cambiamo quell'infame dizione « manifestazione sportiva », salviamo i tornei amatoriali, cambiamo il fermo al di fuori della flagranza di reato. Le rinnoviamo qui questa offerta ma ci dia una risposta.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il sottosegretario Pescante. Se si riapre la discussione possono parlare tutti, ma è ovvio che...

ALFREDO BIONDI. Fatelo parlare!

PRESIDENTE. Se vuol parlare, che parli.

MARIO PESCANTE, *Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*. Signor Presidente, sono neofita, non so se sia consentito ad un parlamentare un certo linguaggio e di offendere un sottosegretario dicendo che questo materiale è strumentale e di comodo (*Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di*

*Alleanza nazionale*). Respingo questo tipo di accusa (*Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza nazionale*) e vorrei chiarire che questa documentazione (*Commenti*) è a disposizione dell'aula e non della Commissione; è una nota preparata dall'osservatorio nazionale sulle competizioni sportive costituito da una legge approvata dalle precedenti Camere, quindi dal vostro Governo. I dati sono qui a vostra disposizione punto per punto. Lei li può considerare di comodo e strumentali ...

FRANCESCO BONITO. Lo confermo! Altrimenti faccia mettere agli atti quei dati (*Commenti di deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza nazionale*).

MARIO PESCANTE, *Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*. ...solo per una polemica politica ma non le posso consentire di accusarmi di fare in questa sede un intervento strumentale (*Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia, Alleanza nazionale e della Lega nord Padania - Commenti*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Finocchiaro. Ne ha facoltà (*Commenti*).

ANNA FINOCCHIARO. Signor Presidente, intervengo per dire ai colleghi, al sottosegretario e al Presidente della Camera che, tra le varie inesattezze riferite al sottosegretario Pescante, c'è anche quella che tenta di sovvenire agli evidenti malesseri che stanno agitando la maggioranza su questo provvedimento. C'è anche il fatto che il disegno di legge sullo sport non è stata affatto calendarizzato; qui ribadisco che fino al termine di scadenza del decreto (il 20 ottobre) l'opposizione continuerà a mostrare disponibilità nei confronti della maggioranza. Questo decreto può essere migliorato senza attendere un disegno di legge non ancora calendarizzato (tra l'altro voglio dire che sotto il profilo dell'economia dei lavori parlamentari, che mi pare ovvia l'incongruenza, noi andremo a porre in essere)

senza dare luogo ad interpretazioni — lasciatemi dire — improbabili di queste norme e soprattutto con una assunzione di responsabilità piena da parte della maggioranza rispetto al fatto che questo testo è pieno di errori.

Sono errori, lasciatemelo dire, colleghi, perché si tratta di argomentazioni che hanno sviluppato i colleghi della maggioranza in sede di Commissione giustizia, nei corridoi dinanzi a quest'ultima; colleghi che sanno che un provvedimento di questo genere lede principi serissimi della nostra Carta costituzionale e del nostro ordinamento processuale. La nostra disponibilità non è una disponibilità di comodo e strumentale, bensì essa coglie il senso di responsabilità di autorevolissimi rappresentanti della maggioranza che sono in grandissima difficoltà su tali norme (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo, della Margherita, DL-l'Ulivo, Misto-Comunisti italiani, Misto-Verdi-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fanfani. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei che fosse chiara una questione. Non c'è nessuno, né da parte della maggioranza né da parte dell'opposizione, che non sia d'accordo su un principio fondamentale, ovvero che la violenza negli stadi vada repressa. Si tratta, esclusivamente, di verificare se tale presupposto logico, dal quale tutti unanimemente muoviamo, possa consentire o meno il verificarsi di determinate situazioni in cui vi sia un eccesso di compressione delle garanzie costituzionali previste nei confronti dei cittadini.

Per tale ragione, vi dico che gli emendamenti identici proposti dai colleghi Pisapia e Bonito sono sacrosanti, dal momento che non potete pensare che una persona, per il semplice fatto di essere stata denunciata, possa essere esposta a provvedimenti repressivi di carattere amministrativo, senza che vi sia stato un minimo di controllo da parte dell'autorità giudiziaria. È questo lo spirito, anche se è

atecnicamente proposto, di questo emendamento, che tende esclusivamente a creare un coordinamento fra l'attività del questore e quella del pubblico ministero.

Sotto tale profilo, credo che dovremmo essere tutti d'accordo: da un lato, garantire al questore la possibilità di reprimere, nei termini in cui è previsto in questo decreto, gli episodi di violenza, dall'altro, imporre al questore di notificare il pubblico ministero per i provvedimenti che quest'ultimo vorrà adottare.

Credo che non ci debba essere, sotto questo profilo, alcuna distinzione (*Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-l'Ulivo*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Buontempo. Ne ha facoltà.

**TEODORO BUONTEMPO.** Signor Presidente, intervengo per esprimere una posizione personale. Ritengo — ma dovremmo ritenerlo tutti, sulla base della nostra civiltà giuridica — che quando si vuole limitare, sotto qualsiasi forma, la libertà del cittadino, pur non entrando nel merito della condanna o della misura amministrativa che si subisce, sia necessario un provvedimento della magistratura.

Torniamo al fermo di polizia e al provvedimento adottato dalla polizia: ad essa va il nostro rispetto e la solidarietà per i sacrifici ai quali si sottopone ogni giorno per tutelare la nostra libertà, tuttavia si tratta di un problema di ingegneria costituzionale e del diritto.

Noi violiamo il principio secondo cui, in assenza di una sentenza della magistratura, si possa limitare la libertà del cittadino. Ritengo si tratti di un'aberrazione giuridica e non posso esprimere voto favorevole su provvedimenti di questo genere; pertanto, esprimerò voto favorevole sugli emendamenti in esame.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Siniscalchi. Ne ha facoltà.

**VINCENZO SINISCALCHI.** Signor Presidente, intervengo per precisare ulteriormente che, come già detto, anche su tali emendamenti occorre riflettere sotto un duplice profilo. In primo luogo, sotto il profilo, che è stato ampiamente trattato da coloro i quali sono intervenuti, di una maggiore garanzia nei confronti dei diritti di libertà. La maggioranza ha voluto votare prima il riferimento al semplice inneggiare ai cortei.

Qui scatta la necessità di un'altra garanzia: se il questore non è tenuto a dare avviso al procuratore della Repubblica, quale possibilità effettive ha di non incorrere in macroscopici errori, di identificare, tra coloro che inneggiano in uno stadio o al di fuori di esso, le persone fisiche a cui spetta di esercitare uno dei diritti fondamentali della nostra Costituzione, il diritto di muoversi liberamente, di accedere ad uno spazio sportivo, di gridare, di gridare la propria protesta? Questo è il punto che pone l'emendamento Bonito 1.29. E meraviglia che il sottosegretario Pescante si sia avventurato...

**PRESIDENTE.** La ringrazio, onorevole Siniscalchi.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Soda. Ne ha facoltà.

**ANTONIO SODA.** Signor Presidente, è certo che l'ordine di comparire, emesso dal questore, sia una limitazione della libertà personale; qui vi sono giuristi attenti e sensibili, come l'onorevole Biondi, l'onorevole Mancuso, l'onorevole Pecorella. L'articolo 13 della Costituzione prevede tassativamente che qualsiasi restrizione della libertà personale nel nostro ordinamento e nel nostro Stato non possa essere attuata se non con atto motivato dell'autorità giudiziaria. Quindi, affidare al questore il potere di limitazione della libertà personale, senza alcun intervento dell'autorità giudiziaria, è certamente contro l'articolo 13 della nostra Costituzione. Il sottosegretario, che continua a vagare con l'osservatorio, deve porsi necessariamente questo problema...

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Soda.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Cola. Ne ha facoltà

SERGIO COLA. Vorrei preannunciare il voto contrario dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale su queste proposte emendative, ma vorrei esprimere anche una motivazione, se mi consente. Mi sarei aspettato dal centrosinistra, anche sentendo le osservazioni del collega Soda, un altro tipo di emendamenti, secondo i quali il divieto di accesso dovesse essere deciso dal procuratore della Repubblica, nell'ambito di una sorta di misura interdittiva. Invece, voi vi siete limitati a dire che bisogna inviare solamente una comunicazione al procuratore della Repubblica. Mi volete dire, allora, che significato e, soprattutto, che natura giuridica ha il divieto di accesso? Ha una natura giuridica semplicissima: è un provvedimento di carattere amministrativo, contro il quale vi sono gli strumenti della giustizia amministrativa, che possono decidere a fronte di un eventuale ricorso. Veramente, vedo che le vostre osservazioni in proposito sono confuse.

Tra l'altro, questo provvedimento è applicato a coloro che si sono resi responsabili o di determinati reati (quelli elencati nell'articolo 4 della legge del 1975) o che sono stati denunciati (anche se non sono stati condannati con sentenza passata in giudicato) o a coloro che hanno inneggiato o hanno indotto alla violenza. Quindi, il procuratore della Repubblica, tra l'altro, è già informato, ove mai quel comportamento dovesse costituire ipotesi di reato...

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Cola.

SERGIO COLA. Io sto parlando a nome del mio gruppo!

PRESIDENTE. Per il gruppo di Alleanza nazionale ha parlato l'onorevole Buontempo.

SERGIO COLA. No, l'onorevole Buontempo è intervenuto a titolo personale, in dissenso dal gruppo.

PRESIDENTE. Ha ragione, onorevole Cola, continui pure.

SERGIO COLA. Allora, veramente non capisco il senso di queste vostre osservazioni che, ripeto, ritengo siano estremamente confuse. Gli emendamenti in oggetto non c'entrano niente con le osservazioni che, in particolare, l'onorevole Soda ha sostenuto in quest'aula. Le sue osservazioni sarebbero state compatibili con emendamenti che avessero previsto la facoltà, come pena accessoria o come misura interdittiva, da parte dell'autorità giudiziaria di emettere il provvedimento. Nel caso di specie, il problema non si pone affatto. Per questo motivo, a nome dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale, annuncio il voto contrario su questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Antonio Leone. Ne ha facoltà.

ANTONIO LEONE. Vorrei intervenire solo per un chiarimento. Dal momento che l'onorevole Finocchiaro ha messo in risalto come questo provvedimento sia carico di errori e di aberrazioni, vorrei dire ai colleghi, che forse non lo sanno, che questo provvedimento viene dal Senato e, dopo una serie di correttivi che il centrosinistra ha immesso in questo provvedimento, è stato approvato con l'astensione del centrosinistra!

Questo provvedimento è carico di errori, di aberrazioni. Mi rivolgo ai colleghi che forse non lo sanno: questo provvedimento giunge dal Senato e dopo una serie di correttivi che il centrosinistra ha introdotto in questo provvedimento è passato con il voto di astensione del centrosinistra! Gli errori e « l'ignoranza » legislativa li riporti al Senato (*Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Bonito 1.29 e Pisapia 1.52, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i> .....	487
<i>Votanti</i> .....	481
<i>Astenuti</i> .....	6
<i>Maggioranza</i> .....	241
<i>Hanno votato sì</i> .....	221
<i>Hanno votato no</i> ..	260).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Cento 1.12, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

NICHI VENDOLA. Ognuno voti per sé.

PRESIDENTE. Ognuno voti per sé, giusto!

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i> .....	485
<i>Votanti</i> .....	408
<i>Astenuti</i> .....	77
<i>Maggioranza</i> .....	205
<i>Hanno votato sì</i> .....	149
<i>Hanno votato no</i> ..	259).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Cento 1.13, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i> .....	471
<i>Votanti</i> .....	357
<i>Astenuti</i> .....	114
<i>Maggioranza</i> .....	179
<i>Hanno votato sì</i> .....	101
<i>Hanno votato no</i> ..	256).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonito 1.30, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i> .....	477
<i>Votanti</i> .....	468
<i>Astenuti</i> .....	9
<i>Maggioranza</i> .....	235
<i>Hanno votato sì</i> .....	208
<i>Hanno votato no</i> ..	260).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Buemi 1.10, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

NICHI VENDOLA. Signor Presidente, da quella parte c'è qualcuno che sta votando non soltanto per se stesso.

PRESIDENTE. I deputati segretari sono pregati di attivarsi.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i> .....	437
<i>Votanti</i> .....	422
<i>Astenuti</i> .....	15
<i>Maggioranza</i> .....	212
<i>Hanno votato sì</i> .....	159
<i>Hanno votato no</i> ..	263).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pisapia 1.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

FRANCESCO GIORDANO. Signor Presidente, guardi da quella parte!

PRESIDENTE. Per favore! Onorevoli colleghi, indicatemi dove, anche perché non c'è motivo di incidenti supplementari.

FRANCESCO GIORDANO. Guardi, dietro l'onorevole Garnero Santanchè.

PRESIDENTE. Onorevole Garnero Santanchè, la vogliamo vedere abbassata (*Commenti del deputato Foti*). Onorevole Foti, non esulti nessuno! Le segnalazioni, anche sbagliate, sono sempre lecite.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti .....	412
Votanti .....	404
Astenuti .....	8
Maggioranza .....	203
Hanno votato sì .....	182
Hanno votato no ..	222).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecoraro Scanio 1.45, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti .....	463
Votanti .....	457
Astenuti .....	6
Maggioranza .....	229
Hanno votato sì .....	204
Hanno votato no ..	253).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pisapia 1.6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti .....	473
Votanti .....	467
Astenuti .....	6
Maggioranza .....	234
Hanno votato sì .....	209
Hanno votato no ..	258).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Siniscalchi 1.22, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti .....	456
Votanti .....	448
Astenuti .....	8
Maggioranza .....	225
Hanno votato sì .....	204
Hanno votato no ..	244).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Cento 1.14 e Pisapia 1.53, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti .....	480
Votanti .....	472
Astenuti .....	8
Maggioranza .....	237
Hanno votato sì .....	217
Hanno votato no ..	255).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pisapia 1.54, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i> .....	478
<i>Votanti</i> .....	468
<i>Astenuti</i> .....	10
<i>Maggioranza</i> .....	235
<i>Hanno votato sì</i> .....	211
<i>Hanno votato no</i> ..	257).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pisapia 1.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i> .....	479
<i>Votanti</i> .....	470
<i>Astenuti</i> .....	9
<i>Maggioranza</i> .....	236
<i>Hanno votato sì</i> .....	213
<i>Hanno votato no</i> ..	257).

È precluso conseguentemente l'emendamento Bonito 1.49.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pisapia 1.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i> .....	472
<i>Votanti</i> .....	461
<i>Astenuti</i> .....	11
<i>Maggioranza</i> .....	231
<i>Hanno votato sì</i> .....	210
<i>Hanno votato no</i> ..	251).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Buontempo 1.60.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Buontempo. Ne ha facoltà.

TEODORO BUONTEMPO. Signor Presidente, ho presentato questo emendamento e con estrema brevità ne vorrei sottolineare il significato, perché resto convinto che una buona legge doveva essere introdotta senza modificare il precedente decreto-legge. Inasprire, infatti, le pene non significa che si raggiunga l'obiettivo di far diminuire la violenza. Un provvedimento repressivo deve comunque essere accompagnato da un provvedimento di prevenzione, ripeto, prevenzione, altrimenti si rischia di moltiplicare la violenza e quindi, prevedere, come si fa in questo passaggio della legge, l'arresto. Ritengo che questo tipo di reato, quando non c'è una responsabilità personale per danno ad una persona, non possa comprendere la pena, l'arresto.

In special modo quando parliamo di ragazzi, di giovani, mi meraviglia che tanti eminenti avvocati, i quali frequentano le carceri, non si rendano conto di cosa significa mandare in galera un ragazzo di 18 anni e costringerlo a subire le condizioni igienico-sanitarie, di promiscuità, di violenza, di incertezza del rispetto della persona che vi sono negli istituti penitenziari italiani. Pensare che un ragazzo, coinvolto in tali vicende, ma senza responsabilità dirette, possa finire in carcere significa accettare che egli risenta di quel trauma per tutta la vita e distruggere la sua famiglia. Quando si parla dei figli degli altri è troppo comodo; ma chi di voi ce l'ha pensi al proprio figlio di 18 anni! I miei hanno meno di 14 anni e quindi non mi si può rimproverare di parlare perché essi sono rimasti coinvolti in atti di questo tipo.

Ognuno cita gli osservatori e altre cose del genere. In Inghilterra, dove credo che la violenza negli stadi superi i livelli di qualunque altro paese, sono stati presi i seguenti provvedimenti. Intanto, le società di calcio si sono fatte carico di avere propri *vigilantes* che, dal giorno precedente, prendono tutte le misure necessarie per evitare che bastoni ed altre armi improprie possano essere nascosti negli stadi. Mi chiedo se, con quello che costa negli stadi la vigilanza affidata alla polizia,

non potremmo attuare una grande prevenzione anche in Italia. Invece, di prevenzione, in Italia, non se ne fa assolutamente.

Il Governo dovrebbe anche riflettere sul fatto che questa violenza è determinata anche dalla violenza del giornalismo sportivo. Leggete i titoli! Seguite quelle immonde trasmissioni televisive dove si discute di tutto all'insegna della violenza (*Applausi di deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*)! Quando si vedono quei signori — strapagati — nelle televisioni pubbliche e private incitare alla violenza e all'odio nei confronti dell'amico vicino, pensate che effetto possono avere tali incitamenti su un giovane.

Ma si tratta di un problema ancora più complesso. Pensate ai finanziamenti che le società sportive concedono agli ultrà delle tifoserie: gli striscioni con gli slogan dove vengono preparati se non nei club finanziati dalle società sportive? Allora dobbiamo cominciare a dire che il CONI non fa il suo dovere; e poi dobbiamo passare alle società sportive ed al giornalismo. Eppure, di fronte a tutti questi colpevoli, noi puntiamo il dito solo contro il ragazzo che vive in questo aberrante clima! Ma quando sbaglia, se non ha commesso reati previsti dal nostro codice penale, non si può accettare che un ragazzo di 18 anni sia punito con la reclusione, perché dal carcere — ripeto — egli uscirà o drogato o spacciatore di droga o connivente con la malavita.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola all'onorevole Pisapia, vorrei rivolgere un saluto ai vincitori del premio internazionale « Alexander Langer », presenti in tribuna: saluto Sami Adwan, musulmano, docente dell'Università di Betlemme, e Dan Bar On, ebreo, docente dell'università « Ben Gurion ».

L'auspicio della Camera dei deputati e di tutto il Parlamento, più volte espresso, è che, sulla base del loro esempio, israeliani e palestinesi possano vivere insieme e collaborare tra loro (*Generali applausi, ai quali si associano i membri del Governo — L'Assemblea si leva in piedi*).

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.

GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, intervengo solo per dichiarare il voto favorevole su questo emendamento, che mi sembra ragionevole, saggio ed equilibrato. Con questo emendamento si demanda al giudice la possibilità di irrogare, anziché una pena detentiva (con tutte le conseguenze che l'onorevole Buontempo ha già espresso), eventualmente, secondo la gravità del fatto, una pena detentiva o pecuniaria. Io credo che lasciare questa valutazione discrezionale al giudice, a seconda della gravità del fatto e della personalità del soggetto, sia estremamente saggio e utile all'intera collettività.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fanfani. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, ritengo che l'emendamento Buontempo 1.60 non vada valutato positivamente. Reputo, infatti, che sia un segno di debolezza, signori, e mi rivolgo soprattutto a voi che lo avete proposto. Non si può, da un lato, sostenere che la violenza negli stadi vada repressa fino in fondo, consentire anche provvedimenti di repressione di carattere amministrativo — quali sono quelli frutto delle modifiche che voi stessi avete votato in questa sede — e poi, dall'altro, invocare una riduzione della pena che può consentire un patteggiamento a 500 mila lire. Se anche è vero, come dice l'onorevole Pisapia, che poi la valutazione è rimessa al giudice, questo è un segnale di debolezza che voi non potete dare. Io lascio libertà di coscienza per quanto riguarda la decisione su questo punto, ma ho voluto esprimere la mia opinione personale.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, una volta tanto mi capita di dis-

sentire dall'amico e collega Fanfani. Io voterò a favore dell'emendamento Buontempo 1.60 e i Democratici di sinistra faranno altrettanto. L'emendamento Buontempo 1.60 è un emendamento di buon senso, tanto più utile e importante proprio perché noi con la dizione « manifestazione sportiva » abbiamo di molto ampliato la platea di soggetti che potranno essere sottoposti a processo penale e a provvedimenti di polizia. Allora le ipotesi, collega Fanfani e amici della Margherita, che verranno in considerazione non sono soltanto quelle importanti e gravi della violenza negli stadi, che noi siamo purtroppo abituati a vedere domenica dopo domenica; noi qui dobbiamo prospettare le ipotesi della partita scapoli-ammogliati, dei tornei giovanili, dei tornei studenteschi; anche in quelle ipotesi sarà applicata la sanzione penale. Allora, diamo la possibilità al magistrato di distinguere se si tratta di un caso meno grave e, in luogo della detenzione in carcere, di applicare una sanzione soltanto pecuniaria.

È una norma di buonsenso che trasferisce alla valutazione del magistrato la gravità dei comportamenti che questa legge ha ampliato a dismisura. Ripeto, quando parliamo delle norme di questo decreto-legge, non pensiamo soltanto agli episodi classici domenicali delle grandi competizioni agonistiche; pensiamo anche alla quotidianità settimanale dei tornei studenteschi dello sport amatoriale. Sotto questo aspetto, pertanto, ritengo che l'emendamento Buontempo 1.60 meriti il nostro consenso.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Franz. Ne ha facoltà.

**DANIELE FRANZ.** Signor Presidente, intervengo semplicemente e brevissimamente per ribadire che, con rispetto per il lavoro svolto dall'onorevole Buontempo, il gruppo di Alleanza nazionale voterà contro questo emendamento. Abbiamo avuto anche l'impressione, sempre con grande rispetto parlando, che l'onorevole Buontempo, pur spinto dalle migliori intenzioni,

si sia lasciato un po' trascinare dalla sua consueta grinta. Quindi, nel ribadire il voto contrario dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale, darei anche un segnale di ordine per quanto riguarda i nostri lavori.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cento. Ne ha facoltà.

**PIER PAOLO CENTO.** Signor Presidente, intervengo brevemente per dichiarare il voto favorevole dei deputati Verdi sull'emendamento Buontempo 1.60. D'altra parte, seppur in maniera diversa, esso interviene sulla scia di altri emendamenti che prima abbiamo votato e che portavano a una riduzione delle sanzioni penali previste.

Mi sembra estremamente di buonsenso rimettere alla discrezionalità del giudice la valutazione del singolo comportamento, del singolo fatto, che assume, o può assumere, rilevanza penale e di applicare, alternativamente, la sanzione restrittiva della libertà o quella pecuniaria. Le riflessioni su ciò che significa l'applicazione del carcere, per reati relativi a comportamenti tenuti nell'ambito di attività sportive, è una riflessione che, credo, un Parlamento serio, autonomo e libero nella determinazione della propria volontà, dovrebbe fare. Troppe volte si mandano in carcere, con l'arresto preventivo o con condanne, ragazzi e ragazze che, sostanzialmente, non sono delinquenti e necessitano, semmai, di un intervento che li risocializzi rispetto ad alcuni comportamenti devianti di cui, a volte, nelle curve, vi è espressione. Credo che con questo provvedimento, lo abbiamo già detto, si stia facendo un grave errore, sia nel merito di alcune questioni giuridiche, sia nell'affrontare il tema della violenza all'interno delle manifestazioni sportive e, in particolare, degli stadi.

Ieri dicevo che chi ha steso il provvedimento, forse, non è mai andato in una curva oppure preferisce sottostare agli interessi delle società sportive e di qualche grande centro di comunicazione che vorrebbe vederci tutti a guardare le partite da

casa e non partecipare più agli avvenimenti sportivi.

Quindi, in questo senso, i deputati Verdi voteranno a favore dell'emendamento Buontempo 1.60.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Milio. Ne ha facoltà.

**VINCENZO MILIOTO.** Signor Presidente, anche il gruppo di Misto-Nuovo PSI valuta positivamente l'emendamento Buontempo 1.60 sul quale esprimerà un voto favorevole.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Biondi. Ne ha facoltà.

**ALFREDO BIONDI.** Signor Presidente, credo che su questa materia la disciplina di partito debba valere fino ad un certo punto (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo, della Margherita, DL-l'Ulivo e di deputati di Alleanza nazionale*) perché la disciplina di partito impone un rapporto di solidarietà con chi milita dalla stessa parte ma, credo, debba essere coniugata con la chiarezza e con il senso della propria personale responsabilità.

Non appartengo alla categoria dei garantisti a corrente alternata. Per difendere le garanzie ho speso un po' del mio nome, un po' della mia vita e un po' dei valori in cui credo, perciò, ritengo di dover dire come la penso su questo punto, sollevato dal collega Buontempo, che riguarda il modo in cui, in via alternativa, il giudice può valutare la condotta del soggetto.

Credo che, se non si vogliono fare affermazioni retoriche, come spesso capita, sulla indipendenza della magistratura (indipendenza in cui credo fermamente e per la quale credo sia giusto elevare, non incensi, ma soltanto comportamenti coerenti), non si può vietare al giudice di stabilire l'entità della sanzione penale che attiene ad un determinato comportamento umano. Se poi esso si inquadra in una realtà poliforme, come quella della vita

negli stadi, come quella dei sentimenti o dei risentimenti che, purtroppo, vi sono all'interno delle tifoserie, si può capire che non si tratta di incrudelirsi su un soggetto piuttosto che su una educazione, su comportamenti di massa, su ciò che è stato detto ed indicato, talvolta, dai cosiddetti maestri di pensiero sportivo, in ordine ad una forma di odio tribale (che talvolta si manifesta e che coinvolge); se si considera questo come una condizione nella quale il comportamento del singolo può essere travolto e deviato, allora, sarà bene che chi giudica sia in grado di stabilire con serenità l'entità, la natura e, quindi, la soggettività — che è poi la vera natura del comportamento delittuoso: il dolo, la colpa, il momento in cui si agisce in modo tale che non si faccia di ogni erba un fascio e non si creino dei soggetti che abbiano quelle caratteristiche descritte da Einaudi: fantocci polemici contro i quali appuntare gli sbagli che la società, tutta intera, ha fatto.

Per questi motivi voterò a favore dell'emendamento Buontempo 1.60. Mi scuso con i colleghi della Casa delle libertà ma, se è la Casa delle libertà, non deve essere la Casa della costrizione (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo, della Margherita, DL-l'Ulivo, di Rifondazione comunista, Misto-Comunisti italiani, Misto-Socialisti democratici italiani, Misto-Verdi-l'Ulivo, Misto-Nuovo PSI e di deputati del gruppo di Alleanza nazionale*)!

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Siniscalchi. Ne ha facoltà.

**VINCENZO SINISCALCHI.** Signor Presidente, accetto l'intervento a titolo personale come una gratificazione, sembra quasi un favore... Comunque, signor Presidente, onorevoli colleghi, a nome del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo volevo ribadire, dopo questi elevati ed importanti interventi, il nostro impegno — già assunto dagli onorevoli Bonito e Finocchiaro — e la nostra volontà di perfezionare questo provvedimento, che si esprimerà, lo ribadisco, in un'accelera-

zione forte nei confronti del Senato da parte di tutti i gruppi del centrosinistra affinché il provvedimento, con le sue correzioni venga modificato.

L'emendamento Buontempo 1.60 è importante per le ragioni che sono state illustrate ma anche perché impedisce una grossolana violazione giuridica, rappresentata dal fatto che la pena prevista — da tre mesi a diciotto mesi — nei confronti di giovani o non giovani che violano queste disposizioni, ampiamente controverse nella loro interpretazione, equipara la prima parte del comma primo dell'articolo 1 alla seconda, cioè non istituisce alcuna differenza sotto il profilo sanzionatorio tra il comportamento di chi incorre nella violazione della diffida del questore e chi, pur avendo un'attività lavorativa, non ha ottemperato per un giorno all'obbligo, ad esempio, della firma. È ovvio, quindi, che dobbiamo cercare di porre rimedio — per un riequilibrio giuridico — a questo grave errore nel quale è incorso il legislatore non prevedendo la pena alternativa che, secondo orientamenti elementari di diritto penale, propone invece l'emendamento Buontempo 1.60.

MAURIZIO PANIZ, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURIZIO PANIZ, *Relatore*. Signor Presidente credo si imponga l'esigenza di fare un po' di ordine su quella che è stata la genesi di tale provvedimento. Il decreto-legge è stato presentato al Senato con una previsione di sanzione dell'arresto da tre a diciotto mesi. Il Senato, con l'astensione della minoranza....

PIERO RUZZANTE. No, dell'opposizione!

MAURIZIO PANIZ, *Relatore*. ...ha deciso di trasformare l'arresto in reclusione, cioè di passare da un'ipotesi contravvenzionale ad un'ipotesi delittuosa. Perché lo ha fatto? Lo ha fatto perché ha perfettamente sposato la filosofia del provvedi-

mento, il quale intende essere estremamente fermo con coloro che si sono resi responsabili di manifestazioni di violenza, di grave violenza all'interno degli stadi e nella fase di approccio agli stessi e rispetto ai quali il questore ha ritenuto opportuno intervenire. Quando vi è un provvedimento di questo genere, quando si sono valutate le premesse e quando esso viene così drasticamente violato da imporre l'intervento del magistrato penale, la sanzione deve essere ferma, deve essere drastica. Poi ci penserà il giudice, nell'ambito della sua valutazione tra il minimo ed il massimo della pena, a decidere se il caso merita il minimo o il massimo della stessa (*Applausi di deputati del gruppo di Alleanza nazionale e del deputato Polledri*).

Se deciderà di applicare la pena minima, avrà anche la facoltà di concedere la conversione della pena stessa, trasferendo quindi la sanzione dall'ambito detentivo a quello pecuniario. Noi non dobbiamo però intervenire in un ambito che deve essere affidato alla responsabilità del magistrato penale, al quale noi dobbiamo affidare il compito di valutare caso per caso, problematica per problematica, nell'ambito però di un principio di fondo; ed il principio di fondo è che colui che viola il divieto — quando il divieto è stato emesso e lo è stato in presenza di gravi situazioni di violenza — deve essere sanzionato (*Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia e di deputati di Alleanza nazionale*).

RENZO INNOCENTI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RENZO INNOCENTI. Signor Presidente, sarò brevissimo. Chiedo che questo emendamento venga votato a scrutinio segreto (*Commenti di deputati del gruppo di Alleanza nazionale*).

ANTONINO LO PRESTI. Ognuno si assuma la responsabilità di quello che fa!

RENZO INNOCENTI. Si tratta di una norma sanzionatoria e quindi credo che ricorrano i requisiti previsti dall'articolo 49 del nostro regolamento.

PRESIDENTE. Naturalmente il fatto che ciascuno si assuma o meno la propria responsabilità politica fa parte di un ragionamento politico. Credo sia ovvio che, qualora venga chiesta la votazione segreta su una disposizione di questo tipo, chiunque presieda la Camera dei deputati dovrebbe accordarla; infatti, l'emendamento Buontempo 1.60 si riferisce ad una norma di carattere penale e, pertanto, riconducibile all'articolo 25, comma 2, della Costituzione; inoltre, tale disposizione prevede sanzioni che incidono sul diritto di libertà personale di cui all'articolo 13 della Costituzione.

Per questo duplice profilo l'emendamento Buontempo 1.60 rientra senz'altro, a meno che non si cambi il regolamento, nell'ipotesi per la quale è previsto lo scrutinio segreto ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del regolamento.

Sia chiaro a tutti che un conto sono i problemi politici tra maggioranza e opposizione e all'interno dei singoli schieramenti e un conto sono le norme regolamentari.

MARIO PESCANTE, *Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*. Chiedo di parlare

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIO PESCANTE, *Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il tema in questione non concerne la maggioranza o la minoranza; pertanto, ascoltati gli interventi di carattere tecnico delle parti, il Governo si rimette alla decisione dell'Assemblea sull'emendamento Buontempo 1.60.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

ALESSANDRA MUSSOLINI. Signor Presidente, avevo chiesto di parlare!

PRESIDENTE. Onorevole Mussolini, indicando la votazione speravo di averla dissuasa. Prego, onorevole Mussolini.

ALESSANDRA MUSSOLINI. Signor Presidente, dall'inizio della legislatura non sono mai intervenuta; vorrei annunciare che voterò a favore dell'emendamento Buontempo 1.60, come ho votato a favore del precedente emendamento presentato dall'onorevole Siniscalchi.

Mi consenta l'offesa: « collega Torquemada », io sono per la libertà e sono garantista. Cosa dovrebbero fare a noi deputati per i cori e per i gesti violenti che talvolta vengono compiuti in quest'aula? Un conto è la vera violenza negli stadi che si può reprimere con giuste condanne; ma se queste ultime venissero inflitte anche quando si inneggia, allora dovremmo andare tutti in galera e dovrebbero buttare la chiave (*Applausi dei deputati del gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo e del deputato Buontempo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Arrighi. Ne ha facoltà.

ALBERTO ARRIGHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi avrei preferito poter palesare il mio voto favorevole sull'emendamento Buontempo 1.60, perché non vi sarebbero stati dubbi sul fatto che, relativamente ad esso, non vi sia una forma di strumentalizzazione da parte dell'opposizione. Credo fino in fondo nella giustezza dell'emendamento Buontempo 1.60 e voterò a favore dello stesso anche nella votazione segreta.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Piscitello. Ne ha facoltà.

RINO PISCITELLO. Signor Presidente, poiché il mio gruppo ha lasciato sulla questione del voto libertà di coscienza ed essendovi il voto segreto, intervengo solo per comunicare che, a titolo assolutamente personale, esprimerò voto contrario sull'emendamento Buontempo 1.60.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emenda-

mento Buontempo 1.60, non accettato dalla Commissione e sul quale il Governo si rimette all'Assemblea.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*) (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo, della Margherita, DL-l'Ulivo, di Rifondazione comunista, Misto-Comunisti italiani, Misto-Socialisti democratici italiani, Misto-Verdi-l'Ulivo, Misto-Nuovo PSI e del deputato Buontempo*).

<i>(Presenti</i> .....	500
<i>Votanti</i> .....	484
<i>Astenuti</i> .....	16
<i>Maggioranza</i> .....	243
<i>Hanno votato sì</i> .....	260
<i>Hanno votato no</i> ..	224).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecoraro Scanio 1.46, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i> .....	481
<i>Votanti</i> .....	474
<i>Astenuti</i> .....	7
<i>Maggioranza</i> .....	238
<i>Hanno votato sì</i> .....	207
<i>Hanno votato no</i> ..	267).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Bonito 1.50.

FRANCESCO BONITO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, fin dall'inizio noi, con molto senso di responsabilità, abbiamo articolato una proposta politica. Siamo convinti dell'importanza di questo provvedimento e lo

vogliamo approvare nel più breve tempo possibile per dare al paese uno strumento normativo che riteniamo – ripeto – molto utile.

Poiché adesso sappiamo che il decreto-legge deve tornare... signor Presidente, vorrei essere ascoltato.

PRESIDENTE. Colleghi, credo che l'intervento dell'onorevole Bonito possa facilitare il prosieguo dei nostri lavori.

Onorevole Bonito, sia sintetico.

FRANCESCO BONITO. Proponiamo un ritorno al Comitato dei nove perché in tempi brevissimi, entro oggi, vogliamo approvare il provvedimento e ci impegniamo a far approvare il provvedimento presso il Senato con la massima celerità possibile.

PRESIDENTE. Onorevole Bonito, credo di poter accogliere la sua richiesta se non vi sono obiezioni da parte dei presidenti dei gruppi. Onorevole Vito, presti attenzione, lei che è autorevole presidente di gruppo.

Vi faccio una proposta: passiamo adesso al secondo punto all'ordine del giorno per consentire, nel frattempo, la riunione del Comitato dei nove. Torneremo, poi, all'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 336 del 2001.

LUCIANO VIOLANTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, siamo d'accordo. Vorrei chiedere, però, che al momento del voto sulla pregiudiziale, per una questione di regolarità, i colleghi possano venire a votare.

PRESIDENTE. Non c'è dubbio.

In questo momento il Comitato dei nove può fare un lavoro utile per finire rapidamente il provvedimento anche con una concertazione tra le varie parti.

ANTONIO BOCCIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO BOCCIA. Signor Presidente, l'esame delle pregiudiziali e della sospensiva non occuperanno più di mezz'ora. Forse sarebbe il caso di stabilire un tempo esatto.

PRESIDENTE. Sono d'accordo con lei.

Pertanto, non essendovi obiezioni, passiamo ora al secondo punto dell'ordine del giorno. Per quanto riguarda il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 336 del 2001 ci riaggiorniamo alle 12,45.

**Discussione del disegno di legge: S. 374 – Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive (approvato dal Senato) (1516) (ore 11,43).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive.

**(Esame di questioni pregiudiziali – A.C. 1516)**

PRESIDENTE. Avverto che sono state presentate le questioni pregiudiziali Roberto Barbieri ed altri n. 1 e Acquarone ed altri nn. 2 e 3 (vedi l'allegato A – A.C. 1516 sezione 1).

A norma del comma 4 dell'articolo 40 del regolamento, nel concorso di più questioni pregiudiziali, ha luogo un'unica discussione.

Le questioni pregiudiziali possono essere illustrate per non più di dieci minuti da uno solo dei proponenti. Potrà altresì intervenire un deputato per ognuno degli altri gruppi per non più di cinque minuti.

Al termine della discussione, si procederà ad un'unica votazione sulle questioni pregiudiziali.

L'onorevole Vigni ha facoltà di illustrare la questione pregiudiziale Roberto Barbieri ed altri n.1, di cui è cofirmatario.

**PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
FABIO MUSSI (Ore 11,44)**

FABRIZIO VIGNI. Signor Presidente, che l'Italia abbia bisogno di opere pubbliche e di infrastrutture è fuori discussione, come non ci sono dubbi sul fatto che le opere pubbliche necessarie dobbiamo essere realizzate...

PRESIDENTE. Colleghi, vi prego, un po' di attenzione...

Prego, onorevole Vigni.

FABRIZIO VIGNI. Dicevo, non c'è dubbio sul fatto che le opere pubbliche necessarie debbano essere realizzate velocemente semplificando le procedure. Tuttavia...

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia. Così non è possibile proseguire i lavori... Colleghi di ogni settore, vi prego di prendere posto.

Prego, onorevole Vigni.

FABRIZIO VIGNI. Tuttavia, il disegno di legge del Governo affronta nel peggiore dei modi questi problemi. È un provvedimento sbagliato, dannoso ed inefficace: sbagliato a partire dall'idea stessa di dar vita a due diversi regimi, uno in deroga per le cosiddette grandi opere, l'altro ordinario per le opere minori.

È un provvedimento, a nostro parere, dannoso perché smantella una corretta programmazione – ad esempio per le infrastrutture di trasporto previste dal piano generale dei trasporti –, considera l'ambiente un ostacolo e, di fatto, elude una corretta valutazione di impatto ambientale. Ma quel che è peggio è che prevede di realizzare le grandi opere in deroga alla legislazione sui lavori pubblici,

che ha introdotto regole di trasparenza e di correttezza del mercato: ciò facendo si correrebbe il rischio grave di tornare al peggiore passato.

Per di più, sembra un provvedimento inefficace, perché non aiuterà a realizzare meglio le infrastrutture, tanto più se si considera che il Governo, con la legge finanziaria presentata alle Camere, riduce non di poco le risorse per gli investimenti infrastrutturali e, con il giugno 2002, mette fine agli incentivi fiscali per il recupero del patrimonio edilizio.

Questo provvedimento, oltre che dannoso, sbagliato, ed inefficace, presenta anche un evidente profilo di incostituzionalità da molteplici punti di vista, di cui, in particolare, ne voglio sottolineare tre.

In primo luogo, il disegno di legge presenta un carattere fortemente centralista, configura un'evidente violazione delle autonomie regionali e locali, espropriando competenze delle regioni ed escludendo i comuni e le province, considerati alla stregua di ostacoli burocratici. Tutto ciò avviene per le cosiddette grandi opere e, quel che è ancora più sconcertante, anche per gli insediamenti produttivi: come dire che dichiarare di carattere strategico un qualunque impianto produttivo, consentirebbe al Governo di deciderne la localizzazione, senza neppure ascoltare le opinioni di una amministrazione locale e, quindi, verrebbero espropriate competenze in materia di governo del territorio che appartengono agli enti locali e alle autonomie politiche territoriali.

Vorrei ricordare ai colleghi che, tra l'altro, per questa ragione già nella scorsa legislatura — per la precisione il 20 giugno 2001 — la Commissione affari costituzionali della Camera aveva espresso un parere di incostituzionalità su una proposta di legge del centrodestra molto simile a quella attualmente in discussione.

In quel parere si riteneva che l'esclusione di forme di partecipazione degli enti locali, sul cui territorio insiste la realizzazione delle infrastrutture e delle opere industriali, fosse in palese contrasto con i principi di autonomia e di decentramento stabiliti dagli articoli 5 e 128 della Costi-

tuzione. Vorrei far notare che oggi — alla luce della modifica del Titolo V della Costituzione, approvata dal Parlamento e confermata domenica scorsa dal voto popolare — questo disegno di legge appare, a maggior ragione, tanto più illegittimo.

In altre parole, con tale norma non siamo di fronte ad un regime generale di riparto delle competenze, ma ad una compressione che si attiva in base a scelte discrezionali del Governo: tutto ciò è inaccettabile e, voglio sottolinearlo, clamorosamente in contraddizione con i proclami della maggioranza — soprattutto di alcune sue parti — a favore del federalismo. Tuttavia, in questo momento ci interessa sottolineare che il provvedimento si configura come sicuramente lesivo della Costituzione, che riconosce su tali temi un ruolo decisivo alle regioni e, attraverso la legislazione attuativa, anche agli enti locali.

In secondo luogo, vorrei far notare che con il secondo comma si delega il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per riformare le procedure per la valutazione d'impatto ambientale, volte a favorire la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi, anche in deroga all'ordinamento sui lavori pubblici. Su tale punto si presenta un problema costituzionalmente rilevante, relativo alla definizione dell'oggetto della delega, nonché alla determinazione dei principi e dei criteri direttivi, nel senso che la delega richiesta si configura più come un obiettivo, peraltro ampio e indefinito, piuttosto che come un oggetto definito, così come richiesto dall'articolo 76 della Costituzione.

Peraltro, sono assenti o inadeguati i principi e i criteri direttivi. Vi è, dunque, a nostro parere, un'evidente violazione dell'articolo 76 della Costituzione, il quale — com'è noto — dispone che l'esercizio delle funzioni legislative non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetto definito.

Infine — ed è la terza sottolineatura che facciamo —, al comma 4 dell'articolo

1, si delega al Governo l'approvazione, con decreti delegati, di specifiche opere. In altre parole, si delega il Governo all'adozione di leggi-provvedimento. Tali leggi — come risulta anche da autorevoli considerazioni dottrinarie — ledono, in modo evidente, gli interessi legittimi dei cittadini, precludendo la possibilità di tutela nei confronti di provvedimenti amministrativi, azzerando così il quadro delle garanzie connesse all'atto amministrativo per alcuni cittadini rispetto ad altri. Tutto ciò con un'evidente violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione.

Si tratta, quindi — Presidente, onorevoli colleghi —, per le ragioni che ho sinteticamente illustrato, di un disegno di legge che provoca un profondo stravolgimento del nostro sistema giuridico, anzitutto sotto il profilo del rispetto della Costituzione (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo, Rifondazione comunista e Misto-Verdi-l'Ulivo*).

**PRESIDENTE.** L'onorevole Acquarone ha facoltà di illustrare le sue questioni pregiudiziali n. 2 e n. 3.

**LORENZO ACQUARONE.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'onorevole ministro per le infrastrutture, con una frase un po' infelice, che probabilmente gli è scappata, ha detto che bisogna abituarsi a convivere con la mafia.

Sarebbe, forse, necessario ricordargli che sarebbe anche opportuno per il Governo convivere con il Parlamento. Infatti, io e gli altri colleghi dell'opposizione portiamo in questa sede argomenti di carattere costruttivo, volti a migliorare la legge, emendandola da quei vizi di incostituzionalità che certamente la condurrebbero ad una dichiarazione di incostituzionalità da parte della Corte costituzionale.

I problemi su cui mi soffermo sono soltanto due e — dato che siede ai banchi del Governo l'amico e ministro Frattini, che di queste cose se ne intende — avrei piacere che, specialmente relativamente alla seconda parte del mio intervento, mi dedicasse un minimo di attenzione. Infatti, se il suggerimento al professor Lunardi

proviene dall'avvocato Acquarone, probabilmente non è accolto perché Acquarone fa parte dell'opposizione; se, per ipotesi, tale suggerimento provenisse dall'onorevole Frattini, forse, ci penserebbe un momento.

Il primo problema si riferisce al fatto che una parte delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame tratta questioni urbanistiche ed edilizie — vorrei dire soltanto edilizie — di dettaglio. Sono, infatti, disciplinate le opere minori, le ristrutturazioni edilizie, i sopralzi e gli ampliamenti di carattere tecnico.

Se consideriamo la modifica dell'articolo 117 della Costituzione, notiamo che la materia edilizia e la materia dell'urbanistica sono completamente sottratte alla potestà legislativa dello Stato e che non fanno neppure parte della legislazione concorrente.

Vi è una frase sulla quale si potrebbe riflettere: si parla di « governo del territorio ». Ma lei — onorevole Frattini — sa meglio di me che, quando parliamo di governo del territorio, parliamo di problemi molto più ampi: parliamo di tutela idrogeologica, di tutela sismica e, forse, delle grandi linee della politica infrastrutturale del paese ma, certamente, non di disposizioni urbanistiche di dettaglio che, a mio avviso, non avrebbero potuto essere di competenza statale nemmeno senza la modifica dell'articolo 117 della Costituzione, ma solo vigendo la Costituzione del 1948.

Invece, il Governo, con questa ridicola storia del padrone in casa propria, ha voluto formulare una disposizione di dettaglio che non è consentita; se, poi, noi dicessimo che nel concetto di governo del territorio rientra la teoria della legislazione concorrente, dovremmo ricordarci la nuova formulazione dell'articolo 117 della Costituzione, per la quale la legislazione concorrente può riguardare soltanto i principi di carattere generale. Certamente, disciplinare la ristrutturazione edilizia o disciplinare...

Giovanardi, hai la cortesia di non distrarre il ministro? Forse il ministro Frattini queste cose è in grado di capirle, forse; penserei proprio di sì.

FRANCO FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza*. Mi sforzo!

LORENZO ACQUARONE. Dubito che altri le capiscano. Vorrei, quindi, parlare con una persona che sia in grado di capirle. Questo, dunque, è il discorso che ho il piacere di sottoporre all'attenzione del consigliere di Stato, ministro Frattini: ci pensi bene, perché questo sarà un problema; la prima regione che dovesse sollevare un conflitto di attribuzione, farebbe saltare l'intera legge.

L'altra questione non riguarda l'entrata in vigore della nuova modifica costituzionale, ma tocca più da vicino la competenza della giustizia amministrativa. Alla lettera *n*) del comma 2 dell'articolo 1, c'è una doppia limitazione. C'è una limitazione ai poteri di annullamento del giudice amministrativo, laddove si dice che il giudice amministrativo, dopo la stipula del contratto, può unicamente provvedere in via risarcitoria. C'è, poi, la violazione dei diritti di impugnazione in sede di appello, perché si dice che, stipulato il contratto, in sede di emanazione di un'ordinanza cautelare può essere data soltanto una provvisoria. Quindi, due sono le violazioni: una limitazione per quanto riguarda il giudizio di cognizione generale, in quanto è pensabile soltanto l'annullamento; una seconda limitazione perché in via cautelare, sia in primo grado sia in sede di appello, è possibile esclusivamente la concessione di una provvisoria.

Questo Governo non è il primo a dolersi degli interventi della magistratura amministrativa; infatti, è ricorrente il seguente discorso: opere non si fanno, perché i TAR o il Consiglio di Stato le sospendono. In passato, mi è stato facile rispondere — anche ad esponenti della precedente maggioranza alla quale aderivo — che se l'amministrazione, gli enti aggiudicatori si comportassero bene, non ci sarebbe spazio per l'intervento repressivo o cautelare del giudice amministrativo.

Siamo alle solite: riproponiamo una norma che, per tre volte, è stata sottoposta

al giudizio della Corte costituzionale e, per tre volte, la Corte costituzionale ha dichiarato essere non conforme a Costituzione.

Onorevole Frattini, non è il caso che io ricordi a lei il secondo comma dell'articolo 113 della Costituzione: la tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti. In questo caso, noi abbiamo una limitazione ai poteri del giudice amministrativo per alcuni mezzi di impugnazione e per la categoria di atti che rientra non nella materia generale delle opere pubbliche, ma in un particolare tipo di opere pubbliche. Quindi, vi è, innanzitutto, una violazione dell'articolo 3 della Costituzione, perché viene violato il principio di uguaglianza; c'è una violazione dell'articolo 24, in relazione al principio di difesa; c'è, infine, una violazione dell'articolo 113. Queste cose non le dice il professor Acquarone, le dice la Corte costituzionale. Le ha dette con sentenze risalenti nel tempo: 27 dicembre 1974, n. 284, 17 luglio 1975, n. 227.

Inoltre, proprio nella specifica problematica delle opere pubbliche, vi fu anche quella per il terremoto dell'Irpinia, quando il Governo dell'epoca — parliamo del 1980 — per una legge di accelerazione delle opere pubbliche, limitò il potere del giudice cautelare, impedendo l'appello delle ordinanze di sospensiva. Si tornò alla Corte costituzionale, con una completa ordinanza di remissione della IV sezione del Consiglio di Stato, che aveva rimesso la questione alla Corte costituzionale nell'ordinanza 5 giugno 1979, dove si faceva esplicito riferimento agli articoli 3, 24, 97, 103 e 113 della Costituzione: ebbene, la Corte si fermò soltanto su una questione, assorbendo le altre.

Allora, perché dobbiamo riproporre una norma che sappiamo essere sicuramente incostituzionale? Perché per la prima questione da me sollevata si darà il caso di un giudizio di costituzionalità, ed è facile presumere che sarà proposto, entro breve termine, da parte di una regione che si vede espropriata dei propri poteri, attraverso il conflitto di attribu-

zione: voglio vedere una regione seriamente amministrata che lascia che sia il Governo centrale a decidere sulla materia degli ampliamenti o dei sopralzi. Questa è veramente un'invasione della sfera legislativa delle regioni, e questo è grave: si parla tanto di un federalismo scarsamente attenuato; ma nemmeno il Governo più centralista avrebbe avuto in testa una cosa di questo genere.

Per quanto riguarda la seconda questione di costituzionalità, francamente, attesa l'assenza del ministro per le infrastrutture... Sì, c'è lei, onorevole Martinat, e la prego di riferire, ma forse si tratta di una questione...

PRESIDENTE. Onorevole Acquarone, il tempo, per favore.

LORENZO ACQUARONE. Signor Presidente, ho finito. Mi rivolgo all'amico consigliere Frattini... Sa, onorevole Presidente, che su queste questioni i precedenti sono dubbi, perché, essendoci due questioni di costituzionalità, alcuni precedenti mi darebbero titolo a parlare due volte?

PRESIDENTE. Ha il doppio tempo, ma c'è una prassi...

LORENZO ACQUARONE. Anche quella è dubbia. Comunque ho finito, ancora 30 secondi.

Soltanto per richiamare ancora una volta l'attenzione del competente in materia, onorevole Frattini, sulla evidente incostituzionalità della disposizione di cui all'articolo 2, lettera *n*, per violazione del diritto alla difesa e per violazione del secondo comma dell'articolo 113 della Costituzione, nonché — e mi richiamo all'ultima sentenza della Corte costituzionale —, per violazione del principio di eguaglianza. Infatti, o riformate l'intero sistema della giustizia amministrativa, oppure non potete creare dei privilegiati i cui appalti non sono soggetti alla normale tutela giurisdizionale.

Per queste ragioni, ritengo che questo sia un piacere che noi facciamo al Go-

verno, invitandolo a depurare la legge di quei vizi che porterebbero fatalmente al suo annullamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Vendola. Ne ha facoltà.

NICHI VENDOLA. Signor Presidente, noi consideriamo assolutamente fondato il ricorso alla pregiudiziale di costituzionalità nei confronti di un disegno di legge la cui importanza e la cui straordinaria gravità, sotto ogni profilo, sono denunciati, con toni persino accorati, dalle associazioni ambientaliste e da tanta parte della coscienza democratica del nostro paese.

Noi crediamo che il crisma della legittimazione costituzionale venga ferito ripetutamente. Innanzitutto, con una modalità di concentrazione di poteri e di scelte strategiche, in tema di infrastrutture e di insediamenti produttivi, che viola apertamente le prerogative della democrazia decentrata e delle autonomie politiche e territoriali. Si tratta di autonomie costituzionalmente protette (titolo V della Carta costituzionale), improvvisamente sgonfiate di senso, deprivate di ruolo, marginalizzate da un inedito e spregiudicato centralismo dirigista nelle forme, quanto liberista nei contenuti.

In questo disegno di legge la delega d'apertura evoca un oggetto tanto enfaticamente immaginato quanto indefinito, sfuggente, dilatabile all'inverosimile.

Anche questo strabiliante deficit di definizione dell'oggetto, dell'obiettivo perseguito dalla nuova legge appare, cari colleghi, uno straripamento dal letto della norma contenuta nell'articolo 76 della Carta costituzionale.

La delega in bianco al Governo, fuori da una chiara indicazione dei principi e dei criteri direttivi, fuori da qualunque agenda e calendario che fissino i contorni progettuali e temporali dell'intervento rappresenta, oltre che una violazione delle prerogative del Parlamento, anche una fuoriuscita dai margini della costituzionalità.

Colleghe e colleghi, ciò che più urta la nostra sensibilità è il marchingegno esco-

gitato per soppiantare, nel nome di un'autolegittimazione dall'alto delle cosiddette opere pubbliche, qualsivoglia autentico controllo di legalità e persino per sopprimere in radice — nel caso che quelle opere ledano diritti di cittadini — la possibilità del contenzioso amministrativo e giurisdizionale. Anche in questo caso i garantisti non dovrebbero latitare.

I cittadini con un colpo di mano vengono spogliati delle tutele e delle garanzie che dovrebbero proteggere i loro diritti. Vengono calpestati gli articoli 3 e 24 della Costituzione; questo è un vero ed insopportabile scandalo mascherato con quel *mix* di retorica sviluppatista e di tecnicismo imprenditoriale che rendono l'ineffabile ministro Lunardi un eroe dei nostri tempi. Signor Presidente, altro che *gaffe* estiva. È nella carne viva di queste norme inaudite che si tesse la trama di una nuova stagione di convivenza con le mafie, è qui che rinasce il partito delle mani sulla città, il modello urbanistico di Ciancimino, la sensibilità ecologica dei costruttori di nuove Sarno e di nuove Soverato!

Rifondazione comunista avversa radicalmente un disegno di legge che prende a pugni la lettera ed il cuore della nostra Costituzione, che disegna un sistema della governabilità liberista sull'asse dell'autoritarismo, della deregolamentazione selvaggia delle politiche del territorio e dell'ambiente, sull'asse obliquo di una legittimità che si mangia la legalità, sull'asse di cemento armato di una crescita che non porta né sviluppo né modernità, bensì aggressione agli ecosistemi, violenza alle strutture urbanistiche, mano libera ai signori dell'ecomafia.

Lo dico ai colleghi della Lega, in questo caso si può ben intendere quale sia il vero disegno del vostro urlato federalismo: non autogoverno del territorio ma solo e soltanto assunzione a livello regionale di specifici compiti di privatizzazione di servizi, di dissoluzione dell'interesse collettivo e della stessa nozione di bene pubblico.

Nel nome del particolarismo, anche criminale, e dello slogan « padroni a casa

propria » si potrà vivere pericolosamente una nuova stagione di assalto al bel paese.

Colleghe e colleghi, dopo la depenalizzazione del falso in bilancio, dopo il delitto che avete commesso in tema di rogatorie, dopo i fasti privatistici della Tremonti-*bis*, con questo disegno di legge siamo al compimento di un programma che mostra il volto e l'indole di questa borghesia governante, ostile alla legge — tanto da elaborarne una che cancella tutte le altre —, alla democrazia (tanto da rivendicare il consenso elettorale solo come paravento per ogni compressione della democrazia medesima) ed ostile all'ambiente che torna ad essere solo e soltanto occasione di lucro e di rapina. La nostra opposizione — dentro e fuori quest'aula — sarà radicale e totale (*Applausi dei deputati del gruppo di Rifondazione comunista*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Parolo. Ne ha facoltà.

**UGO PAROLO.** Signor Presidente, non sono un giurista e non le nascondo che ho qualche difficoltà a comprendere tutte le eccezioni che sono state sollevate dai colleghi che mi hanno preceduto, che sicuramente sono più preparati in materia.

Vorrei però giustificare il voto contrario della Lega Nord su queste pregiudiziali anche entrando nel merito — per quanto ci riguarda — delle eccezioni sollevate.

Si dice sostanzialmente che si tratta di un provvedimento incostituzionale perché introduce un regime privilegiato a favore delle grandi opere rispetto a quelle normali, che lede in qualche modo le prerogative ed i compiti degli enti locali e delle regioni; si dice anche che è un provvedimento centralista, quindi incostituzionale rispetto all'attuale Costituzione, alla Costituzione modificata con il recente referendum.

Ebbene, vorrei invitare modestamente i colleghi a rileggere più attentamente il testo del provvedimento perché è vero che in esso si prevede che sia il Governo a individuare le infrastrutture ma è altrettanto vero che si parla di opere di inte-

resse strategico nazionale; pertanto è altrettanto evidente che, se un'opera è di interesse strategico nazionale, la stessa deve essere individuata dall'organo dello Stato competente per le opere di interesse strategico nazionale; in questo caso è evidente la competenza del Governo; comunque ciò avviene sentite le regioni interessate e nell'ambito della Conferenza Stato-regioni.

Quando si afferma che le opere verranno realizzate sulla testa degli enti locali e dei comuni credo si dica una mezza verità o comunque una non verità; se si leggesse con attenzione il testo del disegno di legge, all'articolo 1, comma 2, lettera *b*), per quanto riguarda la definizione delle opere, delle procedure da seguire per il rilascio dei provvedimenti concessori o autorizzatori ai fini della realizzazione di queste opere, si dice che il Governo deve procedere per la localizzazione delle opere d'intesa con la regione — lo ripeto — di intesa con la regione (quella interessata ovviamente) o la provincia autonoma competente; a tal fine la regione o la provincia provvede a sentire preventivamente i comuni interessati.

Ebbene, penso che tale disegno di legge contenga tutte le garanzie che devono essere previste in un provvedimento che prevede l'esecuzione di opere di interesse strategico nazionale. Purtroppo l'attuale minoranza dell'Ulivo che ha governato sino a qualche mese fa si dimostra federalista adesso che non ha più la possibilità di fare il federalismo, mentre è stata fortemente centralista fino a quando ha avuto la possibilità di governare questo paese.

Questa è la verità; queste sono obiezioni in gran parte strumentali che non hanno alcun fondamento.

Per quanto riguarda le obiezioni sollevate circa le materie dell'edilizia e dell'urbanistica, giustamente di competenza delle regioni, occorre precisare che nel merito queste disposizioni altro non fanno che recepire le proposte più avanzate — diciamo — in materia di federalismo che sono state approvate dalle regioni le quali hanno sperimentato la materia dell'urba-

nistica nel senso più alto del federalismo. Mi riferisco alla regione Lombardia ma anche alla regione Toscana che queste proposte hanno approvato e dove sono già in vigore. Pertanto il disegno di legge di fatto consente anche alle regioni, che in questo momento non hanno ancora avuto la possibilità di applicare tali normative, di poterlo fare.

PRESIDENTE. Onorevole Parolo, si presti a concludere.

UGO PAROLO. Anche in questo caso, concludo signor Presidente, l'Ulivo dovrebbe ricordarsi delle leggi di semplificazione Bassanini, in particolare della legge del 2000 di semplificazione, con cui si affermava la competenza dello Stato, anzi veniva concessa una delega al Governo per normare i procedimenti per il rilascio di concessioni edilizie e di altri atti di assenso concernenti l'attività edilizia. Non solo il Governo ha legiferato ma addirittura il Parlamento ha concesso una delega al Governo per legiferare su questa materia che era ed è di competenza esclusiva delle regioni.

Per quanto riguarda i regimi speciali, vorrei ricordare all'attuale opposizione dell'Ulivo i provvedimenti adottati con riferimento agli alloggi di Napoli e delle aree circostanti, a seguito della ricostruzione post terremoto.

Per effetto di una legge delega, il Governo ha adottato un decreto legislativo in base al quale il commissario *ad acta*, solo ed esclusivamente per tali alloggi, definisce...

PRESIDENTE. Onorevole Parolo, ha esaurito il tempo a sua disposizione.

UGO PAROLO. ... e chiude in via transattiva tutti i contenziosi in essere, in barba a tutte le sentenze in essere e non ancora passate in giudicato. Voi per primi avete attuato queste leggi ed ora ci criticate perché sapete che questa è una legge utile non soltanto per una parte del paese, ma per il paese nella sua interezza. Questo vi infastidisce (*Applausi dei deputati del gruppo della Lega nord Padania*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Pecoraro Scanio. Ne ha facoltà.

ALFONSO PECORARO SCANIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che l'illustrazione delle questioni pregiudiziali di costituzionalità sia abbastanza chiara. Per di più, la modifica costituzionale confermata dal referendum della scorsa domenica prevede un ulteriore elemento di rafforzamento dei poteri delle regioni e degli enti locali; comprendo l'esigenza del collega della Lega nord Padania che mi ha preceduto, che giustamente ha affermato di dover giustificare — ha usato questo termine — questo voto, dal momento che si tratta effettivamente di giustificarlo.

Probabilmente, anche la maggioranza di centrosinistra non ha realizzato l'intervento in senso federalista che avrebbe voluto, anche se, a mio giudizio, ha poi fatto più di quanto successivamente potrà fare la maggioranza di centrodestra, considerate le evidenti tendenze centraliste che l'attraversano.

Tuttavia, va detto con chiarezza che, se anche la maggioranza di centrosinistra avesse fatto un errore, ciò non rappresenta un giusto motivo per peggiorarlo.

È evidente infatti, onorevoli colleghi, che questo testo è assolutamente incostituzionale. Sono, in tal senso, assolutamente preoccupato, dal momento che non interrogarsi oggi, con la possibilità di modificare tale legge e considerata la modifica costituzionale, significherebbe permettere l'impugnativa di qualsiasi atto consequenziale, anche dinanzi alla Corte costituzionale; in tal modo, invece di adottare un provvedimento che dovrebbe accelerare e migliorare la capacità di compiere una serie di interventi, avremo sicuramente il tipico testo che, per i vizi intrinseci di costituzionalità, presenti già ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione vigente e che ora sono ancora più evidenti alla luce della modifica costituzionale intercorsa, creerà una notevole mole di contenzioso con gli enti locali e le regioni, con la possibilità di ricorsi.

Di fatto state adottando un testo sbagliato: peraltro, il dibattito in Commissione ha dimostrato l'incapacità dei parlamentari della maggioranza di proporre anche un solo emendamento, altro che Casa delle libertà! Si va pertanto verso l'approvazione di un testo incostituzionale, senza la capacità di rimuovere quelle parti sbagliate o quanto meno di inserire la previsione dell'istituto dell'intesa con le regioni che la Conferenza Stato-regioni ha sempre richiesto, anche ufficialmente, possibilità che invece viene negata.

Il testo è evidentemente contrario alle attribuzioni costituzionali delle regioni e degli enti locali; si ripete moltissime volte l'espressione « nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni » (è il tipico caso di *excusatio non petita, accusatio manifesta*). Più volte si fa riferimento al rispetto delle attribuzioni delle regioni, perché in realtà non le si rispetta.

Si dice quindi poi che si individuano le infrastrutture, pubbliche e private, nonché gli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale. Poiché non è definito nella legge — questa è un'altra assurdità — cosa sia strategico e cosa sia di preminente interesse nazionale — non è detto che debba riguardare più regioni potendo trattarsi solo di alcuni aspetti — tutto questo avviene sentita la Conferenza unificata. È evidente che le regioni e gli enti locali non rivestono alcun ruolo nell'individuazione di questi insediamenti produttivi strategici e delle infrastrutture pubbliche.

Si tratta, in teoria, secondo questo provvedimento, della possibilità di inserire anche una fabbrica in un comune, se viene considerata di interesse strategico o nazionale, e di farlo dopo aver sentito soltanto la Conferenza unificata. Mi sembrerebbe abbastanza *sui generis* non considerare questo atteggiamento, come dire, non solo non federalista, ma di scarso rispetto delle autonomie nel nostro paese.

Pertanto, noi deputati del gruppo dei Verdi voteremo a favore delle pregiudiziali di costituzionalità. In questa sede, riteniamo giusto dare un ennesimo messaggio, come faremo anche nel dibattito parla-

mentare della settimana prossima, che sarà molto chiaro: crediamo che stiate facendo un grave errore, perché questa legge non faciliterà la possibilità di creare infrastrutture, ma porterà solo ulteriori contrasti fra Stato, regioni, province, enti locali. Essa, per di più, è dannosa per l'ambiente, ma questa è una cosa che discuteremo nel merito.

Oggi, il problema è il profilo di costituzionalità e questa legge è incostituzionale. Lo era già prima del referendum confermativo; oggi, dopo il voto del 7 ottobre scorso, il provvedimento è assolutamente incostituzionale ed offensivo nei confronti delle autonomie e degli enti locali del nostro paese.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Bruno. Ne ha facoltà.

**DONATO BRUNO.** Vorrei dire fin da ora che non mi rivolgerò solo al ministro Frattini, come ha fatto chi mi ha preceduto, ma all'intera Assemblea, non perché il ministro Frattini non sia in condizioni di comprendere, ma perché credo che anche l'Assemblea abbia le stesse connotazioni.

Detto questo, vorrei riassumere molto brevemente il percorso di questo provvedimento. Questo disegno di legge è stato approvato al Senato lo scorso 3 agosto 2001 con lo scopo di conferire — come a tutti è noto — alcune deleghe al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici, disponendo altresì vari interventi per il rilancio delle attività produttive. Ricordo ancora che nel maxiemendamento proposto dal Governo al Senato è stato introdotto, ai commi 1 e 2 dell'articolo 1, la seguente espressione: « nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni ». E ancora, sempre al comma 1, si è introdotto: « L'individuazione è operata, sentita la Conferenza unificata » e « su proposta delle regioni ». Il provvedimento, quindi, si muove in una logica ampiamente coerente con il dettato costituzionale e con la normativa comunitaria vigente.

Nel merito delle questioni pregiudiziali presentate, si osserva che il disegno di

legge non configura alcuna violazione delle autonomie politiche territoriali, perché assicura, al contrario, un ampio coinvolgimento delle regioni nel percorso programmatico in esso definito. Infatti, si garantisce un ruolo attivo delle regioni, che sono sentite nella fase di predisposizione del programma generale di individuazione delle grandi opere e hanno significative facoltà nella fase propositiva, entrando addirittura ad integrare il CIPE nella fase consultiva. È ovvio che il percorso delineato dal provvedimento che garantisce un coinvolgimento degli enti locali non può, tuttavia, far sì che il meccanismo della concertazione possa spingersi fino a divenire strumento di interdizione delle scelte politiche e strategiche del Governo.

Si osserva, inoltre, che le deleghe di cui all'articolo 1, commi 2 e 4, possono certamente ritenersi coerenti con il disposto dell'articolo 76 della Costituzione, che richiede l'indicazione di un tempo limitato per l'esercizio della delega (e i termini di 12 e 24 mesi sono indicati nei citati commi), nonché di oggetti definiti, che sono quelli specifici e chiaramente indicati all'articolo 1, commi 2 e 4. L'articolo 76 richiede, infine, la determinazione di principi e criteri direttivi, che vengono ampiamente definiti nella lettera da a) fino a o) dell'articolo 2, comma 2. In particolare, si rileva che la delega di cui all'articolo 1, comma 4, reca un rinvio diretto e immediato ai principi e criteri direttivi di cui al comma 2, chiarendo in tal modo che il Governo dovrà attenersi a tali criteri nell'esercizio della delega. Tale fattispecie, peraltro, non configura assolutamente una delega per l'adozione di una legge provvedimento, come sostenuto nella pregiudiziale di costituzionalità. Al contrario, essa è finalizzata esclusivamente a garantire la prima applicazione, per gli anni 2002 e 2003, del programma per la realizzazione di progetti di infrastrutture strategiche, che saranno comunque individuate secondo le procedure previste dal comma 1 e, dunque, non potranno configurare il rischio di copertura di vizi di legittimità in relazione ad impugnative in via amministrativa.

La legge di revisione costituzionale, seguendo l'impostazione tipica degli Stati federali, modifica l'articolo 117 della Costituzione, prevedendo l'elencazione tassativa dei settori attribuiti alla competenza centrale, l'eliminazione dei limiti alla legislazione concorrente regionale, costituiti dall'interesse nazionale e da quello delle altre ragioni e, quanto alla sfera legislativa regionale, l'inversione del criterio della presunzione di competenze. Infatti, il nuovo articolo 117 stabilisce che tutto ciò che non è espressamente riservato allo Stato spetta alla potestà legislativa regionale (articolo 3 del testo).

Per i profili che qui interessano, il modello delineato dalla legge di revisione riserva alla competenza esclusiva dello Stato la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, mentre rimette alla legislazione concorrente regionale le materie relative al governo del territorio, dei porti e aeroporti civili e delle grandi reti di trasporto e di navigazione.

Il limite che il legislatore pone all'ampiezza della potestà legislativa concorrente è costituito dalla determinazione dei principi fondamentali, determinazione espressamente riservata alla legislazione dello Stato. È quest'ultimo limite — riaffermativo, peraltro, di quello già contenuto nel vigente articolo 117 — che costituisce, oltre lo strenuo lavoro di verifica dell'inerenza di un dato intervento legislativo alla singola materia riservata o concorrente, il principale parametro per l'analisi della compatibilità delle disposizioni del disegno di legge in oggetto per il nuovo assetto assegnato dalla legge di revisione costituzionale.

Il disegno di legge si basa su di uno schema operativo che limita l'intervento pubblico al *design* politico delle opere, demandando il controllo della loro realizzazione a livello regionale.

Mi avvio alla conclusione, signor Presidente — ed ometto altre valutazioni — dichiarando che il disegno di legge del quale parliamo si inquadra perfettamente nella legislazione dello Stato che determina i principi fondamentali nell'ambito dei quali opera la legislazione concorrente

regionale. Infatti, l'impianto generale della legge si suddivide in due grandi settori di intervento: il primo di pianificazione e programmazione di grandi opere pubbliche, su proposta e di intesa con le regioni, la cui realizzazione è alle stesse affidata.

PRESIDENTE. Onorevole Bruno, la prego di concludere.

DONATO BRUNO. Il secondo intervento riguarda l'individuazione delle norme procedurali di affidamento — per esempio la figura del *general contractor* — che indirizzano la successiva attività regionale.

In conclusione, tale disegno di legge non riserva allo Stato alcuna attività operativa né contiene una disciplina di dettaglio della materia che sarebbe lesiva delle competenze regionali.

Pertanto voteremo contro le pregiudiziali presentate (*Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Ghiglia. Ne ha facoltà.

AGOSTINO GHIGLIA. Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto contrario del gruppo di Alleanza nazionale sulle pregiudiziali presentate e inerenti la costituzionalità del provvedimento.

L'onorevole Donato Bruno ha elencato molto bene i motivi per cui queste pregiudiziali sono manifestamente infondate. Tuttavia, i dubbi espressi, oggi, in quest'aula, da parte di alcuni colleghi non solo sulla legittimità costituzionale di questi provvedimenti ma, addirittura, anche sulla legalità degli stessi e la buona fede che muove il Governo a presentare questo provvedimento, sembrano oltremodo difficili da accettare e da considerare come argomentazioni serie rispetto ad un tema di tale importanza.

Sentire parlare di retorica sviluppatista, di ecomafie, che verrebbero favorite da questo provvedimento, di mani sulla città che grifagne si allargherebbero grazie alle possibilità offerte da questo provvedimento a favore delle grandi opere, since-

ramente è ridicolo. Solo chi, per anni, ha bloccato lo sviluppo di questa nazione, dall'Asti-Cuneo alla linea di alta velocità Torino-Lione, solo chi per anni ha impedito che in Italia si facessero non soltanto le grandi opere ma anche quelle piccole può dare dei mafiosi ai presentatori di questo provvedimento o insinuare il sospetto che, in qualche modo, il Governo e la maggioranza, vogliono, addirittura, favorire attività illegali.

Ed è comunque sospetto che autorevoli membri dell'ex Governo — come l'onorevole Pecoraro Scanio — manifestino quasi una sadica soddisfazione relativa al fatto che questi provvedimenti sarebbero, a loro avviso, incostituzionali e quindi impugnabili davanti alla Corte.

Certo, a chi, più che fare retorica sviluppatista, ha in realtà bloccato qualsiasi tipo di sviluppo può dare fastidio il fatto che questo Governo, in pochi mesi, sia riuscito a presentare leggi che, invece, hanno come obiettivo di rilanciare lo sviluppo. Dà fastidio, a chi lo ha bloccato per anni, vedere che questo Governo è palesemente e motivatamente a favore dello sviluppo. Peraltro, augurandosi che questo provvedimento sia affetto da illegittimità costituzionale e sperando — visto che il voto della Camera è già predeterminato ed ovvio nei risultati — di arrivare davanti alla Corte costituzionale, con l'effetto di bloccare ancora lo sviluppo, il centrosinistra rende manifesta tutta la sua prevenzione non tanto contro il provvedimento in sé ma proprio contro lo sviluppo medesimo.

Per quanto riguarda, poi, la presunta mancanza di implicazione delle regioni e degli enti locali, anche in questo caso ci troviamo di fronte ad un palese falso: le regioni non solo vengono fatte partecipi della predisposizione e della pianificazione delle grandi opere, ma hanno anche la potestà di proporle e di rendersi parte attiva, essendo sicuramente intenzione del Governo coinvolgerle nella loro realizzazione.

Mi viene il forte sospetto, inoltre, che quest'ulteriore motivazione sia l'ennesima forzatura, perché il centrosinistra non ha

mai ascoltato regioni ed enti locali, neanche quando gridavano a gran voce la necessità di grandi opere, soprattutto infrastrutturali. Voi le voci degli enti locali non le avete ascoltate, nemmeno avete ascoltato quelle delle regioni — ho già ricordato alcuni esempi in precedenza — e avete oggettivamente bloccato per anni lo sviluppo delle grandi infrastrutture. Probabilmente, vi dà anche fastidio lo slogan: « padroni a casa nostra », perché, al contrario, avete sempre tentato di fare i padroni a casa degli altri.

Anche per questi motivi, che si aggiungono a quelli già illustrati, il gruppo di Alleanza nazionale voterà contro le questioni pregiudiziali presentate (*Applausi dei deputati dei gruppi di Alleanza nazionale e di Forza Italia*).

FRANCO FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza*. Signor Presidente, a conclusione del dibattito, è evidente che il Governo non può non replicare alle questioni di costituzionalità sollevate in merito al disegno di legge all'esame dell'Assemblea. Ritengo che ciò sia necessario anche per sgombrare il campo dalle obiezioni formulate, in particolare — con abilità, debbo riconoscerlo —, dal collega Acquarone. Esse riguardano due aspetti che il Governo si è già fatto carico di approfondire, ritenendo tuttavia che le questioni di costituzionalità non siano fondate.

Mi soffermo, brevemente, sulla questione dei rapporti tra Stato e regioni, trattata anche da alcuni colleghi della maggioranza. La giurisprudenza costituzionale richiamata, onorevoli colleghi, non viene toccata in modo profondo dalla riforma costituzionale che è stata recentemente promulgata poiché il governo del territorio resta materia di legislazione con-

corrente. La questione di fondo è, quindi, che se lo Stato interviene, come riteniamo che faccia in questo caso, con un provvedimento di programmazione e pianificazione che definisce — è vero — limiti e principi validi per la legislazione regionale, non viene a determinarsi alcuna interferenza nell'ambito della legislazione regionale. La Corte costituzionale, come molti colleghi sanno, ha infatti stabilito che i limiti alla legislazione concorrente possano essere non soltanto negativi ma anche precettivi.

La legge di principio nazionale (noi riteniamo che questo provvedimento lo sia) può stabilire per la legislazione regionale concorrente vincoli e limiti, senza che per questo sia violato l'ambito della legislazione regionale. Allora, sbagliano, a mio avviso, i colleghi dell'opposizione quando individuano norme di dettaglio in alcune prescrizioni di questo provvedimento. Fissare dei limiti alla legislazione regionale non vuol dire dettare norme particolari e di dettaglio, vuol dire prevedere, come ha detto più volte la Corte costituzionale, una programmazione, vuol dire sì stabilire dei principi vincolanti per la legge regionale, ma vincolanti nel quadro di un principio nazionale. Qui esiste un principio nazionale che vuole portare questo paese ad una programmazione di infrastrutture, che non è, e non può essere, lesiva delle competenze di ogni regione, tanto è vero — come è stato detto — che esistono degli accordi con ciascuna regione interessata. Ma lo Stato non si può sottrarre dal fissare le regole quadro a cui le regioni, nella loro autonomia, si dovranno attenere.

Quanto alla seconda questione molto delicata dei limiti alla tutela giurisdizionale, voi, che avete letto il testo, avete chiaro perfettamente il principio per cui né si eliminano né si precludono forme di tutela giurisdizionale. La giurisprudenza della Corte citata interveniva in casi in cui il legislatore aveva tolto del tutto, ad esempio, la tutela cautelare in sede di sospensiva, in casi in cui aveva tolto del tutto, ad esempio, l'appello sulle sospensive. Nel nostro caso, non si eliminano

mezzi di tutela, si stabilisce che, fermo restando un certo tipo di tutela, non tutti i modi astrattamente immaginabili sono ammessi. Ad esempio, nel caso di uno strumento di tutela d'urgenza, la legge stabilisce che la persona che chiede tutela, con tutti i mezzi che vuole, può ottenere non la reintegrazione in forma specifica, che — come tutti i colleghi sanno — vuol dire blocco del cantiere, blocco dell'opera, rallentamento dell'intervento, ma un risarcimento del danno che copre in pieno il suo interesse violato (se è stato violato) e che non sacrifica in modo irreversibile l'interesse, altrettanto importante, a che l'opera pubblica venga realizzata nei tempi programmati.

Allora, in conclusione, non si può accusare questo provvedimento di avere limitato la tutela giurisdizionale; si può vedere, invece, come questo provvedimento abbia fatto una scelta. Qual è la tutela giurisdizionale che soddisfa l'interesse del singolo e non sacrifica irreversibilmente l'interesse pubblico? È la tutela risarcitoria; una tutela piena, con l'appello, senza limitazioni, ma non anche l'altra forma di tutela di cui la Costituzione non parla. Infatti, la Costituzione non dice che devono essere assicurate tutte le modalità di tutela possibile, ma tutti i mezzi di tutela, cioè il ricorso, l'appello e il ricorso in Cassazione; la Corte non entra nel contenuto della tutela assicurabile all'interessato. È per queste ragioni che sull'uno e sull'altro punto il Governo è fermamente convinto della costituzionalità di questa legge (*Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulle questioni pregiudiziali Roberto Barbieri ed altri n.1, Acquarone ed altri nn. 2 e 3.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti .....	484
Votanti .....	481
Astenuti .....	3
Maggioranza .....	241
Hanno votato sì .....	209
Hanno votato no ....	272).

**(Esame di una questione sospensiva  
— A.C. 1516)**

PRESIDENTE. Avverto che è stata presentata la questione sospensiva Acquarone ed altri n. 1 (vedi l'allegato A — A.C. 1516 sezione 2).

Ricordo che, a norma dell'articolo 40, comma 3, del regolamento, ha facoltà di illustrare la questione sospensiva uno solo dei proponenti, per non più di dieci minuti; può poi intervenire, per non più di cinque minuti, un deputato per ciascuno degli altri gruppi.

L'onorevole Iannuzzi ha facoltà di illustrare la questione sospensiva Acquarone ed altri n. 1 di cui è cofirmatario.

TINO IANNUZZI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nell'illustrare la questione sospensiva che abbiamo ritenuto di proporre, ritengo essenziale sottolineare e rimarcare, con forza, la preoccupazione di fondo, l'unica preoccupazione che, con spirito costruttivo e responsabile, ci guida: evitare che la Camera, riproducendo in blocco, senza alcuna modifica, il testo già varato dal Senato, approvi una normativa che contrasta e confligge con la nuova disciplina costituzionale.

È a tutti noto che, nella nostra disciplina costituzionale, è intervenuta una profonda modifica legata alla legge di revisione costituzionale, approvata dal Parlamento alla fine della scorsa legislatura e ulteriormente avvalorata e confermata dal voto di milioni di italiani in occasione del referendum costituzionale svoltosi domenica scorsa.

Il disegno di legge al nostro esame, che investe materie di grande delicatezza e rilevanza — quali quella delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici —, inevitabilmente, interferisce con

la nuova disciplina costituzionale e noi non possiamo non sottolineare i profili forti ed evidenti di contrasto che ci hanno indotto a formalizzare la questione sospensiva, prevedendo una pausa, estremamente circoscritta e delimitata dal punto di vista temporale, per poter riformulare il testo al nostro esame e porlo in linea con le nuove previsioni della disciplina costituzionale.

Nel proporre tale questione sospensiva siamo mossi, unicamente, dalla volontà di lavorare nell'interesse generale del paese, perché condividiamo l'obiettivo del Governo di dare forte impulso alla politica delle infrastrutture e delle grandi opere pubbliche necessarie per ammodernare e potenziare il sistema infrastrutturale italiano che, in tutto il territorio nazionale, al nord come al sud, ha bisogno, in questo campo, di interventi decisi e qualificanti.

Proprio perché condividiamo, veramente, questo obiettivo, riteniamo che l'unico modo per portarlo avanti, per tentare di realizzarlo, è quello di tradurlo in regole coerenti con il nuovo quadro costituzionale di riparto delle competenze tra lo Stato, le regioni e le autonomie locali.

La legge di revisione costituzionale ha introdotto una profonda modifica del titolo V della parte II della Costituzione, relativo alle regioni, le province e i comuni. In particolare ha operato una riscrittura degli articoli 117 e 118 della Costituzione.

L'articolo 117 della Costituzione, come è noto a tutti, ripartisce l'esercizio della potestà legislativa tra lo Stato e le regioni e, con una innovazione profonda rispetto alla disciplina previgente, attribuisce alle regioni la competenza legislativa generale residuale in ogni materia non espressamente riservata alla legislazione statale dallo stesso articolo 117.

Se andiamo a scorrere l'elenco delle materie che l'articolo 117 affida alla legislazione esclusiva dello Stato, vedremo come in nessuna di esse possano rientrare i settori vitali e strategici delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi. Dobbiamo anche osservare che lo stesso articolo 117, nel delineare la potestà legisla-

tiva concorrente o ripartiva delle regioni, enumera una serie di materie, per il profilo che ci interessa in questa sede, in maniera molto più ampia rispetto alla vecchia formulazione del testo: infatti, l'articolo 117, nella precedente stesura, per i profili che a noi interessano, annoverava nella potestà legislativa concorrente delle regioni i porti lacuali, la viabilità, le linee automobilistiche ed i lavori pubblici di interesse giornale.

Se invece consideriamo la nuova formulazione dell'articolo 117 della Costituzione, la potestà legislativa concorrente delle regioni abbraccia i porti e gli aeroporti civili, le grandi reti di trasporto e di navigazione; è quindi evidente come per gli oggetti disciplinati da questo disegno di legge si vada ad incontrare la potestà legislativa delle regioni, sancita dalla nuova normativa costituzionale; è bene ricordare che, quando si parla di potestà legislativa concorrente o ripartita, alla legislazione dello Stato compete soltanto la determinazione dei principi generali.

Ebbene, rispetto alla nuova formulazione dell'articolo 117 della Costituzione, l'articolo 1, comma 1, del disegno di legge in discussione riserva la definizione dei programmi di individuazione delle grandi infrastrutture, degli insediamenti produttivi di valenza rilevante, solo allo Stato, al Governo, tagliando completamente fuori dalla base decisionale le regioni. Né può bastare il riferimento che nelle parti successive del comma 1, articolo 1, del disegno di legge in oggetto viene fatto al potere di proposta che in questo campo spetta alle regioni o all'audizione, con un significato meramente consultivo, della Conferenza unificata Stato-regioni nella definizione del programma di individuazione annuale delle grandi infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici.

Ciò che è chiaro è che, nella formulazione di questo disegno di legge, le regioni sono completamente escluse dalla decisione, dalla base di identificazione delle infrastrutture, degli insediamenti produttivi, delle grandi opere da realizzare. Né può valere l'obiezione — già sollevata in quest'aula — che, quando si tratta di

infrastrutture di respiro a dimensione nazionale, deve decidere unicamente lo Stato, mentre le regioni andrebbero meramente consultate, senza poter partecipare in prima linea alla decisione. Tale obiezione è in linea con una visione centralistica dello Stato, quella stessa visione centralistica che il centrodestra ha più volte osteggiato in campagna elettorale e che ogni giorno fa oggetto delle sue critiche forti, in nome, peraltro, di una *devolution* dai contorni assolutamente generici ed indefiniti.

Nella logica di un moderno e serio federalismo in cui si è invece mossa la legge di revisione costituzionale, vi è giustamente l'indicazione di una diversa ripartizione di competenze legislative tra lo Stato e le regioni e vi è l'affermazione del ruolo fondamentale in materia legislativa delle stesse regioni in quei settori che interessano questa nostra discussione. E proprio perché la nuova disciplina costituzionale ha sancito tale diverso riparto di competenze, noi dobbiamo tenerne conto ed adeguare ad essa la disciplina legislativa ordinaria che ci apprestiamo a varare.

Ancora, vi è la nuova formulazione dell'articolo 118 della Costituzione in tema di esercizio delle funzioni amministrative. Ebbene, la legge di revisione costituzionale, avvalorata dal referendum confermativo svolto domenica scorsa, attribuisce, rispetto al passato, in via primaria e diretta la competenza per l'esercizio delle funzioni amministrative ai comuni, salvo poi che esigenze di carattere unitario in nome del principio di sussidiarietà consiglino l'attribuzione di questo esercizio ad altri soggetti pubblici. Così stabilendo, l'articolo 118 della Costituzione ha costituzionalizzato un principio che già era stato inserito nella legislazione ordinaria, essendo già affermato dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 112 del 1998, il quale ai comuni, e solo ad essi, attribuisce la competenza amministrativa per la realizzazione e per la localizzazione degli insediamenti produttivi, principio che a livello di legislazione ordinaria aveva trovato del resto riconoscimento anche nel decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del

1998, in tema di istituzione dello sportello unico per le attività produttive di competenza del comune.

Ebbene, se noi consideriamo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge, vediamo come al CIPE, quindi allo Stato, sia pure integrato dai presidenti delle regioni interessate, sia attribuita una serie di competenze di natura prettamente e squisitamente amministrativa, quale il compito di approvare i progetti preliminari ed esecutivi, di vigilare sull'esecuzione dei progetti, di adottare i relativi provvedimenti concessori ed autorizzatori. Questa formulazione normativa vale alla stessa stregua per le grandi infrastrutture ma anche per gli insediamenti produttivi strategici. È quindi evidente che con questa previsione si viene ad infrangere una serie di competenze amministrative che spettano ai comuni. Abbiamo una lesione, l'invasione della sfera amministrativa dei comuni, così com'è stata riscritta ed ampliata, in coerenza con un moderno disegno federalista, dalla recente riforma costituzionale.

Non mi soffermo poi sugli altri profili che già hanno formato oggetto delle questioni pregiudiziali di costituzionalità illustrate dai colleghi Vigni ed Acquarone. Voglio soltanto sottolineare — e concludo — che queste preoccupazioni le abbiamo già espresse nel corso dei lavori in Commissione: in quell'occasione il Governo, la maggioranza, hanno ritenuto, con grande determinazione, di procedere sulla via di mantenere inalterato, immutato il testo del disegno di legge al nostro esame.

Non abbiamo condiviso quell'impostazione, ma comunque essa avrebbe potuto avere un significato diverso in attesa del voto referendario di domenica scorsa. Tuttavia, in presenza del risultato del referendum, in presenza di oltre 10 milioni di italiani — che con il loro « sì » hanno scritto una parola definitiva sul processo di revisione costituzionale in oggetto ed hanno, quindi, fatto sì che la riforma costituzionale venisse alla luce e diventasse definitiva — in presenza di questo grande fatto istituzionale e democratico non è possibile non tener conto di tali

preoccupazioni. Non è possibile non rendersi conto della necessità di adeguare il testo normativo alla nuova disciplina costituzionale, per evitare poi che la nuova normativa possa cadere sotto i colpi e le censure del giudice costituzionale adito in via di conflitto di attribuzione tra Stato e regioni o attraverso un accesso in via incidentale.

Saremo pronti a prestare tutta la nostra collaborazione in questo senso. Non si può essere disattenti nei confronti di queste preoccupazioni, né a maggior ragione si può essere disattenti quando si vuole legare il potenziamento del ruolo delle regioni e dei governi locali non a *slogan* vuoti, non a disegni astratti generici, indefiniti e vaghi ma a riforme costituzionali serie e ad attività legislative coerenti. Abbiamo espresso questa posizione perché vogliamo le infrastrutture, ma vogliamo anche rispettare e valorizzare la nuova stagione federalistica delle regioni e delle autonomie locali (*Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla questione sospensiva Acquarone ed altri n. 1.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti .....	474
Votanti .....	473
Astenuti .....	1
Maggioranza .....	237
Hanno votato sì .....	208
Hanno votato no ..	265).

La discussione sulle linee generali — come convenuto nella Conferenza dei presidenti di gruppo — avrà luogo nella seduta di lunedì 15 ottobre.

**Sull'ordine dei lavori** (ore 12,52).

PRESIDENTE. Vorrei avanzare all'Assemblea una proposta.

I colleghi del Comitato dei nove della Commissione giustizia, che stanno discutendo su possibili riformulazioni del disegno di legge di conversione del decreto-legge 20 agosto 2001, n. 336, mi hanno chiesto di concedere loro ancora un po' di tempo.

Se non vi sono obiezioni, potremmo affrontare ora il terzo punto all'ordine del giorno relativo alla discussione di documenti in materia di insindacabilità sui quali — da quanto so — non vi sono grandi problemi di contrasto o punti di vista contrapposti. Vorrei verificare se al riguardo vi sia un accordo o se vi siano obiezioni.

LUCIANO VIOLANTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Intervengo per dire che ritiriamo la richiesta di voto nominale relativa ai documenti in materia di insindacabilità previsti al terzo punto dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. La ringrazio molto, perché ciò facilita la riorganizzazione dei nostri lavori.

Non essendovi obiezioni, ritengo di passare al successivo punto all'ordine del giorno.

**Discussione di documenti in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione** (ore 12,53).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione di documenti in materia di insindacabilità ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

Ricordo che a ciascun gruppo, per l'esame di ogni documento, è assegnato un

tempo di cinque minuti (dieci minuti per il gruppo di appartenenza del deputato interessato). A questo tempo si aggiungono cinque minuti per ciascuno dei relatori, cinque minuti per richiami al regolamento e dieci minuti per interventi a titolo personale.

**(Discussione — Doc. IV-quater, n. 8)**

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla discussione del seguente documento:

Relazione della Giunta per le autorizzazioni sulla richiesta relativa all'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del deputato Maurizio Gasparri (Doc. IV-quater, n. 8).

La Giunta propone di dichiarare che fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse dal deputato Maurizio Gasparri nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

Dichiaro aperta la discussione.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Cola.

SERGIO COLA, *Relatore*. Intervengo telegraficamente per dire che la Giunta per le autorizzazioni ha ritenuto che questo sia un caso scolastico di applicazione dell'articolo 68 della Costituzione. Espongo il fatto in termini molto sintetici.

Il quotidiano *Il Piccolo* di Trieste, del 3 febbraio 2001, riportava testualmente un'intervista all'onorevole Gasparri. Quest'ultimo si esprimeva nei seguenti termini: « AN dichiara guerra al nuovo questore ». L'onorevole Gasparri avrebbe, inoltre, affermato: « L'emergenza dei clandestini a Gorizia? Se il nuovo questore gestirà il problema immigrazione come ha fatto a Roma, allora siete nei guai. Personalmente ho presentato un'interrogazione su Luigi Di Maio e su come accettava in modo accondiscendente ogni genere di documentazione in tema di sanatoria ». E ancora: « Conoscevo la situazione, ma non credevo fosse così drammatica. Per Gorizia e l'Ita-

lia c'è un'unica soluzione: istituire il reato di immigrazione clandestina, prevedendo il giudizio per direttissima ».

Il Di Maio proponeva querela per diffamazione e il pubblico ministero proponeva e sollecitava con richiesta scritta al GIP l'archiviazione. Il Di Maio, a mente dell'articolo 410 del codice di procedura penale, proponeva opposizione. Il problema già sarebbe stato risolto in quanto, ad una valutazione del merito — ed a noi il merito interessa relativamente —, il pubblico ministero aveva ritenuto che non sussistessero i presupposti per il reato.

La cosa che, a mio modo di vedere, è veramente dirimente è che l'onorevole Gasparri, in effetti, così come aveva affermato nelle dichiarazioni, aveva presentato un'interrogazione parlamentare il 18 luglio del 2000 a cui aveva fatto riferimento, peraltro, anche nell'intervista. In tale interrogazione egli chiede se risponda al vero che il dottor Di Maio, responsabile dell'ufficio stranieri della questura di Roma, abbia firmato una direttiva in base alla quale debba essere concesso il permesso a tutti gli extracomunitari che abbiano presentato domande negli ultimi anni, ivi compresi coloro che hanno visto rigettata per mancanza di titoli la propria documentazione.

Allora, ci troviamo di fronte a due circostanze che ci devono far pronunciare per l'insindacabilità, così ha ritenuto la Giunta. La prima, quella dirimente — ripeto —, è che si tratta di esercizio di un'attività tipica di parlamentare (in riferimento all'interrogazione); la seconda, così come è stata ritenuta, peraltro, anche dal pubblico ministero, è che nelle frasi di cui all'intervista non vi era alcun intento diffamatorio, ma solamente un intento critico, tra l'altro confermato nell'interrogazione suddetta.

Per tali ragioni, la Giunta propone l'insindacabilità all'unanimità.

**PRESIDENTE.** Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione.

**(Votazione — Doc. IV-quater, n. 8)**

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti.

Pongo in votazione la proposta della Giunta di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento di cui al Doc. IV-quater, n. 8, concernono opinioni espresse dal deputato Gasparri nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

*(È approvata).*

**(Discussione — Doc. IV-quater, n. 6)**

**PRESIDENTE.** Passiamo dunque alla discussione del seguente documento:

Relazione della Giunta per le autorizzazioni sulla richiesta relativa all'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del deputato Valter Bielli (Doc. IV-quater, n. 6).

La Giunta propone di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse dal deputato Valter Bielli nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

Dichiaro aperta la discussione.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Fanfani.

**GIUSEPPE FANFANI, Relatore.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Giunta all'unanimità ha deliberato l'insindacabilità in ordine ad una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità concernente il deputato Valter Bielli, con riferimento ad un procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Roma.

I fatti all'origine della vicenda consistono in dichiarazioni del predetto deputato, rese al quotidiano *il manifesto* del 9 gennaio 2001. Tali dichiarazioni erano relative al coinvolgimento di Roberto Fiore e Massimo Morsello nell'attività eversiva dell'ultimo ventennio in Italia.

In particolare, nel contesto del pezzo *«Eversione in commissione»*, a firma di Carlo Lania, nel quale venivano offerte diffuse informazioni sull'attività e sugli

spostamenti all'estero dei due esponenti dell'estrema destra, all'onorevole Bielli viene attribuita la seguente frase: « Sarebbe interessante capire perché e per come delle persone costrette praticamente alla latitanza, in quanto impelagate fino ai capelli nella strage di Bologna, siano riuscite nel giro di pochissimi anni a crearsi un impero economico in Inghilterra e a finanziare l'eversione di destra e chissà chi altro in Italia ».

Per tali affermazioni il deputato Bielli è stato citato in giudizio da Roberto Fiore e da Claudia Sessa, moglie di Massimo Morsello (nel frattempo deceduto il 10 marzo 2001) in nome sia proprio che della figlia minore.

La Giunta ha esaminato la questione nella seduta del 26 settembre 2001, ascoltando, come è prassi, l'onorevole Bielli.

Dall'analisi dei fatti, è emerso chiaramente che il caso odierno costituisce una proiezione esterna dell'attività parlamentare svolta *intra moenia* ed è, pertanto, sicuramente riconducibile all'ambito d'applicazione dell'articolo 68 della Carta costituzionale.

La Giunta ha svolto le seguenti considerazioni. Nella seduta del 1° dicembre 1999 della Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo e sulle stragi, di cui l'onorevole Bielli nella XIII legislatura non solo era componente, ma anche rappresentante del gruppo dei Democratici di sinistra, si tenne l'audizione del dottor Andreassi, allora vicecapo della polizia.

Sollecitato dalle domande del presidente della Commissione d'inchiesta, senatore Pellegrino, e da altri membri della Commissione medesima, il dottor Andreassi espose dettagliatamente quanto risultava alla polizia circa l'attività illecita dei predetti Fiore e Morsello. In particolare, il dirigente riferì che, nel corso degli anni '90, aveva destato allarme l'esistenza del Movimento politico occidentale, cui dovevano essere attribuiti diversi atti dimostrativi di carattere violento e antisemitico. Tale movimento fu poi sciolto, ma si accertò successivamente che esso era stato finanziato da Fiore e Morsello, rimasti a lungo latitanti a Londra. Costoro,

poi, il Fiore per prescrizione della pena e il Morsello per la sospensione della stessa per gravi motivi di salute, avevano perso la qualità di latitanti ed erano rientrati in Italia nel 1997 per fondare il movimento Forza Nuova, anch'esso caratterizzato da posizioni estremistiche di destra e collegato con l'estremismo di destra in vari altri paesi europei.

A seguito della deposizione del dottor Andreassi, l'onorevole Bielli affermò testualmente, per come risulta dal resoconto stenografico: « In conclusione, lei è stato molto esplicito, ci ha fornito molte informazioni quando ha fatto riferimento ad un altro dato di novità a proposito di due personaggi come Fiore e Morsello. Forse sarebbe bene riprendere questo discorso, essi si sono trovati a Londra e hanno fatto fortuna, c'è da chiedersi come abbiano potuto in quella città trovare un ambiente così accogliente da permettergli di diventare personaggi di questo tipo. Come è possibile che personaggi che escono dal nostro paese in quelle condizioni, con quel tipo di accuse, a Londra non solo sono tollerati ma, in qualche modo, anche favoriti? Abbiamo informazioni di eventuali rapporti del Governo britannico, dei servizi segreti britannici con questi personaggi? Inoltre, essi ritornano in Italia, lei ha detto che stanno finanziando alcuni gruppi che si stanno muovendo in una certa logica: rispetto a questa situazione, cosa si può fare, come si può intervenire? È vero che i reati sono andati in prescrizione ma, di fronte al tipo di reato che c'era in precedenza e rispetto alle considerazioni che lei ha fatto, secondo le quali stanno finanziando gruppi e sicuramente non si stanno muovendo in una logica di fini sociali, ma di tipo eversivo, vorrei sapere qual è l'attività che può essere portata avanti, perché è vero che c'è l'autorità giudiziaria, ma questa segue anche degli *input* che possono venire dalle forze di polizia ». Questo diceva l'onorevole Bielli.

Dall'esame di questo intervento si deduce agevolmente l'identità sostanziale tra i concetti espressi dall'onorevole Bielli nella sede parlamentare della Commissione d'inchiesta sulle stragi e quelli ri-

portati nell'articolo giornalistico più di un anno dopo. Giova, peraltro, ricordare che l'articolo de *il manifesto* fu pubblicato in un periodo successivo a un grave episodio che destò enorme scalpore nell'opinione pubblica italiana, vale a dire l'attentato terroristico allo stesso quotidiano avvenuto il 22 dicembre 2000, per mano di Andrea Insabato, anch'egli esponente degli ambienti dell'eversione di destra, e che solo per un caso fortuito non causò la morte di persone.

È chiaro, pertanto, che l'onorevole Bielli intervenne anche a commento di tali fatti, nell'esercizio del suo diritto di critica e denuncia.

Per il complesso delle ragioni sopra evidenziate la Giunta, all'unanimità, propone all'Assemblea di deliberare nel senso che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

**PRESIDENTE.** Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione.

**(Votazione – Doc. IV-quater, n. 6)**

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti.

Pongo in votazione la proposta della Giunta di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento di cui al Doc. IV-quater, n. 6, concernono opinioni espresse dal deputato Valter Bielli nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

*(È approvata).*

I colleghi del Comitato dei nove della Commissione giustizia mi avvertono che sono prossimi alla conclusione del loro lavoro e che, probabilmente, si addiverrà ad un accordo.

Sospendo, dunque, la seduta fino alle 13,20. Invito, comunque, i colleghi a non

allontanarsi, in quanto, nel caso di accordo, i lavori proseguiranno speditamente.

**La seduta, sospesa alle 13,05, è ripresa alle 13,30.**

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE  
PIER FERDINANDO CASINI**

**Si riprende la discussione del disegno di legge di conversione n. 1720.**

**(Ripresa esame articolo unico  
– A.C. 1720)**

**PRESIDENTE.** Riprendiamo l'esame dell'articolo unico del disegno di legge n. 1720 e delle proposte emendative riferite agli articoli del decreto-legge.

Ricordo che questa mattina sono stati votati tutti gli emendamenti sino a Pecoraro Scanio 1.46.

Avverto che sono stati presentati l'emendamento 1.100 della Commissione e l'articolo aggiuntivo 2.010 della Commissione (vedi l'allegato A – A.C. 1720 sezione 3).

Prima di passare alla votazione dell'emendamento Bonito 1.50, chiedo al relatore di rendere note le determinazioni del Comitato dei nove.

**MAURIZIO PANIZ, Relatore.** Signor Presidente, vorrei segnalare una variazione nei pareri espressi dalla Commissione, con riferimento all'emendamento Buemi 1.61, sul quale esprimo parere favorevole, modificando il precedente parere contrario.

Inoltre, la Commissione raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.100 e del suo articolo aggiuntivo 2.010.

**PRESIDENTE.** Il Governo?

**MARIO PESCANTE, Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali.** Il Governo concorda con il parere espresso dalla Commissione sull'emendamento Buemi 1.61.

Inoltre, il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento 1.100 e sull'articolo aggiuntivo 2.010 della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonito 1.50, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	393
<i>Votanti</i> .....	388
<i>Astenuti</i> .....	5
<i>Maggioranza</i> .....	195
<i>Hanno votato sì</i> .....	164
<i>Hanno votato no</i> ..	224).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Buontempo 1.59, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	413
<i>Votanti</i> .....	409
<i>Astenuti</i> .....	4
<i>Maggioranza</i> .....	205
<i>Hanno votato sì</i> .....	173
<i>Hanno votato no</i> ..	236).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Siniscalchi 1.23, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	419
<i>Votanti</i> .....	417
<i>Astenuti</i> .....	2
<i>Maggioranza</i> .....	209
<i>Hanno votato sì</i> .....	178
<i>Hanno votato no</i> ..	239).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Cento 1.15, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	431
<i>Votanti</i> .....	423
<i>Astenuti</i> .....	8
<i>Maggioranza</i> .....	212
<i>Hanno votato sì</i> .....	178
<i>Hanno votato no</i> ..	245).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Cento 1.16, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	429
<i>Votanti</i> .....	412
<i>Astenuti</i> .....	17
<i>Maggioranza</i> .....	207
<i>Hanno votato sì</i> .....	165
<i>Hanno votato no</i> ..	247).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pisapia 1.55, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	431
<i>Votanti</i> .....	426
<i>Astenuti</i> .....	5
<i>Maggioranza</i> .....	214
<i>Hanno votato sì</i> .....	180
<i>Hanno votato no</i> ..	246).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Mantini 1.37 e Pisapia 1.56, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	433
<i>Votanti</i> .....	430
<i>Astenuti</i> .....	3
<i>Maggioranza</i> .....	216
<i>Hanno votato sì</i> .....	184
<i>Hanno votato no</i> ..	246).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mantini 1.38, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	431
<i>Votanti</i> .....	429
<i>Astenuti</i> .....	2
<i>Maggioranza</i> .....	215
<i>Hanno votato sì</i> .....	187
<i>Hanno votato no</i> ..	242).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mantini 1.39, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	432
<i>Votanti</i> .....	430
<i>Astenuti</i> .....	2
<i>Maggioranza</i> .....	216
<i>Hanno votato sì</i> .....	187
<i>Hanno votato no</i> ..	243).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pisapia 1.7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	441
<i>Votanti</i> .....	439
<i>Astenuti</i> .....	2
<i>Maggioranza</i> .....	220
<i>Hanno votato sì</i> .....	193
<i>Hanno votato no</i> ..	246).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecoraro Scanio 1.47, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	441
<i>Votanti</i> .....	435
<i>Astenuti</i> .....	6
<i>Maggioranza</i> .....	218
<i>Hanno votato sì</i> .....	191
<i>Hanno votato no</i> ..	244).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Cento 1.17, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	443
<i>Votanti</i> .....	434
<i>Astenuti</i> .....	9
<i>Maggioranza</i> .....	218
<i>Hanno votato sì</i> .....	188
<i>Hanno votato no</i> ..	246).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 1.100 della Commissione, accettato dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	448
<i>Votanti</i> .....	425
<i>Astenuti</i> .....	23
<i>Maggioranza</i> .....	213
<i>Hanno votato sì</i> .....	420
<i>Hanno votato no</i> ....	5).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Buemi 1.9, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	441
<i>Votanti</i> .....	430
<i>Astenuti</i> .....	11
<i>Maggioranza</i> .....	216
<i>Hanno votato sì</i> .....	188
<i>Hanno votato no</i> ..	242).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Pisapia 1.8, Pecoraro Scanio 1.18 e Siniscalchi 1.24, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	451
<i>Votanti</i> .....	447
<i>Astenuti</i> .....	4
<i>Maggioranza</i> .....	224
<i>Hanno votato sì</i> .....	195
<i>Hanno votato no</i> ..	252).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonito 1.51, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	450
<i>Votanti</i> .....	446
<i>Astenuti</i> .....	4
<i>Maggioranza</i> .....	224
<i>Hanno votato sì</i> .....	194
<i>Hanno votato no</i> ..	252).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Siniscalchi 1.35, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti e</i> <i>Votanti</i> .....	446
<i>Maggioranza</i> .....	224
<i>Hanno votato sì</i> .....	193
<i>Hanno votato no</i> ..	253).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Buemi 1.61, accettato dalla Commissione e dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	451
<i>Votanti</i> .....	437
<i>Astenuti</i> .....	14
<i>Maggioranza</i> .....	219
<i>Hanno votato sì</i> .....	436
<i>Hanno votato no</i> ....	1).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici

emendamenti Mantini 1.41 e Pisapia 1.57, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	457
<i>Votanti</i> .....	451
<i>Astenuti</i> .....	6
<i>Maggioranza</i> .....	226
<i>Hanno votato sì</i> .....	199
<i>Hanno votato no</i> ..	252).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Bonito 1.32 e Pisapia 1.62, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	456
<i>Votanti</i> .....	454
<i>Astenuti</i> .....	2
<i>Maggioranza</i> .....	228
<i>Hanno votato sì</i> .....	199
<i>Hanno votato no</i> ..	255).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pisapia 1.19, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	449
<i>Votanti</i> .....	442
<i>Astenuti</i> .....	7
<i>Maggioranza</i> .....	222
<i>Hanno votato sì</i> .....	194
<i>Hanno votato no</i> ..	248).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pisapia 1.58, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	456
<i>Votanti</i> .....	449
<i>Astenuti</i> .....	7
<i>Maggioranza</i> .....	225
<i>Hanno votato sì</i> .....	198
<i>Hanno votato no</i> ..	251).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Mantini 1.42.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, non sono intervenuto per illustrare alcuni emendamenti – a mio avviso migliorativi del testo –, perché siamo sostanzialmente soddisfatti del lavoro svolto in Commissione. Tuttavia, sia pure in poche parole, mi corre obbligo di richiamare l'attenzione su questo emendamento. Se l'oggetto del provvedimento attuale riguarda solo la violenza negli stadi e il Governo ha annunciato misure di tipo diverso, più ampio, attraverso un apposito disegno di legge calendarizzato, ciò non toglie che sarebbe bene lasciare traccia in questo provvedimento di una misura minima volta ad affrontare il tema della responsabilità delle società nel contrasto e nella prevenzione dei fenomeni di violenza, ribaltando la logica attuale, quella della massimizzazione dei profitti privati e della esternalizzazione dei costi. L'emendamento introduce una soglia di destinazione dei bilanci, nell'ambito del 3 per cento dei ricavi dell'esercizio precedente, al tema della prevenzione e del contrasto della violenza. Mi pare che la misura, per quanto possa essere inadeguata o provvisoria, non sia in contrasto con gli intenti dichiarati dal Governo e, anzi, sia utile ad

anticipare quella riflessione. Per cui, mi permetto di insistere per l'accoglimento di questo emendamento.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mantini 1.42, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	456
<i>Votanti</i> .....	450
<i>Astenuti</i> .....	6
<i>Maggioranza</i> .....	226
<i>Hanno votato sì</i> .....	193
<i>Hanno votato no</i> ..	257).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecoraro Scanio 1.48, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	457
<i>Votanti</i> .....	443
<i>Astenuti</i> .....	14
<i>Maggioranza</i> .....	222
<i>Hanno votato sì</i> .....	182
<i>Hanno votato no</i> ..	261).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Siniscalchi 1.25, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti e</i> <i>Votanti</i> .....	454
<i>Maggioranza</i> .....	228
<i>Hanno votato sì</i> .....	197
<i>Hanno votato no</i> ..	257).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonito 1.34, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	460
<i>Votanti</i> .....	455
<i>Astenuti</i> .....	5
<i>Maggioranza</i> .....	228
<i>Hanno votato sì</i> .....	196
<i>Hanno votato no</i> ..	259).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Siniscalchi 1.26, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	456
<i>Votanti</i> .....	455
<i>Astenuti</i> .....	1
<i>Maggioranza</i> .....	228
<i>Hanno votato sì</i> .....	202
<i>Hanno votato no</i> ..	253).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonito 2.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	453
<i>Votanti</i> .....	447
<i>Astenuti</i> .....	6
<i>Maggioranza</i> .....	224
<i>Hanno votato sì</i> .....	196
<i>Hanno votato no</i> ..	251).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Cento 2.01, non accettato dalla Commissione né dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	447
<i>Votanti</i> .....	432
<i>Astenuti</i> .....	15
<i>Maggioranza</i> .....	217
<i>Hanno votato sì</i> .....	179
<i>Hanno votato no</i> ..	253).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Pisapia 2.03, non accettato dalla Commissione né dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	461
<i>Votanti</i> .....	457
<i>Astenuti</i> .....	4
<i>Maggioranza</i> .....	229
<i>Hanno votato sì</i> .....	200
<i>Hanno votato no</i> ..	257).

Prendo atto che il dispositivo di voto dell'onorevole Tocci non ha funzionato: voleva esprimere voto favorevole.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Pecoraro Scanio 2.02, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	463
<i>Votanti</i> .....	451
<i>Astenuti</i> .....	12
<i>Maggioranza</i> .....	226
<i>Hanno votato sì</i> .....	188
<i>Hanno votato no</i> ..	263).

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Siniscalchi 2.04.

FRANCESCO BONITO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, siamo disposti a ritirare questo articolo aggiuntivo, poiché stiamo predisponendo un ordine del giorno nel quale trasfonderemo il contenuto dello stesso: le chiediamo di lasciarci, però, il tempo materiale di redigerlo.

PRESIDENTE. Sta bene, l'articolo aggiuntivo Siniscalchi 2.04 è quindi ritirato. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo 2.010 della Commissione, accettato dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	406
<i>Votanti</i> .....	403
<i>Astenuti</i> .....	3
<i>Maggioranza</i> .....	202
<i>Hanno votato sì</i> .....	396
<i>Hanno votato no</i> ....	7).

Avverto che, consistendo il disegno di legge di un articolo unico, si procederà direttamente alla votazione finale.

**(Esame degli ordini del giorno  
— A.C. 1720)**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli ordini del giorno presentati (*vedi l'allegato A — A.C. 1720 sezione 4*).

Qual è il parere del Governo sugli ordini del giorno presentati?

MARIO PESCANTE, *Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*. Signor Presidente, il mio tavolo è stato «invaso» da diversi ordini del giorno...

PRESIDENTE. Sottosegretario Pescante, le faccio portare la mia copia, così potrà esprimere il parere del Governo.

MARIO PESCANTE, *Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*. Signor Presidente, alcuni ordini del giorno sono stati ritirati e riformulati; ho la sensazione che ci sia una differenza tra quelli in mio possesso ed i suoi.

PRESIDENTE. È possibile, non lo escluderei.

È in grado, comunque, di esprimere il parere sull'ordine del giorno Cento n. 9/1720/1?

MARIO PESCANTE, *Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*. Signor Presidente, ahimè, i suoi ed i miei ordini del giorno non corrispondono, se mi concede due minuti, mi consulto con gli uffici.

PRESIDENTE. Sta bene. Sospendo brevemente la seduta.

**La seduta, sospesa alle 13,40, è ripresa alle 13,45.**

PRESIDENTE. Avverto che l'ordine del giorno Cento n. 9/1720/1 è precluso dalla reiezione dell'articolo aggiuntivo Pisapia 2.03.

Invito il Governo ad esprimere il parere sugli altri ordini del giorno.

MARIO PESCANTE, *Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*. Il Governo accetta gli ordini del giorno Milana n. 9/1720/2, Lussana n. 9/1720/4 (*Nuova formulazione*), Polledri n. 9/1720/5 (*Nuova formulazione*), Caparini n. 9/1720/6 e Arnoldi n. 9/1720/8, mentre non accetta l'ordine del giorno Lucidi n. 9/1720/3 (*Terza formulazione*) ed invita il presentatore dell'ordine del giorno Ascierio n. 9/1720/7 a ritirarlo.

PRESIDENTE. Onorevole Milana, insiste per la votazione del suo ordine del giorno Milana n. 9/1720/2?

RICCARDO MILANA. No, signor Presidente, non insisto.

PRESIDENTE. Sta bene.

Onorevole Lucidi, insiste per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/1720/3 (*Terza formulazione*)?

MARCELLA LUCIDI. Sì, signor Presidente, e vorrei spiegarne i motivi.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCELLA LUCIDI. Signor Presidente, in primo luogo, vorrei conoscere dal sottosegretario le ragioni della contrarietà del Governo.

PRESIDENTE. Non è obbligatorio che il Governo dia una motivazione. Se il sottosegretario ritiene di motivare, siamo a disposizione, altrimenti esprime semplicemente un parere contrario. Non c'è un obbligo di motivazione.

MARCELLA LUCIDI. Si tratta della terza formulazione dell'ordine del giorno. Oltretutto c'è un invito al ritiro dell'ordine del giorno Ascierio n. 9/1720/7 ma una sua parte corrisponde al nostro; pertanto non capisco l'orientamento del Governo. Le chiedo, signor Presidente, se si possa procedere eventualmente alla votazione per parti separate del mio ordine del giorno n. 9/1720/3 (*Terza formulazione*) e se quindi una parte possa essere accolta.

PRESIDENTE. La Presidenza lo consente. L'ordine del giorno si compone di due parti: da un lato, la parte motiva ed il primo punto del dispositivo; dall'altra, il secondo punto del dispositivo, relativo al « Fondo di solidarietà sportiva ».

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale sulla prima parte dell'ordine del giorno Lucidi n. 9/1720/3 (*Terza formulazione*), non accettata dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i> .....	437
<i>Votanti</i> .....	432
<i>Astenuti</i> .....	5
<i>Maggioranza</i> .....	217
<i>Hanno votato sì</i> .....	192
<i>Hanno votato no</i> ..	240).

Indico la votazione nominale sulla seconda parte dell'ordine del giorno Lucidi n. 9/1720/3 (*Terza formulazione*), non accettata dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i> .....	438
<i>Votanti</i> .....	430
<i>Astenuti</i> .....	8
<i>Maggioranza</i> .....	216
<i>Hanno votato sì</i> .....	189
<i>Hanno votato no</i> ..	241).

Prendo atto che i presentatori degli ordini del giorno Lussana n. 9/1720/4 (*Nuova formulazione*), Polledri n. 9/1720/5 (*Nuova formulazione*) e Caparini n. 9/1720/6 non insistono per la votazione.

L'onorevole Ascierio accetta l'invito al ritiro del suo ordine del giorno n. 9/1720/7 rivolto dal Governo?

FILIPPO ASCIERIO. Sì, signor Presidente e vorrei anche spiegarne i motivi (*Commenti*).

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILIPPO ASCIERIO. Con il sottosegretario abbiamo condiviso l'idea di inserire nel disegno di legge che il Governo si appresta a presentare al Senato la parte importante che riguarda le retribuzioni delle forze dell'ordine relative agli straordinari che maturano la domenica per il servizio negli stadi. Ritengo che dal totocalcio, dai fondi che il totocalcio eroga per il Governo, per le finanziarie, una parte possa essere data alle forze dell'ordine.

PRESIDENTE. Prendo atto che l'onorevole Arnoldi n. 9/1720/8 non insiste per la votazione del suo ordine del giorno.

È così esaurita la trattazione degli ordini del giorno presentati.

***(Dichiarazioni di voto finale***  
***- A.C. 1720)***

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

La Presidenza autorizza la pubblicazione in calce al resoconto stenografico della seduta odierna delle dichiarazioni di voto degli onorevoli Lussana, Cola, Tanzilli e Fanfani.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Siniscalchi. Ne ha facoltà.

VINCENZO SINISCALCHI. Avendo parlato con il rappresentante del Governo, pensavo che mi si desse il tempo per la trasformazione dell'emendamento che è stato ritirato in un ordine del giorno. Lo stiamo facendo, abbia pazienza.

Per quanto riguarda la dichiarazione di voto, non devo dire molte cose; tuttavia una breve dichiarazione di voto intendo svolgerla.

PRESIDENTE. Onorevole Siniscalchi, faccia la dichiarazione di voto. Hanno già rinunciato gli onorevoli Fanfani ed altri. Ha due minuti di tempo a disposizione per la dichiarazione di voto.

VINCENZO SINISCALCHI. Signor Presidente, devo dichiarare il voto favorevole del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo, che ha preso atto dello sforzo compiuto, anche dalla maggioranza, di incontrarsi con le radicali proposte di questo provvedimento, che, come la maggioranza e l'Assemblea hanno potuto constatare, vogliamo che arrivi alla conclusione del suo iter, anche attraverso un percorso accelerato.

Non siamo completamente soddisfatti perché permangono delle intrusioni nel campo costituzionale, soprattutto laddove si dilatano i poteri di diffida, di contenimento dell'esercizio di alcune libertà fondamentali. Riteniamo che tale insoddisfazione possano essere riversate nella discussione che è stata annunciata dal Governo sul disegno di legge di ampia portata, come quello che realmente riguarda la materia della violenza sportiva.

La XIII legislatura e il Governo precedente avevano dedicato a questa materia un provvedimento complesso che, successive modifiche, era stato approvato all'unanimità dalla Commissione giustizia perché esso attaccava il fenomeno della violenza non colpendo soltanto alcune frange di tifosi che commettono reati — come è giusto che accada — ma inquadrando il problema nelle sue radici sociali e culturali, attraverso l'istituzione di un osservatorio per il rilevamento del fenomeno e attraverso la individuazione di fonti di finanziamento. In tal modo, tentavamo, così come faremo quando il Governo presenterà il suo disegno di legge, di evitare, come accade invece con questo provvedimento, che tutto ricada sull'attività delle forze dell'ordine.

È infatti indubbio che questo sia sostanzialmente un provvedimento di ordine pubblico che, a nostro avviso, non risolve alla radice la complessità del fenomeno. Ecco perché, con queste riserve, ma pren-

dendo atto soprattutto del fatto che si è evitata una pericolosa dilatazione del concetto di flagranza di reato, evitando anche una surrettizia forma di introduzione di attività autonome di polizia, fuori del controllo del magistrato, il gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo esprimerà un voto favorevole su questo provvedimento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.

GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, sarò brevissimo. Pur apprezzando le modifiche, rispetto al testo approvato dal Senato, all'iniziale decreto-legge, debbo dichiarare il voto contrario sul provvedimento di Rifondazione comunista, in quanto in questo provvedimento rimangono norme estremamente negative che incidono pesantemente sulle garanzie e sui diritti dei cittadini.

Chiedo l'autorizzazione affinché l'intervento che esprime in modo più ampio le argomentazioni che ci portano ad esprimere un voto contrario sia pubblicato in calce al resoconto stenografico (*Applausi dei deputati del gruppo di Rifondazione comunista*).

PRESIDENTE. La Presidenza lo autorizza.

Scusate onorevoli colleghi, vi era un'intesa di *fair play*. Vi chiedo pertanto una cortesia: rischiamo di votare alle 17 di questo pomeriggio, dal momento che si sono aggiunte le richieste di intervenire per dichiarazione di voto degli onorevoli Mantini, Cento, Milana, e Buemi e che l'onorevole Paniz ha chiesto di intervenire.

Scusate, vorrei ricordare che oggi è una giornata particolare e ci sarà una cerimonia che impegna molti di noi: non si tratta di una cosa banale. Vi chiedo pertanto la cortesia di consegnare agli uffici le dichiarazioni di voto, rivolgo questo invito a partire dal relatore, che dà il buon esempio (*Applausi*). Onorevole Cento, conosco la sua disponibilità e la ringrazio. La Presidenza, naturalmente, autorizza la pubblicazione in calce al resoconto stenografico

della seduta odierna del testo di tali dichiarazioni di voto e dell'intervento del relatore.

Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

**(Coordinamento – A.C. 1720)**

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione finale, chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**(Votazione finale e approvazione  
– A.C. 1720)**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge di conversione n. 1720, di cui si è testé concluso l'esame.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

S. 610 – « Conversione in legge del decreto-legge 20 agosto 2001, n. 336, recante disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive » *(approvato dal Senato)* (1720):

Presenti .....	460
Votanti .....	447
Astenuti .....	13
Maggioranza .....	224
Hanno votato sì .....	430
Hanno votato no .....	17.

*(La Camera approva – Vedi votazioni).*

**Ordine del giorno  
della seduta di domani.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Venerdì 12 ottobre 2001, alle 9,30:

*Discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 348, recante disposizioni urgenti per la partecipazione militare italiana alla missione internazionale di pace in Macedonia (1596-A).

– *Relatori: Rivolta (per la III Commissione); Trantino (per la IV Commissione).*

**La seduta termina alle 14.**

DICHIARAZIONI DI VOTO FINALE DEI DEPUTATI CAROLINA LUSSANA, SERGIO COLA, FLAVIO TANZILLI, GIUSEPPE FANFANI, PIERLUIGI MANTINI, PIER PAOLO CENTO, RICCARDO MILANA ED ENRICO BUEMI SUL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE N. 1720

CAROLINA LUSSANA. Il decreto-legge che oggi ci accingiamo a convertire apporta una serie di significative modifiche alla legge n. 401 del 1989 che costituisce attualmente il quadro normativo di riferimento per il settore interessato.

Si tratta di un provvedimento che cerca effettivamente di porre rimedio al fenomeno sempre più diffuso della violenza negli stadi, provvedimento invocato dall'opinione pubblica, dai tifosi veri, da chi ama il calcio ma odia la violenza e dalle forze dell'ordine molto, troppo spesso impiegate in una sorta di guerriglia urbana.

Chi ama andare allo stadio ha il diritto di potervi andare in tutta tranquillità, deve avere la libertà di poter inneggiare alla propria squadra e contro gli avversari, di poter gioire, urlare; perché, non dimentichiamocelo, andare allo stadio può anche avere una funzione catartica, che non deve però mai sfociare in violenza.

Ecco perché abbiamo ritenuto di dover ulteriormente specificare che oggetto di sanzionamento sono solo quelle condotte che istigano effettivamente alla violenza e che rientrano nelle fattispecie previste dagli articoli 380 e 381 del codice penale e dall'articolo 6-bis del decreto stesso.

Cari colleghi della sinistra, qui il riferimento al reato di opinione è del tutto ingiustificato e consentitemi un inciso, visto che siamo stati tirati in causa da alcuni interventi: la Lega nord Padania non ha mai istigato alla violenza.

Il decreto si articola su diversi piani, preventivo, repressivo, processuale, ma quello che principalmente emerge non è un semplice inasprimento delle pene quanto l'adozione di misure che fungano da deterrente alla commissione e alla reiterazione del reato.

E quindi, sottolineerei l'estensione delle ipotesi in cui è facoltà del questore impedire l'accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive e zone limitrofe a coloro che siano stati denunciati o condannati anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi cinque anni per violazione del regime delle prescrizioni.

Necessaria anche la previsione delle due nuove figure di illeciti penali, soprattutto quella del lancio di corpi contundenti, compresi gli artifici pirotecnici, anche se occorrerebbe sanzionare in maniera più incisiva il possesso degli stessi proprio con una spiccata finalità preventiva.

Per quanto riguarda, poi, la possibilità di estensione anche alle fattispecie di reato previste dal decreto dell'istituto del fermo giudiziario, trattasi sì di una misura forte e necessaria ma dettata dall'impossibilità da parte delle forze dell'ordine di intervenire nell'immediatezza per non creare, molto spesso, situazioni di tensione ulteriore sugli spalti.

Occorrerà comunque un impegno a realizzare investimenti strutturali nei nostri stadi, che consentano una effettiva messa in sicurezza degli stessi, tali da rendere non più necessaria l'estensione normativa qui prevista.

Per le ragioni sin qui esposte, esprimiamo quindi il nostro voto favorevole sul disegno di legge di conversione (auspicando comunque una revisione della materia che contemperi ulteriori aspetti e che abbiamo illustrato con i nostri ordini del giorno). Riteniamo che il provvedimento sia valido soprattutto dal punto di vista della prevenzione e volto unicamente ad

arginare forme di violenza molto spesso collegate a fenomeni di disagio sociale. Queste forme di violenza possono mettere in pericolo l'incolumità delle persone e nulla hanno a che vedere con il tifo autentico, e cioè con il legittimo sostegno alla propria squadra che deve manifestarsi in forma accesa, colorita, eccetera ma mai violenta.

SERGIO COLA. Onorevoli colleghi, l'intesa raggiunta con l'opposizione è la riprova dell'importanza del provvedimento che abbiamo esaminato, le cui finalità stanno a cuore a tutti.

Maggioranza ed opposizione si sono rese conto che, nell'interesse generale, sarebbe stato più proficuo, in luogo di una sterile contrapposizione, addivenire ad una linea comune che soddisfacesse tutte le esigenze rappresentate.

Più particolarmente, tali esigenze sono assicurate dalle tre proposte emendative della Commissione: la prima ha ad effetto una corretta persecuzione di chi si rende autore di comportamenti violenti o incita o induce alla violenza; le altre due interpretano, così come richiesto da più parti, le dizioni « manifestazioni sportive » e « inneggia alla violenza ».

Ritengo che la soluzione adottata rappresenti una prova di grande sensibilità da parte di tutti: maggioranza, opposizione e Governo, che non ha avuto nessuna difficoltà a dare il proprio convinto assenso.

Se lo sbocco fosse stato diverso, vi sarebbero state forti difficoltà per convertire il decreto-legge e il divieto di reiterazione avrebbe creato un vuoto legislativo di molti mesi, facendo venire meno gli apprezzabili risultati raggiunti con la vigenza del decreto in questi cinquanta giorni, nel corso dei quali la violenza negli stadi è sensibilmente diminuita. È per queste ragioni che annuncio il voto favorevole dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale.

FLAVIO TANZILLI. Onorevoli colleghi, da i banchi dell'opposizione ieri sera, in occasione della discussione generale, non poche sono state le voci che si sono levate

per stigmatizzare la rapidità con cui si è voluto procedere all'approvazione del provvedimento in esame. In particolare, si è accusato il Governo di voler procedere, prima dell'inizio dei campionati di calcio di serie A e B, in maniera strumentale, demagogica e anzi inutile a risolvere il problema della violenza negli stadi.

Ebbene, dobbiamo dire che a queste argomentazioni hanno risposto i fatti, che poi sono quelli che contano. E i fatti ci dicono che ad oggi, a 50 giorni circa dall'entrata in vigore del decreto-legge e quando ormai i campionati di calcio di A e B e le competizioni internazionali sono entrati nel vivo, non abbiamo registrato un solo caso di violenza, se omettiamo, come qualcuno ha ricordato, le intemperanze dell'allenatore del Brescia in occasione dell'incontro Brescia-Atalanta, sicuramente da stigmatizzare ma che non hanno fortunatamente avuto conseguenze tra le curve. Ed è sintomatico che proprio nel corso di quest'incontro (che nel passato aveva fatto registrare sempre, per un'acerba rivalità delle due tifoserie, episodi di violenza, anche grave), non si sia verificato nessun incidente. Non riteniamo che non sia stato solo un caso ma, contrariamente a quanti hanno espresso le loro perplessità a riguardo, che la presenza di sanzioni dure abbia avuto l'effetto di eliminare la violenza negli stadi.

Altre argomentazioni dell'opposizione si sono centrate sulla necessità di non estendere a tutte le manifestazioni sportive, ma solo a quelle in cui sia presente l'elemento professionale, le norme contenute nel decreto legge. A parte che la pericolosità di alcuni incontri amatoriali o di semi-professionismo è sconosciuta solo a chi non vi abbia mai assistito, il punto è, colleghi dell'opposizione, che noi abbiamo il dovere di tutelare tutti gli sportivi, senza distinzione, classifiche o ambiti definiti. Il fenomeno della violenza ormai ha trascinata gli argini degli stadi e si è riversato ovunque ci fosse la possibilità di consumare atti di vandalismo o di violenza contro cose e persone. E lo sanno bene gli italiani costretti a pagare i danni provocati da questi teppisti.

Si è dissertato a lungo sulla possibilità di arresto al di fuori dei limiti della flagranza, ma l'esperienza del passato ci insegna che molti dei fatti criminosi che vengono commessi in occasione di manifestazioni sportive vengono consumati al di fuori degli impianti stessi, nelle vie adiacenti o negli snodi delle principali vie di trasporto, siano esse autostrade o stazioni. A tutto questo noi abbiamo detto basta, e lo abbiamo detto perché gli italiani lo richiedevano.

Sappiamo bene che il fenomeno della violenza è diventato una emergenza che va al di là del contesto sportivo, ma qui noi siamo stati chiamati a porre un fermo e convinto freno al dilagare del teppismo da stadio. Un teppismo che, dobbiamo ricordarlo, si è ramificato oltre i confini italiani attraverso patti di sangue tra tifoserie italiane e straniere con un unico obiettivo, delinquere, ed un unico nemico, le forze dell'ordine.

Voglio qui richiamare l'esperienza inglese. La Gran Bretagna, a seguito del continuo manifestarsi di fenomeni di violenza da parte degli Hooligans, ha adottato una legislazione severissima, attraverso l'istituzione di tribunali che in 24 ore deliberano sui casi di teppismo negli stadi. E i risultati si vedono. Non è un caso se agli incontri di *Premier League* le tribune sono a poco più di un metro dal campo di gioco, senza protezioni e senza che si riscontrino episodi di violenza. Una cosa impensabile oggi negli stadi italiani.

Ma non dobbiamo neanche dimenticare il *business* che si nasconde dietro queste bande, un *business* che va dal *marketing* di *gadget* e abbigliamento a quello dell'organizzazione di trasferte e viaggi. E allora, se noi non poniamo fine a questo fenomeno, tagliando anche le fonti di finanziamento degli ultras, non risolveremo il problema.

Si è parlato anche di connivenze tra società di calcio e ultras, ma qui vorrei ricordare le parole del presidente della Lazio, Sergio Cragnotti, che denunciò il ricatto subito da frange della tifoseria laziale, che avrebbero offerto un sedicente servizio d'ordine all'interno dello stadio dietro un compenso pari all'importo delle

multe comminate alla società per i fatti commessi all'interno dell'impianto, comprese le intemperanze di stampo razzista. Voglio dire che è molto facile criminalizzare le società di calcio in generale e che non possiamo chiamare le stesse a rispondere civilmente dei danni alle persone e alle cose, quando questi sedicenti tifosi non fanno parte delle associazioni organizzate e riconosciute dalle società.

Certamente questi episodi sono il sintomo di un disagio sociale che necessita di una riflessione più generale e l'avvio di una campagna educativa nelle scuole e fra i giovani.

Onorevoli colleghi, non possiamo negare lo straordinario impatto avuto dal provvedimento in queste prime sette giornate di campionato. Negli anni scorsi eravamo abituati, il lunedì mattina, a leggere nelle pagine sportive notizie che nulla avevano a che fare con gli eventi domenicali, Leggevamo dei veri e propri bollettini di guerra a cui abbiamo detto basta.

Al riguardo devo sottolineare l'intervento dell'onorevole Enzo Bianco che stamattina, con onesta intellettuale e memore della sua esperienza al dicastero dell'interno, ha posto l'accento sulla necessità del provvedimento, stigmatizzando l'atteggiamento dell'opposizione in questa occasione.

Entrando nel merito, siamo convinti della bontà delle norme contenute nel decreto-legge, che si articola su diversi piani: preventivo, punitivo e procedurale. L'ampliamento delle sanzioni, delle perquisizioni e delle limitazioni non previste in precedenza ricalcano un po' quelle della legislazione inglese citata in precedenza anche se meno dure; ma riteniamo che coglieranno nel segno, come peraltro si è già potuto constatare.

Si è parlato molto di prevenzione. Ebbene, credo che al riguardo sia importante l'impegno assunto ieri dal Governo dinanzi alla Commissione cultura, di promuovere, *a latere* del provvedimento, una campagna informativa, con l'ausilio dei grandi campioni dello sport, presso le scuole e i club dei tifosi. Una campagna che però dovrà interessare anche gli stessi atleti che

spesso, invece di dare il buon esempio, si lasciano andare ad atteggiamenti che fomentano le tifoserie oltre il lecito.

Concludo esprimendo il voto convinto favorevole del Gruppo CCD-CDU, avendo ancora negli occhi le immagini strazianti della tragedia dello stadio Heysel di Bruxelles.

GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, a seguito della intervenuta modifica dell'articolo 61-*bis* del decreto-legge 20 agosto 2001, n. 366, i deputati del gruppo della Margherita, DL-l'Ulivo, ritenuto che tale modifica risponda alla duplice esigenza di garantire l'ordine pubblico e la sicurezza negli stadi in occasione delle manifestazioni sportive e, nel contempo, i diritti di libertà dei cittadini e la correttezza processuale nell'accertamento e nella repressione degli illeciti commessi in occasione delle manifestazioni e competizioni sportive; ritenuto che tale orientamento è in linea con l'azione già intrapresa dai Governi dell'Ulivo e dai ministri dell'interno; ritenuto, infine, che la predetta modifica è stata determinata dall'intransigente opposizione della minoranza, a seguito di una sospensione dei lavori, e risponde agli obiettivi di sicurezza e di garanzia della libertà dei cittadini; per questi motivi e con le considerazioni precedentemente espresse esprimo voto favorevole.

Certo, in molte parti il provvedimento appare lacunoso e formalmente non corretto, ma l'obiettivo di fermare la violenza negli stadi è apparso prioritario rispetto ad una più organica normativa che, comunque, dovrà necessariamente seguire nel tempo più breve possibile.

PIERLUIGI MANTINI. I deputati del gruppo Margherita, DL-l'Ulivo esprimono con soddisfazione un voto favorevole sul disegno di legge di conversione del decreto-legge contro la violenza negli stadi.

La soddisfazione, per il vero, non nasce da una valutazione complessiva delle misure che, a nostro avviso, restano gravemente lacunose ed anche, in più punti, discutibili.

Non si può infatti affrontare il grave problema della violenza negli stadi solo in termini repressivi e soprattutto non si possono trascurare, né differire in eterno, misure di responsabilizzazione delle società sportive che massimizzano i profitti privati ed esternalizzano i costi, scaricandoli sulla società.

Basti solo pensare che, ogni domenica, sono impegnati ben 11 mila agenti delle forze dell'ordine per rendersi conto della necessità di un ben diverso coinvolgimento delle società private nella prevenzione e nel controllo del fenomeno. Così come, peraltro, non possono essere scaricati solo sui giovani gli effetti di una politica di rigore, pur necessaria in materia.

Dunque siamo insoddisfatti di lacune ed omissioni e per rimediare ci impegneremo a fondo.

E tuttavia la soddisfazione nasce dal fatto di poter oggi ascrivere all'Ulivo il merito di aver determinato il cambiamento, attraverso il lavoro svolto in Commissione giustizia ed in aula, di punti significativi del provvedimento licenziato dal Senato: primo tra tutti, l'aver scongiurato l'introduzione, indegna e pericolosa, di un'ipotesi di «fermo di polizia» (in senso atecnico) ossia dell'ampliamento delle ipotesi di flagranza di reato (entro le quarantotto ore).

Questa scellerata previsione, liberticida ed inefficace, proposta dalla maggioranza (una Casa delle libertà attenta solo alle libertà dei propri imputati eccellenti) è stata infine modificata e ciò rende possibile il nostro voto favorevole, pur tra le insufficienze del provvedimento, nell'intento di dare un segnale di rigore necessario nei confronti del dilagare di un fenomeno assolutamente scellerato ed intollerabile.

PIER PAOLO CENTO. I Verdi, pur apprezzando le modifiche apportate al testo, non condividono l'impianto generale del decreto-legge per i motivi esposti nel corso dell'esame dello stesso.

Per questa ragione esprimeranno un voto contrario.

RICCARDO MILANA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in relazione al provvedimento in questione comunico all'Assemblea che mi asterrò in dissenso dal mio gruppo.

La motivazione di tale voto risiede nella convinzione che il provvedimento è monco, è esclusivamente repressivo, non contiene alcuna norma realmente preventiva.

Resto in attesa del disegno di legge annunciato dal Governo, nella speranza che questo contenga tutte quelle norme necessarie a sviluppare nelle giovani generazioni una vera cultura sportiva, dalla quale scaturiscano comportamenti in sintonia con i valori dello sport.

Per tali motivi mi asterrò su questo disegno di legge di conversione.

ENRICO BUEMI. Signor Presidente, colleghi deputati, nell'annunciare il voto favorevole dei Socialisti Democratici Italiani ad un provvedimento fortemente atteso, ma che presentava nella sua stesura originale limiti od alterazioni gravi al nostro ordinamento giuridico, costatiamo che dopo aver messo in minoranza il Governo, che abusa nel metodo e nel merito delle sue prerogative, si è aperta una fase di valutazione più libera e responsabile del provvedimento che ha consentito una ampia convergenza su un punto essenziale preso in esame dall'emendamento 1.61 da me presentato.

Con l'accoglimento dell'emendamento relativo alla norma sull'arresto in flagranza e l'introduzione dell'articolo 3 pensiamo che oggi venga approvato un provvedimento importante ed in grado di affrontare problemi che creano allarme nel mondo dello sport ed in particolare di coloro che intendono partecipare alle manifestazioni sportive senza mettere in pericolo la propria incolumità e di quanti li accompagnano. Si tenta così di far tornare i confronti sportivi ad essere un grande momento di divertimento senza rischi.

CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE DEL  
DEPUTATO GIULIANO PISAPIA SUL DI-  
SEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE  
N. 1720

GIULIANO PISAPIA. Questo provvedimento è un'altra occasione persa — non certo per responsabilità della sinistra — per dare una risposta razionale ed efficace — di prevenzione, innanzitutto, e di repressione, quando necessaria — a un fenomeno quale quello della violenza in occasione di manifestazioni sportive, che crea giusto allarme e preoccupazione in tutti e che danneggia soprattutto i veri sportivi, i veri tifosi che — a causa di un numero limitato di teppisti e violenti, che certo non amano lo sport — vengono limitati e spesso impediti nella loro volontà di manifestare il senso di un sano tifo e di un leale agonismo.

Ancora una volta si danno risposte sbagliate a problemi reali.

Ancora una volta, anziché puntare sulla prevenzione, si aumentano le pene, si incide pesantemente sui diritti di libertà dei cittadini, sulle garanzie individuali, estendendo alle forze di polizia poteri inammissibili di limitazione della libertà personale. In uno stato di diritto, si introducono norme non degne di uno stato democratico, mettendo sullo stesso piano una denuncia che ben può essere infondata e una sentenza di condanna passata in giudicato, creando un ulteriore grave *vulnus* nel nostro ordinamento, che rischia di essere il presupposto e il grimaldello per una futura estensione di misure liberticide, che speravamo fossero retaggio di un periodo storico e di una legislazione emergenziale lontani, definitivamente superati.

Certo, in questo provvedimento vi sono anche norme condivisibili, che però impallidiscono di fronte alla limitazione delle garanzie che oggi viene attuata per contrastare la violenza negli stadi e durante altre manifestazioni sportive (violenza che

deve essere giustamente combattuta, ma — vogliamo ribadirlo — con gli strumenti della legalità e del controllo giurisdizionale), e che temiamo fortemente possano in futuro, se approvate, essere estese con più facilità per colpire e reprimere il dissenso politico, il movimento alternativo, la diversità, chi non condivide la politica e le scelte della maggioranza e del Governo.

Se a tutto ciò si aggiunge che mancano del tutto norme che sanzionano le società sportive conniventi o che, in qualsiasi modo, agevolano o favoriscono la presenza, soprattutto negli stadi, di teppisti e violenti e che sono stati respinti gli emendamenti presentati da Rifondazione, finalizzati a promuovere politiche di intervento sociale tese ad evitare, per quanto possibile, episodi di violenza, di razzismo, di istigazione alla violenza, il gruppo di Rifondazione comunista — pur apprezzando le modifiche apportate al testo iniziale del decreto-legge — non può che esprimere il suo voto contrario.

INTERVENTO DEL RELATORE MAURIZIO PANIZ SUL DISEGNO DI LEGGE DI  
CONVERSIONE N. 1720

MAURIZIO PANIZ, *Relatore*. Ringrazio per la collaborazione tutti gli intervenuti e coloro che hanno proposto emendamenti. Il decreto del Governo ha mantenuto, nella sostanza, inalterato il suo corpo fondamentale di disposizioni volte ad assecondare esigenze significative delle forze di polizia, dell'opinione pubblica e dei cittadini tutti, soprattutto nell'ambito di una fenomenologia che imponeva attenzione peculiare e tempestiva. Un « grazie » al Governo per la rapidità e la consistenza dell'intervento.

---

IL CONSIGLIERE CAPO  
DEL SERVIZIO RESOCONTI  
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VINCENZO ARISTA

---

Licenziato per la stampa alle 17,15.